

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	76
DIFESA (IV)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	96
FINANZE (VI)	»	105
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	130
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	135
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	136
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	151

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	172
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	184
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	187

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alan FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo n. 292) è adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015, con cui il Governo è stato delegato, nell'ambito del complessivo riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, alla « introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare ».

Per quanto concerne le modalità di esercizio della delega in esame si prevede che i decreti legislativi vengano adottati: entro 18 mesi (dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015), quindi entro il 28 febbraio 2017; sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri parlamentari devono essere espressi entro 60 giorni dalla data di trasmissione (ossia entro il 11 giugno 2016). Nel caso in cui il Governo non

intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; successivamente, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Si ricorda poi che l'articolo 16 della medesima legge n. 124 del 2015, alla lettera *a*), definisce i principi e criteri comuni e le disposizioni di carattere procedurale per l'adozione di decreti legislativi di semplificazione nel settore del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Si ricorda altresì che l'articolo 11 della legge n. 124 del 2015 prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Le deleghe di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possono essere anche esercitate congiuntamente con quelle riguardanti la dirigenza pubblica (di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 124 del 2015) mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, a condizione però che sia seguita la specifica procedura di razionalizzazione e semplificazione prevista dal precedente articolo 16 e che i decreti delegati siano adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, ossia entro il 28 agosto 2016 (ai sensi del comma 2 dell'articolo 17).

Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, il Governo ha inteso individuare nell'azione disciplinare nei confronti dei comportamenti fraudolenti che possono verificarsi all'interno delle sedi di lavoro pubbliche uno strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, anche sotto il profilo dell'efficienza, della produttività e della legalità. La volontà è di combattere il fenomeno dell'assenteismo e della illegalità nella PA (causa di disuguaglianze, di inef-

ficienza e di ingenti costi) e di evitarne il perpetrarsi. Con lo schema di decreto legislativo in esame si riconosce una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare « entro trenta giorni » il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole.

L'articolo 1 modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n.165 del 2001, introducendovi cinque ulteriori commi (commi 1-*bis*, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*). Tale articolo 55-*quater* tipizza alcune fattispecie che determinano in ogni caso la sanzione disciplinare del licenziamento, ferme restando la disciplina generale in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

Nel ricordare che i commi 1-*bis*, 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1 nell'ambito del richiamato articolo 55-*quater* – intervenendo, rispettivamente, in materia di ampliamento della fattispecie disciplinare prevista dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, sospensione cautelare, senza stipendio, del dipendente pubblico, nonché introduzione di un procedimento disciplinare accelerato – presentano profili rientranti nell'ambito di più stretta competenza della XI Commissione, fa presente che si soffermerà sulla parte dell'articolo 1 del testo che, al comma 1, lettera *b*), introduce, nell'ambito dell'articolo 55-*quater*, i commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, disposizioni che appaiono più riconducibili all'ambito di interesse della I Commissione.

Il comma 3-*quater*, inserito nell'ambito dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce l'azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa atte-

stazione della presenza in servizio. In particolare, si prevede che: la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla Corte dei conti debbano avvenire entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare; la Procura della Corte dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti, emetta invito a dedurre per danno di immagine della P.A. entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare; l'azione di responsabilità sia esercitata entro i 120 giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente sul giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti. Si prevede, infine, che l'ammontare del danno risarcibile sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e, comunque, non possa essere inferiore a sei mesi dell'ultimo stipendio in godimento.

Su tale comma 3-*quater*, secondo il parere del Consiglio di Stato, apparrebbe opportuno, prevedere che l'obbligo di denuncia al pubblico ministero e di segnalazione alla Corte dei conti, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, gravante sull'ufficio per i procedimenti disciplinari, operi non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 55-*quater* (falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze), ma in tutti i casi di « falsa attestazione della presenza in servizio » (richiamando, a tal fine, anche il nuovo comma 1-*bis*, nonché il vigente comma 1, lettera *a*), dell'articolo 55-*quater*), trattandosi di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della responsabilità penale (prevista all'articolo 55-*quinquies*, comma 1) e per danno di immagine alla P.A. (ai sensi dell'articolo 55-*quinquies*, comma 2).

Con riferimento al danno di immagine per la P.A. (peraltro già disciplinato dall'articolo 55-*quinquies*, comma 2), appare poi opportuno escludere che il suo ammontare possa essere valutato in relazione

alla « rilevanza del fatto per i mezzi di informazione, trattandosi di parametro mediatico estraneo alla condotta del dipendente ».

Passando ad esaminare il comma 3-*quinquies* introdotto dall'articolo 1 nell'ambito dell'articolo 55-*quater*, sempre in relazione ai casi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, rileva che esso amplia la responsabilità, disciplinare e penale, dei dirigenti o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio competenti. In particolare, si prevede che le condotte omissive (omessa comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari; omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare) costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento e illeciti penali riconducibili al reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale).

Si osserva, preliminarmente, che, nel quadro normativo vigente, la responsabilità dirigenziale si fonda, in particolare, sulle previsioni dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale intervenuta sulla materia, si ricorda in particolare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 103 del 2007, ha precisato che la prevista contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità di recedere liberamente dal rapporto stesso (sentenza n. 313 del 1996), in quanto si verrebbe ad instaurare uno stretto legame fiduciario tra le parti, che non consentirebbe ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale

la propria attività gestoria, con la conseguenza che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, debba essere connotato da specifiche garanzie in modo da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa ed una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione, al fine di consentire che il dirigente generale possa espletare la propria attività in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione). In tale prospettiva (sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002), vanno previste adeguate garanzie procedurali nella valutazione dei risultati e dell'osservanza delle direttive ministeriali finalizzate alla adozione di un eventuale provvedimento di revoca dell'incarico per accertata responsabilità dirigenziale.

Si fa presente che il Consiglio di Stato, nel proprio parere sul provvedimento in esame, ha espresso dubbi sulla riconducibilità alla delega ed al citato criterio direttivo delle disposizioni, recate dallo schema di decreto, relative al risarcimento del danno di immagine alla P.A. (di cui al comma 3-*quater*, secondo, terzo e quarto periodo) e all'ampliamento della responsabilità penale dei dirigenti (o dei responsabili di servizio competenti) in relazione alla fattispecie di reato « Omissione di atti di ufficio » (di cui al comma 5-*quinquies*).

Per quanto concerne le disposizioni sul danno di immagine, il Consiglio di Stato, osservato in via generale che trattasi di disposizioni che intervengono sulla responsabilità erariale (e non « disciplinare ») del dipendente, ritiene che contrasti con la delega l'introduzione di una dettagliata procedura per l'esercizio dell'azione di responsabilità, che non attiene direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro e, oltretutto, si svolge e si esaurisce successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento.

Per quanto concerne le disposizioni sulla responsabilità penale dei dirigenti (o dei responsabili di servizio competenti), di più stretta competenza della I Commis-

sione, si fa presente che il Consiglio di Stato, osservato in via generale che trattasi di disposizioni che intervengono sulla responsabilità penale (e non « disciplinare ») dei dipendenti, ritiene che la disposizione non si limiti a richiamare la fattispecie del reato di « Omissione di atti di ufficio » (articolo 328 del codice penale), ma configuri nuove fattispecie penali (omessa comunicazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari; omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare), aggiuntive rispetto a quelle tipizzate dall'articolo 328 del codice penale (il quale configura illecita la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che « entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo [...] tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine decorre dalla ricezione della richiesta stessa »).

Ai fini della valutazione relativa al rapporto tra lo schema di decreto delegato ed il « perimetro » individuato dai criteri e principi direttivi recati dalla legge delega va altresì ricordato che un altro criterio di delega recato dalla legge n. 124 del 2015 (articolo 11, comma 1, lettera *m*) affida al legislatore delegato il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, stabilendo espressamente che, in sede di attuazione della delega, il criterio da seguire è quello della « limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per « l'attività gestionale »

(analogo criterio direttivo è previsto all'articolo 17, comma 1, lettera *t*). Come già rilevato, il richiamato articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo; al di fuori di tali ipotesi, in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione (accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali) può essere disposta la decurtazione della retribuzione di risultato, in relazione alla gravità della violazione, di una quota fino all'ottanta per cento.

Il testo specifica nell'ambito del criterio di delega, la limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti «effettivamente imputabili» ai dirigenti stessi, escludendo quindi ogni forma di responsabilità oggettiva riconducibile a tale fattispecie.

Al contempo, in sede di attuazione della delega altro criterio (articolo 11, comma 1, lettera *q*) prevede la definizione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, nei confronti di soggetti che siano stati condannati, anche in via non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

In linea generale, il Consiglio di Stato segnala l'opportunità di valutare attentamente tale previsione della sanzione del licenziamento disciplinare per dirigenti e responsabili di servizio competenti, considerando che si finirebbe sostanzialmente per equipararne la condotta omissiva all'illecito della falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente: in particolare, al fine di escludere il rischio di configurare forme di responsabilità oggettiva, ad avviso del Consiglio di Stato, si potrebbe limitare la responsabilità disciplinare sanzionata con il licenziamento ai soli casi di condotte omissive poste in essere con dolo o colpa grave (al riguardo il Consiglio di Stato propone dopo la parola «dirigenti» l'introduzione dell'inciso «che abbiano acquisito conoscenza del fatto»; e dopo le parole «sospensione cautelare» l'introduzione dell'inciso «senza giustificato motivo»);

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento penale», di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *g*) e *l*), della Costituzione.

Valentina PARIS (PD), *relatrice per la XI Commissione*, avverte preliminarmente che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni che attengono specificamente alla regolamentazione del licenziamento disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, contenute nella lettera *a*) e nei capoversi 3-*bis* e 3-*ter* della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene utile ripercorrere brevemente il quadro normativo vigente in materia, in linea anche con la ricostruzione contenuta nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo al nostro esame.

In proposito, ricorda in primo luogo che l'attuale normativa è sostanzialmente

riconducibile alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che, in attuazione di una più ampia delega al Governo relativa alla revisione della disciplina del lavoro pubblico, è intervenuto sulla materia delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti pubblici, modificando ed integrando le norme contenute al riguardo nel decreto legislativo n. 165 del 2001. Al riguardo, è opportuno ricordare che nella fase antecedente alla privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, avviata con il decreto legislativo n. 29 del 1993, la materia disciplinare era oggetto di un sistema normativo che attribuiva alla pubblica amministrazione ampia discrezionalità nella valutazione degli illeciti disciplinari, mentre, per effetto della privatizzazione, la regolamentazione del potere disciplinare è stata rimessa alla contrattazione collettiva. In questo quadro, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha segnato una ulteriore evoluzione reintroducendo una regolazione di carattere legislativo per le fattispecie più gravi, sottratta alla contrattazione delle parti. In particolare, assumono interesse le disposizioni introdotte dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli articoli da 55-bis a 55-novies, rivedendo complessivamente la materia dei procedimenti disciplinari nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165, con disposizioni che, ai sensi del precedente articolo 55, anch'esso riscritto dalla riforma del 2009, costituiscono norme imperative.

L'articolo 55-bis, nello stabilire le forme e i termini del procedimento disciplinare, prevede procedure differenziate a seconda della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni. Per le infrazioni meno gravi, il comma 2 prevede la contestazione scritta dell'addebito entro venti giorni dalla notizia dei comportamenti sanzionabili e la decisione entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. Per le fattispecie più gravi sono previsti la

tente per i procedimenti disciplinari e il raddoppio dei termini della procedura.

Segnala che l'articolo 55-ter regola i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale. In particolare, per le infrazioni di minore gravità non è ammessa la sospensione del procedimento, mentre per quelle più gravi l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può disporre la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ferma in ogni caso la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

Fa presente, poi, che il successivo articolo 55-quater, novellato dal provvedimento in esame, tipizza alcune fattispecie che determinano in ogni caso la sanzione disciplinare del licenziamento, ferme restando la disciplina generale in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. In particolare, il licenziamento è disposto senza preavviso nei seguenti casi: falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Ricorda che il licenziamento è,

invece, preceduto dal preavviso nei seguenti casi: assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; insufficiente rendimento in un periodo non inferiore a un biennio dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa.

Fa presente, infine, che l'articolo 55-*quinquies* introduce il reato di false attestazioni o certificazioni che si configura qualora il lavoratore attesti falsamente la propria presenza in servizio con alterazione dei sistemi di rilevamento o giustificando l'assenza dal servizio tramite certificazione medica falsa. In tal caso, il lavoratore è altresì obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Secondo quanto riportato nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema di provvedimento, dai dati forniti dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, sulla base delle elaborazioni dell'ARAN, risulta che il numero totale di licenziamenti irrogati nel pubblico impiego, sia tra il personale contrattualizzato sia tra quello in regime di diritto pubblico, è stato di 521 nell'anno 2011, di 528 nell'anno 2012, di 620 nell'anno 2013 e di 862 nell'anno 2014.

In questo contesto, nell'ambito della più generale delega per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 17, comma 1, lettera s), reca uno specifico criterio direttivo riferito all'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti fina-

lizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, l'esercizio di tale delega da parte del Governo è da ricondursi alla scelta di supportare il processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, volto a garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, la produttività e la legalità, anche attraverso un più efficace contrasto degli illeciti disciplinari e una loro più tempestiva sanzione. I fatti di cronaca, come quelli verificatisi nel Comune di Sanremo, appaiono indicativi – secondo quanto indicato nella relazione – dell'esigenza di un intervento volto a rafforzare la dissuasività e la certezza delle sanzioni. Nel parere emesso sullo schema in esame, il Consiglio di Stato sottolinea come l'assenteismo fraudolento, oltre a rappresentare un costo improduttivo per le amministrazioni, si riflette negativamente sulla «produttività percepita» del sistema pubblico da parte dei cittadini e, quindi, sulla fiducia che la società civile ripone nell'efficienza dello stesso, assumendo anche una rilevanza etica in relazione alle iniziative assunte per stimolare e sostenere la ripresa economica con la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Venendo alle disposizioni dello schema di decreto legislativo più direttamente riferibili alle materie di competenza della XI Commissione, rileva che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2011 il comma 1-*bis*, che reca una definizione di carattere normativo della fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio, che, come già ricordato, determina il licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 55-*quater*. Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento si evidenzia che le modifiche intendono consentire all'amministrazione di colpire un maggior numero di comportamenti fraudolenti, essendo l'attuale definizione della «falsa attestazione della presenza in servizio» troppo

generica e limitata. In particolare, la disposizione introdotta con il provvedimento in esame qualifica come falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Il secondo periodo estende la responsabilità per la violazione anche a quanti abbiano agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta.

Per quanto attiene ai commi introdotti dalla successiva lettera *b*), il nuovo comma *3-bis* dell'articolo 55-*quater* disciplina una fattispecie di sospensione cautelare obbligatoria del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. La sospensione comporta la privazione dello stipendio ed è disposta senza preventiva audizione dell'interessato, con provvedimento motivato, dal responsabile della struttura di appartenenza del soggetto o, qualora ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio per i procedimenti disciplinari, in via immediata o comunque entro quarantotto ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La violazione del termine non determina comunque la decadenza dell'azione disciplinare o l'inefficacia della sospensione cautelare, salva la responsabilità del dipendente responsabile di tale violazione.

Come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato, la norma determina una estensione della fattispecie della sospensione obbligatoria, fino ad ora prevista per casi di adozione, in sede penale, di misure coercitive o limitative della libertà personale o, comunque, di misure impeditive della prestazione del servizio, ovvero di sottoposizione del dipendente a procedimento penale per reati particolarmente gravi. La mancata audizione dell'interessato, del resto, appare compatibile con la funzione di carattere preventivo dell'istituto, teso ad allontanare il dipendente dal

servizio al fine esclusivo di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell'amministrazione. Anche alla luce di tale natura, nel parere del Consiglio di Stato si segnala l'opportunità di chiarire se, durante la sospensione, sia comunque prevista la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva, ma assistenziale, come di regola previsto nei casi di sospensione cautelare dal servizio. In questa ottica, il Consiglio di Stato auspica che, nella predisposizione del nuovo testo unico sui pubblici dipendenti l'intera materia disciplinare subisca una generale rivisitazione, in modo da definire un procedimento univoco, sorretto da regole chiare e tassative, che consentano anche di prevenire il non trascurabile contenzioso in materia.

Per altro verso, nel più volte richiamato parere del Consiglio di Stato si rileva l'opportunità di precisare la natura e le conseguenze della responsabilità del dipendente nel caso in cui la violazione del termine di quarantotto ore previsto per la sospensione cautelare sia a lui imputabile, dal momento che la fattispecie non sembrerebbe direttamente riconducibile a quella prevista dal successivo comma *3-quinquies*.

Il nuovo comma *3-ter* dell'articolo 55-*quater* introduce un procedimento disciplinare accelerato per le fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, di cui al precedente comma *3-bis*. In presenza di tali fattispecie, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare, trasmette gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, dopo averli ricevuti o essere comunque venuto a conoscenza del fatto, avvia immediatamente il procedimento disciplinare, che deve concludersi entro 30 giorni.

Segnala che nel parere reso dal Consiglio di Stato si rileva l'opportunità di assicurare il coordinamento tra la disciplina del procedimento accelerato contenuta nel comma in esame e le disposizioni

generali sullo svolgimento del procedimento disciplinare previste dall'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuano specifici termini per la contestazione degli addebiti e per il preavviso relativo alla convocazione in contraddittorio del dipendente. In particolare, si evidenzia l'esigenza di individuare espressamente i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e il *dies a quo* di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del medesimo procedimento. Al fine di garantire il rispetto di tale ultimo termine, il Consiglio di Stato invita a considerare l'opportunità di ridurre al minimo gli adempimenti formali, dando maggior rilievo all'oralità nel procedimento, senza tuttavia far venire meno per l'incolpato le garanzie del contraddittorio e la facoltà di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale, seguendo modelli già seguiti per i procedimenti disciplinari delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

A suo avviso, infine, nel caso di specie non sembrerebbe possibile disporsi la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, prevista in via generale all'articolo 55-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando l'amministrazione all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, giacché nella fattispecie in esame la falsa attestazione della presenza in servizio sarebbe accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. Al riguardo, ritiene che potrebbe, comunque, essere opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Roberto SIMONETTI (LNA) evidenzia come ai messaggi trionfalistici del Governo che, in occasione di recenti fatti di cronaca, aveva annunciato il suo intervento in

materia, vista la sostanziale assenza di disciplina al riguardo, sia seguito, in effetti, un provvedimento che si limita ad accelerare termini già previsti dalla normativa vigente e dettagliare maggiormente la fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio, già prevista dal comma 1 dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2011. L'unico elemento di novità di cui deve dare atto al Governo è la maggiore accentuazione della responsabilità dei dirigenti che, nella normativa vigente, appare piuttosto attenuata. In conclusione, a suo giudizio, il provvedimento va nella giusta direzione, ma si basa su una costruzione normativa già esistente, risalente al 2009, rispetto alla quale apporta alcuni limitati correttivi.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene opportuno svolgere un'approfondita attività conoscitiva, che preveda, ad esempio, l'acquisizione di elementi utili da parte della Corte dei conti in materia di svolgimento di procedimenti disciplinari, in esito alla quale il suo gruppo si riserva di svolgere interventi di merito più consapevoli.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel far presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto al prossimo punto dell'ordine del giorno, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. C. 2039-902-948-1176 e 1909-A.	12
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 maggio 2016.

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del
suolo edificato.**

C. 2039-902-948-1176 e 1909-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.30 alle
11.10 e dalle 14.10 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori (*Esame e rinvio*) 13

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

C. 3564 Tentori.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ivan CATALANO (Misto), *relatore per la IX Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la X Commissione, Angelo Senaldi, il contenuto del provvedimento in titolo.

La proposta di legge consta di 12 articoli ed introduce, per la prima volta in Italia, una disciplina generale della materia dell'« economia condivisa » (*sharing economy*).

Ricorda come l'economia collaborativa in Italia inizia ad affacciarsi nel 2000, in ritardo rispetto al resto del mondo dove

nascono piattaforme già alla fine degli anni '90. Il grande sviluppo avviene a partire dal 2009 spinto, da un lato, dalla crisi economica che fa emergere nuovi modelli di consumo e, dall'altro, dal diffondersi delle tecnologie digitali e dei *social network* che consentono di mettere in contatto persone per scambiarsi oggetti o servizi. Circa la metà delle piattaforme intervistate da « collaboriamo.org » (52 per cento) è nata tra 2013 e 2014 ossia quando in Italia il fenomeno della *sharing economy* è diventato più noto al grande pubblico.

La proposta di legge interviene pertanto su un fenomeno dinamico ed in progressivo sviluppo che incide non soltanto sulla dimensione economica ma anche sull'aspetto culturale del consumo sostenibile e dell'efficiente uso delle risorse. Per questo l'articolo 1 indica come finalità primarie della proposta di legge la promozione dell'economia della condivisione e delle forme di consumo consapevole. Tra gli obiettivi specifici coerenti con la finalità generale sopra indicata la proposta di legge individua la razionalizzazione delle risorse, l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella PA, il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la parte-

cipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l'innovazione tecnologica e digitale.

Si prevede, inoltre, che, per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati sia disciplinata l'attività delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi operanti su mercati a due versanti.

L'articolo 2 introduce le definizioni di economia della condivisione, intesa come « l'economia generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali », e dei soggetti che intervengono nei rapporti giuridico economici in tale specifico ambito (gestori delle piattaforme ed utenti, a loro volta divisi in utenti operatori e utenti fruitori). Sia i gestori che gli utenti possono essere soggetti privati o anche soggetti pubblici.

La medesima disposizione individua anche alcune caratteristiche fondamentali dei rapporti intercorrenti tra i soggetti operanti nel sistema dell'economia condivisa, in particolare si prevede che i gestori delle piattaforme agiscano da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possano offrire servizi a valore aggiunto; che i beni che generano valore per la piattaforma appartengano agli utenti e che tra gestori e utenti non sussista alcun rapporto di lavoro subordinato.

Le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese non rientrano nell'ambito applicativo della proposta in discussione.

Il cuore della novità normativa è rappresentato dalla regolamentazione dell'attività delle piattaforme digitali dell'economia della condivisione. Si istituisce infatti (articolo 3) presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato un registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell'economia della condivisione. Lo scopo del registro è aiutare a creare un

clima di fiducia nei confronti degli operatori del settore. L'iscrizione al registro è presupposto per lo svolgimento dell'attività da parte dei gestori (articolo 10) ed è a sua volta subordinato all'approvazione, da parte dell'Autorità, di un « documento di politica aziendale » predisposto dai gestori delle piattaforme.

Il documento deve includere le condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti e deve essere esplicitamente sottoscritto dagli utenti (articolo 4, commi 1 e 8). Con riferimento ai contenuti delle clausole contrattuali i commi 2 e 3 dell'articolo 4 prevedono una serie di clausole vietate che sono nulle qualora apposte, ma non causano la nullità del documento. In particolare il documento di politica aziendale non può contenere previsioni che impongano, anche indirettamente all'utente operatore: forme di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore; il controllo dell'esecuzione della prestazione, anche tramite apparati o sistemi *hardware* o software; la fissazione di tariffe obbligatorie; l'esclusione dall'accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori per motivazioni non gravi e oggettive; la cessione gratuita non revocabile di propri diritti d'autore; il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione; l'obbligo di promozione dei servizi del gestore e il divieto di commento critico del gestore, e, ad entrambi gli utenti (operatore e fruitore) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi nonché l'obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi qualunque dato utente. Alcuni di questi divieti sono stati individuati al fine di rafforzare il concetto dell'assenza del rapporto di lavoro subordinato. Di fatto mediante alcuni accorgimenti e politiche di gestione della piattaforma, è possibile configurare il rapporto come un rapporto para-subordinato. A tal punto si è sentita l'esigenza di rendere espliciti tali divieti, al fine di individuare una soluzione normativa equilibrata.

Il documento prevede anche che eventuali transazioni in denaro operate mediante le piattaforme digitali avvengano esclusivamente mediante sistemi di pagamento elettronici (articolo 4, comma 5).

Il gestore della piattaforma deve inoltre prevedere nel documento modalità di registrazione univoche per evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili a uno specifico utente. Gli utenti, secondo una precisa disposizione del documento di politica aziendale, hanno l'obbligo di indicare le proprie generalità, in particolare i dati anagrafici la residenza e il codice fiscale.

Infine il documento prevede l'obbligo di informare gli utenti della necessità di eventuali coperture assicurative richieste per lo svolgimento delle attività negoziate nell'ambito della piattaforma, di quelle già eventualmente sottoscritte dal gestore, e di quelle che gli operatori possono stipulare, a condizioni agevolate, sulla base di accordi tra gestore della piattaforma e impresa di assicurazione, ponendo in capo al gestore della piattaforma la verifica dell'avvenuta stipula della citata assicurazione (articolo 4, comma 6).

Un ulteriore obbligo in capo ai gestori delle piattaforme è previsto dall'articolo 9 che impone loro di trasmettere all'ISTAT i dati relativi al numero di utenti, alle attività svolte e ai relativi importi, nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale. L'ISTAT definisce, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale lo standard di comunicazione dei dati medesimi ai fini dell'archiviazione telematica degli stessi.

L'articolo 11 prevede infine che gli obblighi previsti dalla proposta di legge si applichino anche ai gestori di piattaforme già operanti obbligando tali operatori a conformarsi a tali disposizioni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. In caso di mancato adeguamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10.

Sempre con riguardo alla regolazione dei rapporti tra gestori delle piattaforme digitali ed utenti l'articolo 7 detta disposizioni per la tutela della riservatezza fornendo anzitutto la definizione di dato

utente ovvero il dato personale al trattamento del quale sia stato acquisito il consenso ai sensi del Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) nonché il dato prodotto ottenuto dalla integrazione digitale di oggetti.

Il comma 2 prevede l'ipotesi di possibile cessione a terzi da parte del gestore della piattaforma dei dati utenti di cui dispone prevedendo le modalità tecniche con cui, l'utente informato con anticipo dal gestore, può eliminare i dati che lo riguardano. Spetterà al Garante della *privacy* definire i contenuti minimi dell'informativa e le modalità del procedimento di eliminazione; ciò, fermo restando l'obbligo per le piattaforme digitali di garantire strumenti per il controllo, la modifica e la cancellazione da parte degli utenti (anche integrale, con una sola operazione) dei dati personali memorizzati sulla piattaforma (comma 3). Tali operazioni devono poter riguardare i singoli dati, categorie omogenee degli stessi ovvero l'insieme dei dati. Viene vietata l'analisi automatica, anche in remoto, dei contenuti presenti sulla piattaforma, escluse le operazioni esplicitamente e spontaneamente richieste dagli utenti, oggetto di apposito rapporto contrattuale (comma 4). Si intende, quindi, garantire all'utente una sorta di diritto all'oblio, attraverso la possibilità di cancellare tutti i propri dati dalla piattaforma. È demandata al Garante anche la competenza all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni della citata disciplina a tutela della riservatezza (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro).

La proposta di legge affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) poteri di regolazione e poteri sanzionatori. L'Autorità, oltre ai compiti di tenuta del registro e di approvazione del documento di politica aziendale, ha il potere di imporre ai gestori delle piattaforme di fornire o richiedere agli utenti operatori polizze assicurative per la copertura dei rischi tipici dell'economia della condivisione e verifica il rispetto della legge e del documento medesimo da parte degli operatori. L'articolo 10 prevede che

l'Autorità diffidi dal continuare la propria attività qualunque piattaforma digitale dell'economia della condivisione senza essere iscritta nel registro fissando al gestore un termine affinché quest'ultimo perfezioni l'iscrizione. Qualora l'iscrizione non avvenga è prevista una sanzione pari al 25 per cento del fatturato realizzato nel periodo di mancata iscrizione e la sospensione dell'attività fino all'iscrizione del gestore. Con riferimento al mancato rispetto di quanto stabilito dalla legge con riferimento ai contenuti del documento di politica aziendale si prevede che l'Autorità diffidi il gestore stabilendo un termine entro il quale lo stesso provveda a conformare il documento a quanto previsto dalla legge. In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione dall'1 al 10 per cento del fatturato realizzato dalla piattaforma nell'ultimo esercizio chiuso antecedentemente alla notificazione della diffida e, anche in questo caso, si prevede la sospensione dell'attività fino all'adempimento di quanto richiesto dall'Autorità medesima. Si prevede che l'Autorità dia conto dell'attività di vigilanza posta in essere nella relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri, relazione che, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287 del 1990 viene trasmessa al Parlamento.

La proposta di legge contiene poi una serie di norme volte all'introduzione di misure annuali per la diffusione dell'economia della condivisione, alla rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, alla diffusione dell'economia della condivisione garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori. La sede per l'adozione delle misure viene individuata, ai sensi dell'articolo 6, nella legge annuale per il mercato e la concorrenza, di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto anche della relazione annuale dell'AGCM e delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalle altre attività amministrative indipendenti. La proposta di legge individua le seguenti tipologie di misure: norme di immediata

applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri, alle segnalazioni e alle relazioni annuali dell'AGCM e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell'economia della condivisione; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi; autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti; disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla diffusione dell'economia della condivisione; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per la diffusione dell'economia della condivisione, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

Si prevede inoltre che il Governo nella relazione di accompagnamento del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza evidenzi lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per la diffusione dell'economia della condivisione, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione e fornisca l'elenco delle segnalazioni contenute nella relazione annuale dell'AGCM e di quelle trasmesse da altre Autorità, indicando gli ambiti per i quali non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Allo stesso modo è previsto che il Ministro dello Sviluppo economico, per promuovere lo sfruttamento di risorse solo parzialmente utilizzate identifichi un apposito ufficio al quale gestori e utenti possano inviare suggerimenti o richieste di standardizzazione dei dati relativi alle medesime utenze.

Ai sensi dell'articolo 8 inoltre sempre il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l'AGCM e l'Associazione nazionale dei comuni italiani emana inoltre linee guida, destinate agli enti locali, per valorizzare e diffondere le buone pratiche nell'ambito dell'economia della condivisione al fine di

abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione.

Si prevede infine il regime fiscale per i redditi percepiti nel settore dell'economia della condivisione e le disposizioni relative alla destinazione dei proventi dall'attuazione della legge. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 individua una nuova forma di reddito imponibile. Infatti il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è definito «reddito da attività di economia della condivisione non professionale» e deve essere indicato in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Il reddito percepito è da considerarsi come un'integrazione al reddito. Ai redditi fino a 10 mila euro si applica un'imposta fissa pari al 10 per cento (c.d. *flat tax*). I redditi superiori a 10mila euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo: ad essi si applica l'aliquota corrispondente (comma 1).

Si prevede che i gestori operino in qualità di sostituti di imposta in relazione ai redditi percepiti dagli utenti operatori delle piattaforme digitali. I gestori che risiedono all'estero devono dotarsi di sta-

bile organizzazione in Italia e devono comunicare i dati all'Agenzia delle entrate sulle transazioni economiche, anche laddove l'utente operatore non percepisca reddito dalle attività svolte (commi 2 e 3).

L'articolo 12 destina le risorse derivanti dall'attuazione della legge in esame alla copertura finanziaria della deducibilità delle spese per formazione professionale sostenute dai gestori e dagli utenti operatori nel limite di 5.000 euro. Le ulteriori risorse eventualmente rimanenti sono destinate al finanziamento di politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione delle imprese.

Sottolinea infine il fatto che, come si può desumere dall'ampio spettro degli interventi della presente proposta di legge nell'ambito del dibattito, potranno senz'altro emergere spunti interessanti per ciascuna di queste tematiche.

Guglielmo EPIFANI *presidente*, nell'imminenza dell'inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale il relatore per la X Commissione potrà eventualmente integrare la relazione.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 19

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 28
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 46

SEDE REFERENTE:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

- ALLEGATO 1 (*Proposta di Testo Unificato del Relatore*) 53

- Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XII, n. 65 Lupi (*Esame e rinvio*) 47

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb. (*Esame e conclusione – Parere*) 49

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. Emendamenti C. 3511-A Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere*) 49

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

- ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 58

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 51

- ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 59

- AVVERTENZA 52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 25 febbraio 2016, consta di un articolo unico che detta due distinte discipline: con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 1 individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica « formazione sociale » ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto. Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione

di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2), si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile (comma 3). È prevista poi una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile (comma 4), la presenza di una delle quali determina la nullità dell'unione stessa (comma 5): la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile; quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione; la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti (primo comma dell'articolo 87 del codice civile); la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento. Si fa notare che analoga causa impeditiva non è prevista – verosimilmente in relazione al diverso regime giuridico – con riguardo all'ipotesi in cui la vittima sia persona con la quale l'altra parte sia unita da contratto di convivenza.

Il comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio: in materia di nuovo matrimonio del coniuge (articolo 65) e nullità del nuovo matrimonio (articolo 68) nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (articolo 119), all'incapacità di intendere e di volere (articolo 120), alla simulazione (articolo 123), all'azione del PM (articolo 125), alla separazione dei coniugi durante il giudizio (articolo 126),

all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (articolo 127), al matrimonio putativo (articolo 128), ai diritti dei coniugi in buona fede (articolo 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (articolo 129-*bis*). I commi da 6 a 8 riguardano l'impugnazione. Il comma 6 prevede la possibile impugnazione dell'unione civile, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o in violazione del citato articolo 68 del codice civile; titolari dell'impugnazione sono, oltre ad una delle parti dell'unione, gli ascendenti prossimi, il PM e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale al gravame. Si prevede, inoltre, che nel caso di costituzione di una nuova unione civile durante l'assenza di una delle parti, la nuova unione non è impugnabile finché dura l'assenza.

Il comma 7 estende sostanzialmente all'unione civile quanto previsto dall'articolo 122 del codice civile (violenza ed errore) per il matrimonio.

Il comma 8 prevede la possibilità di impugnare in ogni tempo sia il matrimonio che l'unione civile dell'altra parte; analogamente a quanto previsto dall'articolo 124 del codice civile per il matrimonio, se, invece, viene opposta la nullità della prima unione, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Il comma 9 prevede che il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e della loro residenza, oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Il comma 10 dispone in ordine al cognome prevedendo che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; al contrario, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio.

Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni (articolo 159 del codice civile), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale; a quest'ultima cui si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (articolo 162), modifica (articolo 163), simulazione (articolo 164) e capacità dell'inabilitato (articolo 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di regime patrimoniale l'applicazione a queste ultime della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, articoli 167-171), III (comunione legale, articoli 177-197), IV (comunione convenzionale, articoli 210 e 211), V (separazione dei beni, articoli 215-219) e VI (impresa familiare, articoli 230-*bis*) del libro primo, titolo VI, del codice civile.

Il comma 14 dell'articolo unico in esame estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-*ter* del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.

Il comma 15 prevede: che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile che, al cessare della causa, può chiederne la revoca.

Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto – analogamente a quanto previsto in generale dall’articolo 1436, primo comma, del codice civile – anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell’unione civile) vada corrisposta anche all’altra parte dell’unione sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (*ex* articolo 2118 del codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (*ex* articolo 2120 del codice civile).

Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell’unione civile la prescrizione rimanga sospesa.

Il comma 19 estende all’unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (libro primo, titolo XIII). Trovano altresì applicazione alle unioni civili anche gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili) e 2659 (nota di trascrizione) oltre – come si è visto – l’articolo 2941, primo comma n. 1) (sospensione della prescrizione tra i coniugi), del codice civile.

Il comma 20 – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – prevede che le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi », « marito » e « moglie », ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il comma 21 estende ai *partner* dell’unione civile parte della disciplina sulle

successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile; si tratta delle disposizioni: dei Capi III (Dell’indegnità) e X (Dei legittimari) del Titolo I; dell’intero Titolo II (Delle successioni legittime); dei Capi II (Della collazione) e *V-bis* (Del patto di famiglia) del Titolo IV. I successivi commi riguardano le seguenti ipotesi di scioglimento dell’unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio (legge n. 898 del 1970): per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22); nella gran parte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio da uno dei coniugi (articolo 3, n. 1 e n. 2, lettera *a*), *c*), *d*) ed *e*) della legge n. 898 del 1970) (comma 23); per volontà dei partner manifestata davanti all’ufficiale di stato civile; la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata (comma 24); a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26).

Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio (tra esse, si segnala l’obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell’altro quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive).

Recependo il *dictum* della Corte costituzionale (sentenza 11 giugno 2014, n. 170), il comma 27 prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

I commi da 28 a 31 prevedono una delega al Governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La normativa delegata è adottata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e con l’ordinario coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti (chiamate a pronunciarsi

in via consultiva anche una seconda volta in caso di mancato recepimento del primo parere). L'adozione del decreto (o dei decreti) legislativi avviene sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento alla disciplina del provvedimento in esame delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera *a*)); modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera *b*)); modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento del provvedimento in esame delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (lettera *c*)).

Nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura, il Governo potrà adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio. Il comma 32 modifica l'articolo 86 (libertà di stato) inserendo fra le cause di invalidità del matrimonio anche la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il comma 33 prevede, di conseguenza, modificando l'articolo 124 (vincolo del precedente matrimonio) l'impugnabilità in ogni tempo da parte del coniuge della precedente unione civile contratta dall'altro coniuge.

Il comma 34 demanda ad un DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino alla vigenza dei decreti legislativi in materia di cui al comma 28, lettera *a*).

Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di

unioni civili tra persone dello stesso sesso (ovvero i commi da 1 a 34) decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili. In particolare, il comma 66 individua gli oneri e ne dispone la copertura fino al 2025, autorizzando il Ministro dell'economia a provvedere alle relative variazioni di bilancio (comma 69). Il comma 67 prevede un monitoraggio di tali oneri, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, dovendo altresì riferire con apposita relazione alle Camere (comma 68).

La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni: non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).

Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.

Il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari.

I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come rappresentante,

con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.

I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione. In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il comma 42 riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni.

In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Il comma 44 riguarda invece la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Il comma 45 dispone in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.

Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle per-

sone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente.

Il comma 49 equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito.

I commi da 50 a 63 disciplinano il contratto di convivenza, che costituisce un accordo attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, che deve avere determinate caratteristiche formali.

Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo articolo 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti. Il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un giudice in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'articolo 438 del codice civile): il convivente versa in stato di bisogno; il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dal codice civile (articolo 438, secondo comma, che individua come parametro il bisogno di chi domanda e le condizioni economiche di chi deve somministrarli, specificando che gli alimenti non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale). La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie

« stato civile e anagrafe » e « ordinamento civile », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *i*) ed *l*) della Costituzione.

Rispetto agli altri principi costituzionali, il tema delle convivenze di fatto può essere inquadrato attraverso i seguenti articoli della Costituzione: l'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; l'articolo 29, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Dalla lettura di queste due disposizioni si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che « la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale » e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne il vincolo costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza 352 del 2000). La Corte, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, considera tuttavia la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio. La Corte, in diverse altre decisioni, ha posto in luce la diversità strutturale e contenutistica tra rapporto coniugale – caratterizzato da stabilità e certezza nonché dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono dal matrimonio – e convivenza di fatto, fondata sull'*affectio* quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile (sentenze n. 8 del 1996 e n. 461 del 2000). Per la Corte non è – quindi – né irragionevole, né arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la famiglia di fatto, tradizionalmente ricondotta all'articolo 2 della Costituzione (ordinanza n. 121 del 2004). La Corte ha inoltre rilevato, posto che la convivenza rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio, che « l'estensione automa-

tica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti » (sentenza n. 166 del 1998). Analoga linea è dettata più recentemente con la sentenza n. 140 del 2009, in cui si legge che « si deve ribadire quanto già più volte affermato, cioè che la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento. La stessa Costituzione ha valutato le due situazioni in modo diverso, ed il dato assume rilievo determinante in un giudizio di legittimità costituzionale. Infatti, il matrimonio forma oggetto della specifica previsione contenuta nell'articolo 29 Costituzione, che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch'esso rilevanza costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali garantita dall'articolo 2 della Costituzione ».

Come per le unioni tra persone di sesso diverso anche il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale attraverso i citati articoli 2 e 29 della Costituzione, trovando possibile tutela nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Nonostante il dettato dell'articolo 29 della Costituzione non specifichi che il matrimonio debba essere consentito solo tra persone di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all'estero), considerando conforme al dettato costituzionale la scelta del legislatore ordinario di riservare l'istituto del matrimonio a persone di sesso diverso (sentenza n. 138 del 2010). Le unioni omosessuali trovano, tuttavia, riconoscimento e garanzia come « formazioni sociali » ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. In tal senso la Corte ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire con una disci-

plina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime « il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri » (così sentenza n. 138 del 2010). Analoghe sollecitazioni si ritrovano nelle ordinanze n. 276 del 2010 e n. 4 del 2011 e da ultimo nella sentenza n. 170 del 2014 relativa alle conseguenze civilistiche conseguenti ad una rettificazione di sesso in costanza di matrimonio.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) osserva preliminarmente che, con riguardo al procedimento di approvazione al Senato del disegno di legge S. 2081, la procedura seguita appare in contrasto con l'articolo 72, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale ». La procedura seguita appare contrastare anche con l'articolo 44 del Regolamento del Senato, che rappresenta la diretta attuazione dello stesso articolo 72 della Costituzione; esso, infatti prevede, al comma 1, che « Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigenti devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione » e al comma 2 che « Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea ».

In contrasto col precetto costituzionale e con la disposizione normativa interna al Senato che lo applica con coerenza, la versione del cosiddetto disegno di legge sulle unioni civili è stata posta all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di me-

rito, la Commissione Giustizia. Il che, a suo avviso, è ancora più grave ove si consideri che il disegno di legge contiene una delega al Governo. Nell'equilibrio fra i poteri dello Stato, il nostro ordinamento riconosce infatti l'esercizio della funzione legislativa all'Esecutivo, a condizione che l'esame di entrambi i rami del Parlamento sia qualcosa di effettivo e non di virtuale, in sede di conversione di un decreto legge ovvero in sede di conferimento di una delega. La Corte costituzionale è già intervenuta sul punto con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 e ha dichiarato illegittima la legge n. 49 del 21 febbraio 2006, che convertiva con modificazioni il decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005 sul presupposto della eterogeneità della materia aggiunta con un emendamento del Governo in sede di conversione – la disciplina degli stupefacenti – rispetto alla versione originaria del decreto, rilevando in quel caso la carenza di quella disamina approfondita che compete al Parlamento; identica logica vale pure in sede di legislazione delegata. Fin dalla sentenza n. 9 del 1959 la Corte costituzionale si è dichiarata competente a valutare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente il citato articolo 72 della Costituzione.

Rileva, inoltre, che, al momento dell'avvio dei lavori dell'Aula del Senato sul disegno di legge in questione, in Commissione Giustizia l'esame della precedente versione del medesimo disegno di legge era ancora fermo all'articolo 1. Quand'anche si volesse ritenere la sostanziale sovrapposibilità fra i due testi, resta il fatto che la Commissione non ha mai esaminato norme importanti e controverse, contenute nel disegno di legge; l'esame nell'Aula del Senato è stato poi gravemente compresso dall'apposizione della questione di fiducia su un maxiemendamento governativo che in un solo articolo ha riformulato la disciplina dettata nel disegno di legge presentato dalla senatrice Cirinnà.

Osserva, dunque, che la violazione delle norme dell'articolo 72 della Costituzione,

oltre a costituire un grave precedente, cui qualunque maggioranza potrebbe in futuro richiamarsi per far approvare senza esame in Commissione proposte che necessitano di approfondita disamina e di altrettanto approfondito confronto parlamentare, costituirà — alla stregua della giurisprudenza costituzionale appena evocata — oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale, col conseguente annullamento dell'intero provvedimento approvato dal Parlamento.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento, va premesso che questo, nel suo insieme, ma soprattutto nella sua prima parte, si pone in contrasto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione. L'articolo 29, primo comma, della Costituzione prevede che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». L'articolo 31, primo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». Da queste norme — come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione — si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto *favor familiae*. Qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione infatti non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2 della disposizione. Il trattamento di favore può anche gravare in maniera significativa sulla collettività e talora incidere direttamente su diritti di soggetti terzi rispetto al rapporto matrimoniale. Si considerino, ad esempio, le provvidenze e le esenzioni fiscali attribuite alle famiglie, sia pure in misura in concreto inferiore rispetto a quanto avviene in altri Stati, o la pensione di reversibilità a favore del coniuge, con conseguente significativo — ma costituzionalmente giustificato — aggravio per il bilancio pubblico a carico della collettività.

Il cosiddetto progetto di legge sulle unioni civili estende il regime previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso; in questo senso si veda in particolare il comma 20 dell'articolo 1. Tale estensione è priva di ragionevole giustificazione per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale che ne giustifica il regime speciale di cui gode nell'ordinamento. La disciplina prevista dalla proposta di legge sulle unioni civili, nell'assimilare al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa viola l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso. Estendere i benefici previsti per il matrimonio ad altre forme di convivenza, come vorrebbe la proposta di legge in esame, sviscerisce il significato della preferenza costituzionale per la famiglia, in contrasto con i già menzionati articoli 29 e 30 della Costituzione. Porta ad esempio le ingenti somme necessarie per equiparare i contraenti l'unione civile ai coniugi in relazione al godimento di alcuni privilegi degli stessi, come la pensione di reversibilità. Si chiede come possano rinvenirsi i fondi per equiparare sotto questo profilo i contraenti l'unione civile ai coniugi. Rileva che ciò potrebbe avvenire attraverso un inasprimento della leva fiscale, che in ultima analisi finisce per incidere anche sui redditi a disposizione delle famiglie, o attraverso lo storno di risorse che potrebbero essere, invece, utilizzate per realizzare il disegno costituzionale in materia di promozione della famiglia, in attuazione di quanto sancito dall'articolo 31 della Costituzione. A suo avviso, poi, non si può eludere il problema dando un riconoscimento pubblico alle convivenze senza però equipararle, quanto al godimento dei diritti sociali, alla famiglia. Infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che gli Stati membri sono liberi di dare o meno un riconoscimento pubblico alle

convivenze; ma se il legislatore decide di dare tale riconoscimento, la stessa Corte esige che alle convivenze siano garantiti i benefici propri della famiglia fondata sul matrimonio.

Entrando nel dettaglio del provvedimento, rileva che il comma 1 dell'articolo 1 contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale. Esso afferma che l'unione civile è una specifica – quindi nuova, differente e distinta – formazione sociale, ma ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso. Osserva che, se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Se, invece, la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risiede nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, i commi 1, 11, 12, 13 e 20 dell'articolo 1 della proposta di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza « non sono omologabili al matrimonio ». Qualunque sia l'esegesi, l'esito è il contrasto con la Costituzione. La sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che la legislazione in materia di matrimonio non discrimina le coppie di persone dello stesso sesso, che al matrimonio non possono accedere, specificando che esse non sono omologabili al matrimonio: stabilire, quindi, l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa il comma 20 della proposta di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 e dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti

decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse.

Evidenzia, quindi, come la parificazione al coniuge realizzata dal comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge soltanto in favore di colui o di colei che sia parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile). Non vi è alcuna ragionevolezza nel superare l'impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso.

Il comma 20, nel richiamare « quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti », con riferimento all'applicazione all'unione civile della legge n. 184 del 1983, contravviene all'articolo 31 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo e all'articolo 117, primo comma, della Costituzione secondo il quale « La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ». Ricorda che l'Italia ha ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e che gli articoli della medesima convenzione prevedono all'articolo 7 il rispetto dell'interesse superiore del minore, agli articoli 7 e 8 il diritto del minore al legame con i propri genitori e all'articolo 21, in caso di adozione, una verifica della situazione del minore « in rapporto al padre e alla madre ». Al contrario, la normativa dettata dalla proposta di legge in esame non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione di New York. Richiama, inoltre, per un'ap-

plicazione dei principi della citata convenzione di New York da parte della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 117 della Costituzione, la sentenza della medesima Corte costituzionale n. 7 del 2003. Le aperture alla *step child adoption* contenute nella proposta di legge conducono logicamente alla legittimazione, attraverso le norme della stessa, della pratica della cosiddetta maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi – sui quali vi è ampia letteratura – che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa.

Il comma 65 dell'articolo 1 collega alla cessazione della convivenza – anche in assenza di contratto di convivenza –, l'insorgere di un obbligo di prestazione degli alimenti in favore del convivente che non abbia adeguati redditi propri: per questo è violato, a suo avviso, l'articolo 29 della Costituzione che, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosce tanto la libertà di contrarre matrimonio e di assumerne i doveri connessi, quanto quella di non sposarsi, rifiutando tali doveri. Il comma 65 della proposta di legge, invece, a fronte della scelta dei conviventi di non contrarre tra loro alcun vincolo, li sottopone al regime che liberamente hanno escluso per sé.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. — *Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Atto n. 293.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in esame. L'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca una delega al Governo per il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi. Sono individuati numerosi principi e criteri direttivi, che di seguito sono messi in relazione con la disciplina generale prevista dalla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990). Ricorda peraltro che in materia di conferenza di servizi vigono numerose e differenziate discipline di settore.

I principi e criteri direttivi sono dunque i seguenti: ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento; ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa; riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione

del procedimento; certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse; disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza; revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge; definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame; semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la

previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona; differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza; coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies della legge n. 241 del 1990, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini; coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della legge; definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

Fa presente che lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del Governo n. 293 pone alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi. Le principali modifiche possono dirsi: la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate; una partecipazione delle amministrazioni statali alla conferenza di servizi solo

tramite un rappresentante unico per tutte assieme, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela); l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzianti qualificate, prevedendosi che siano queste ultime a doversi muovere per attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

Siffatte modificazioni sono introdotte mediante novelle che riscrivono gli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (così l'articolo 1 dello schema). Seguono disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi, in materia di: edilizia (articolo 2); sportello unico per le attività produttive (articolo 3); autorizzazione unica ambientale (articolo 4); valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale il corpo delle norme ambientali contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 5); autorizzazione paesaggistica (articolo 6). Infine lo schema reca una disposizione transitoria – relativa all'affidamento in concessione di lavori pubblici – in attesa si perfezioni il recepimento di direttiva dell'Unione europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (articolo 7). L'ultimo articolo dello schema (articolo 8) contiene una clausola di coordinamento.

L'articolo 1 individua « tipi » riconducibili a quattro figure di conferenza di servizi: istruttoria; decisoria; preliminare e relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

La conferenza istruttoria è volta ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, in uno o più procedimenti connessi. È, in sostanza, una modalità di partecipazione al procedimento di più amministrazioni, cui sia affidata la cura di interessi pubblici. Ne tratta, del novellato articolo 14 della legge n. 241 quale prospettato dallo schema in esame, il comma

1. Esso rifonde le previsioni recate dai commi 1 e 3 di quell'articolo 14 quale sinora vigente. Rispetto a siffatta disciplina, e riguardo l'iniziativa della conferenza istruttoria – ossia la facoltà (che è discrezionale dunque) di sua indizione – il novellato articolo la imputa maggiormente in capo alla amministrazione precedente. Non è ripetuta infatti la espressa previsione della facoltà di indizione – previa intesa formale – da parte di una delle amministrazioni curatrici dell'interesse pubblico prevalente, là dove si abbiano interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, relativi alle medesime attività o risultati. Permane la previsione che la conferenza possa essere indetta anche dietro richiesta, di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato. La conferenza istruttoria è previsto si svolga sempre in forma semplificata (ossia secondo le modalità definite dal novello articolo 14-*bis*) « o con modalità diverse, definite dall'amministrazione precedente ». Invero, quest'ultima previsione parrebbe porre una discrezionalità organizzativa in capo all'amministrazione precedente (laddove nella generale disciplina vigente della conferenza di servizi – articolo 14-*ter*, comma 1 – è la medesima conferenza, a maggioranza, ad auto-determinare l'organizzazione dei propri lavori). In definitiva, l'amministrazione precedente avrebbe discrezionalità riguardo non solo l'*an* (come è già, dopo la previsione introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010) ma anche il *quomodo* della conferenza istruttoria. Rimane fermo che, dell'amministrazione precedente, il provvedimento finale è atto proprio, di cui essa ha il potere di determinare il contenuto (in altri termini, la decisione permane 'monostrutturata'), riverberandosi la complessità istruttoria piuttosto sulla motivazione dell'atto, scrutabile in sede di vaglio della ragionevolezza dell'agire amministrativo.

Come già l'articolo 14 della legge n. 241 vigente, anche la sua riformulazione ad opera dello schema in esame non disciplina espressamente la partecipazione di soggetti privati alla conferenza istruttoria.

Più in generale (con riferimento dunque non alla sola conferenza istruttoria), potrebbe ricordarsi come tra i principi e criteri direttivi della delega posta dalla legge n. 124 del 2015, figuri (al suo comma 1, lettera *b*) la introduzione di modelli di istruttoria pubblica, per garantire la partecipazione (anche telematica) degli interessati al procedimento – ove si allude alla partecipazione dei soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. È stata la legge n. 69 del 2009 a rivedere la legge sul procedimento amministrativo del 1990 onde « aprire » ai privati la conferenza di servizi, prevedendo l'obbligo di loro convocazione (va da sé, senza diritto di voto) se essi siano proponenti il progetto dedotto in conferenza o concessionari o gestori di pubblici servizi (ove il procedimento incida sulla loro attività). La previsione del 2009 ha dunque legittimato la partecipazione alla conferenza solo di alcune categorie di soggetti, secondo indirizzo riconosciuto dalla dottrina come innovativo e pur restrittivo, dal momento che non estende la partecipazione a soggetti quali i portatori di interessi collettivi o diffusi o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto. Su questo versante, lo schema non sembra dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *b*) nella parte in cui richiama l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

La conferenza decisoria concentra (a fini di velocizzazione) in una sede la collaborazione funzionale di più amministrazioni dotate di poteri decisori, conducendo ad un provvedimento finale che « sostituisce » le determinazioni delle plurime amministrazioni partecipanti. Essa immette dunque su una decisione « pluristrutturata » in quanto sono coinvolte competenze decisionali in capo a più amministrazioni. Ne tratta, del novellato articolo 14 della legge n. 241 quale prospettato dallo schema in esame, il comma 2.

Esso rifonde le previsioni recate dai commi 2 e 4 dell'articolo 14 quale sinora vigente. È confermata l'obbligatorietà di tal tipo di conferenza (e solo tal tipo è obbligatorio, può aggiungersi) allorché l'amministrazione procedente debba acquisire atti di assenso (« comunque denominati », specifica lo schema) da parte di altre amministrazioni (come pareri, intese, concerti, nulla-osta). È introdotta la espressa previsione che tra le « altre amministrazioni » siano da includere i gestori di beni o servizi pubblici (ampliando, si direbbe, la portata del comma 2-ter dell'articolo 14-ter finora vigente). La previsione novellata ha per oggetto l'obbligatoria indizione da parte dell'amministrazione procedente della conferenza decisoria, quando « la conclusione positiva » del procedimento sia subordinata all'acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni. Sembrerebbe derivarne che la previsione di quella conclusione come « positiva » – perché la necessaria acquisizione di atti di altrui consenso inneschi la conferenza decisoria – importi una previa maturazione di un orientamento favorevole da parte dell'amministrazione procedente. Parrebbe conseguire, ad ogni modo, che la conferenza decisoria sia circoscritta all'acquisizione di consensi vincolanti o parzialmente vincolanti (non già pareri, ad esempio). È soppressa la previsione finora vigente che debbano trascorrere vanamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta degli atti di consenso, perché l'amministrazione procedente possa/debba indire la conferenza decisoria. Pertanto, risulta soppresso quel che finora era un presupposto per l'indizione, ossia la formale richiesta, da parte dell'amministrazione procedente, dell'atto di assenso da parte di altra amministrazione, seguita dal vano decorso di trenta giorni (dalla ricezione della richiesta) senza che l'atto di assenso giungesse. Ancora, risultano soppresse le previsioni di una conferenza decisoria « interna » (ossia con partecipazione delle sole amministrazioni pubbliche) facoltativa, non già obbligatoria. Scompare infatti la previsione – che nella norma finora vigente

pone un presupposto per l'indizione di una conferenza decisoria facoltativa – della trasmissione (nei trenta giorni finora previsti) da parte di altra amministrazione di un atto che sia (non già di assenso bensì) di dissenso. Del pari è soppressa la previsione finora vigente della indicibilità (facoltativa) di una conferenza decisoria in assenza di determinazioni (sempre nei trenta giorni, fossero esse di assenso o dissenso) da parte delle altre amministrazioni, nel caso all'amministrazione precedente fosse egualmente consentito di provvedere. In breve, lo schema pare voler più nettamente demarcare una distinzione tra conferenza istruttoria e decisoria, e voler «flessibilizzare» la prima, quanto a modalità di svolgimento; snellire la seconda (con la «decurtazione» dei trenta giorni), centrandola altresì maggiormente sulla decisione ultima (dove la soppressione della conferenza decisoria facoltativa, se «interna»). Viene mantenuta la conferenza decisoria «esterna», ossia da indire quando l'attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso di competenza di diverse amministrazioni pubbliche. Viene mantenuta, per tal tipo di conferenza decisoria, la previsione che sia il privato a poter fare richiesta della sua convocazione. La convocazione spetta ad «una delle amministrazioni competenti»: in tal modo viene modificata la disposizione vigente, la quale invece imputa la convocazione all'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

La conferenza preliminare può essere indetta – è dunque facoltativa, discrezionale, per l'amministrazione competente – quando abbia ad oggetto: istanze o progetti preliminari, di particolare complessità; insediamenti produttivi di beni e servizi. Il carattere «preliminare» si deve alla particolare complessità progettuale ed importa un carattere non decisivo di tale conferenza, ancorché in essa emergano le condizioni alle quali le amministrazioni poi rilascino gli atti di assenso. Per questo riguardo, la conferenza preliminare può dirsi «predecisoria». Ne tratta, del novellato articolo 14 della legge n. 241 quale

prospettato dallo schema in esame, il comma 3. Esso rifonde previsioni recate dall'articolo 14-*bis* quale sinora vigente. Immutato ne rimane l'oggetto (ricordato appena sopra) e l'attivazione dietro richiesta motivata dell'interessato, documentata («corredata», secondo la riformulazione operata dallo schema) dal progetto preliminare o, in assenza di questo, da uno studio di fattibilità. Del pari immutato rimane il termine di svolgimento: trenta giorni dalla richiesta. Ed immutato (oltre all'imputazione degli oneri a carico del richiedente) è il carattere di verifica – antecedente alla presentazione di un'istanza o di un progetto definitivi – delle condizioni per ottenere gli atti di assenso all'istanza o progetto definitivi. Così come rimane immutata la previsione di una modificabilità o integrabilità delle indicazioni fornite in conferenza preliminare, solo se siano emersi successivamente elementi significativi (anche a seguito delle osservazioni sul progetto definitivo rese dagli «interessati» – laddove il testo finora vigente menziona «i privati»). Allorché si tratti di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (anche di origine privata, in questo secondo caso, dunque), la conferenza preliminare si esprime necessariamente sul progetto preliminare. Il suo vaglio è volto ad indicare le condizioni di concedibilità degli atti di assenso. Senza modifiche è dunque qui riprodotto il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241. Si segnala che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca il nuovo Codice dei contratti pubblici, ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare. Andrebbe, pertanto, verificato il contenuto della disposizione in commento alla luce della nuova disciplina (in tal senso si è espresso anche il parere del Consiglio di Stato). Non è di contro riprodotto – sempre in caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico – il secondo e terzo periodo di quel medesimo comma 2. Scompare dunque la spe-

cifica previsione che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute si pronuncino sulle soluzioni progettuali adottate e indichino entro quarantacinque giorni (un termine dunque superiore, rispetto ai trenta giorni della ordinaria conferenza preliminare) le condizioni e gli elementi necessari per ottenere gli atti di consenso sul progetto definitivo – sempre che non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto. Neppure è riprodotta la previsione finora vigente per la conferenza relativa ad opere pubbliche e di interesse pubblico, secondo cui il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni da loro indicate nella conferenza sul progetto preliminare, e convoca una nuova conferenza fra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla trasmissione. E se si tratti di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza sulla base del solo progetto preliminare. Tali previsioni, recate dal comma 5 dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 quale finora vigente, non ricompaiono nello schema.

Quanto alla conferenza su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si tratta di una conferenza cui viene riconosciuta – dal comma 4 del novellato articolo 14 della legge n. 241 quale prospettato dallo schema – una sua specificità. Essa interviene ove si abbia un progetto sottoposto a VIA, per la realizzazione del quale siano necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullatà, assensi comunque denominati. In tali casi la norma prevede lo svolgimento obbligatorio della conferenza di servizi prevista dalla normativa sulla VIA all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conferenza di servizi diviene quindi, in tale caso il luogo necessitato, e non più facoltativo, di acquisizione di tutti gli assensi necessari. Viene infatti eliminata (da parte dell'articolo 5 dello schema

in esame) la parte del citato comma 3 dell'articolo 25 ove si reputava solamente « eventuale » lo svolgimento della conferenza di servizi. La conferenza sul progetto sottoposto a VIA è convocata – prevede lo schema – in modalità sincrona (disciplinata dal novellato articolo 14-*ter*). Essa è indetta entro 10 giorni dalla verifica documentale, condotta dall'amministrazione competente, circa la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori, da parte del proponente. È così introdotto un termine specifico per l'indizione di questa conferenza, laddove la norma vigente prevede un termine specifico solo per la previa verifica documentale (termine, questo, pari a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006). Il termine di conclusione dei lavori della conferenza è il medesimo previsto (dall'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 152) per la conclusione del procedimento, vale a dire 150 giorni dalla presentazione dell'istanza. Rispetto alla disciplina vigente (la quale configura la conferenza in questione come « specie » della conferenza preliminare), lo schema in esame configura la conferenza di servizi per progetti sottoposto a VIA come una conferenza decisoria. Il comma in esame mantiene ferme le disposizioni vigenti per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le infrastrutture strategiche. Si fa notare che nel nuovo testo degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 previsto dallo schema in esame, il comma 4 in esame rimane l'unica disposizione finalizzata a disciplinare lo svolgimento della conferenza di servizi nei casi di progetti sottoposti a VIA. Non vengono infatti riprodotte nello schema in esame le disposizioni del vigente comma 3 dell'articolo 14-*bis*, che disciplinano la conferenza di servizi preliminare nell'ambito della VIA, nonché quelle dei commi 4, 4-*bis*, 5 e 6-*bis* del testo vigente dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, che disciplina i lavori della conferenza di ser-

vizi. Per comprendere il senso delle disposizioni del comma in esame, anche alla luce della mancata riproduzione delle norme testé ricordate, occorre svolgere un'articolata analisi del complesso delle disposizioni, facendo emergere quanto evidenziato nella relazione illustrativa e nei pareri espressi, in particolare dal Consiglio di Stato. La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della norma in esame è quella di « stabilire un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio comunque denominato per l'esercizio di un'attività o la realizzazione di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto. La nuova formulazione prevede l'integrazione dei procedimenti, attraverso l'indizione da parte dell'amministrazione competente al rilascio della VIA di un'unica conferenza di servizi dal carattere decisorio. In questo modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso ».

Il Consiglio di Stato, nell'esame della norma in commento, comincia dalla parte della disposizione ove si stabilisce che « restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ». Secondo il Consiglio di Stato tale disposizione va letta nel senso di limitare l'ambito di applicazione del comma 4 in esame alle sole procedure di VIA di competenza regionale e, di conseguenza, invita il Governo a valutare la possibilità di estendere l'applicabilità del comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali. Il medesimo Consiglio giudica opportuno un intervento sulla norma anche alla luce del fatto che « non si comprende bene quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, in quanto parte di esse è contenuta proprio nell'attuale articolo 14-ter, che si va a sostituire integralmente ». Andrebbe, peraltro, considerato che la disposizione in esame rende in generale obbligatoria la conferenza prevista dal comma 3 dell'articolo 25 del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006. La clausola di salvaguardia in oggetto, pertanto, potrebbe essere finalizzata a garantire l'applicazione della disciplina in materia di VIA contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), essendo questa attuativa della corrispondente disciplina dell'UE.

Il Consiglio di Stato si sofferma inoltre, sulla mancata riproposizione, nello schema in esame, delle disposizioni dettate dai commi 4, 4-bis e 5 del testo vigente dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che, ad avviso del Consiglio, delineano un meccanismo chiaro ed efficace sotto almeno quattro profili: nel « far confluire le procedure di VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) all'interno della conferenza di servizi (secondo il principio secondo cui « se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi », riferibile certamente anche alla VIA statale) ». Al riguardo, andrebbe, peraltro, considerato che la nuova disciplina configurata dallo schema in esame sembra prevedere un'integrazione tra il procedimento di VIA e quello principale, mentre l'attuale comma 4 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 parrebbe applicabile nell'ambito di una conferenza di servizi « a valle » del procedimento di VIA (la norma prevede che « la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima »). Occorre altresì ricordare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di mancata emanazione nei termini del provvedimento di VIA, che vengono richiamati dal comma 6-bis del testo vigente dell'articolo 14-ter; nel semplificare una fase del procedimento « nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a VAS, i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA » (comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990). Andrebbe, peraltro, in proposito considerato che l'integrazione dei proce-

dimenti di VIA e VAS è prevista dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare si ricorda l'articolo 10, comma 5, secondo cui nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, e l'articolo 19, comma 2, secondo cui per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato; nel prevedere che « per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto » (comma 4 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990). Il Consiglio di Stato osserva in proposito che « non si comprende perché debba venir meno la possibilità che l'amministrazione possa far eseguire le attività istruttorie da altri organismi – ad es. gli istituti universitari – ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta ». In proposito, andrebbe, peraltro, considerato che l'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 14-ter sembra consentire all'amministrazione di far eseguire l'istruttoria a terzi, addebitando i costi al committente; nel chiarire che « nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, all'amministrazione dell'ambiente non possono più applicarsi le disposizioni sul dissenso qualificato (che difatti si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità) ». In proposito, una prima dottrina evidenzia che la mancata riproduzione della disposizione di cui all'articolo 14-ter, comma 5, versione attualmente vigente,

secondo cui, in caso di VIA positiva « a monte » del procedimento, nella conferenza « a valle » i dissensi espressi in materia di tutela del paesaggio non possono essere più riproposti: e ciò dal momento che la VIA assorbe anche simili valutazioni, potrebbe rivelarsi di un certo peso, atteso che il nuovo articolo 14, comma 4, fa salvi i procedimenti statali in merito alla persistente distinzione tra procedimento VIA (svolto presso la commissione statale che opera al Ministero Ambiente) e procedimento autorizzatorio che si effettua successivamente, ossia una volta acquisita la VIA, di solito presso il Ministero sviluppo economico (es. rigassificatori, metanodotti, centrali elettriche, perforazioni marine per ricerca petrolio, etc.) o infrastrutture. In tal caso, pertanto, la clausola in base alla quale « restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale », per la quale si è sopra rilevata la necessità di un chiarimento circa la portata, è interpretata quale salvaguardia dei procedimenti in corso. Oltre alle osservazioni sulla clausola che mira a lasciar ferme « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale », andrebbe chiarito il significato dell'ulteriore clausola di salvaguardia contenuta nel comma in esame, che lascia ferma « la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi ».

Il Consiglio di Stato osserva che il richiamo alla speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche non appare corretto, essendo « in via di superamento normativo », poiché « lo schema del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (articolo 200 e seguenti) mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda la procedura di VIA (conforme, del resto alla legge di delega n. 11 del 2016, articolo 1, comma 1, lettera sss) ».

Quanto al nuovo articolo 14-*bis* della legge n. 241, l'intestazione è: « conferenza semplificata ». Questo articolo novellato disciplina l'organizzazione dei lavori della conferenza decisoria – e di quella istruttoria, qualora per quest'ultima l'amministrazione precedente non abbia definito modalità di svolgimento diverse (così, mediante rinvio, prevede per la conferenza istruttoria il novello articolo 14, comma 1, innanzi sunteggiato). L'articolo 14-*bis* dello schema rifonde alcune disposizioni dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 quale finora vigente (lo « slittamento » di numerazione a 14-*bis* nello schema si ha perché l'articolo 14-*bis* della legge n. 241 quale finora vigente, relativo alla conferenza preliminare, è rifiuto nello schema entro l'articolo 14, e dunque qui scompare quale articolo autonomo). Lo snellimento è perseguito lungo alcune direttrici, corrispondenti ad altrettanti criteri di delega resi dalla legge n. 124 del 2015: riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; semplificazione dei lavori – anche attraverso un obbligo di convocazione e svolgimento con strumenti informatici o con l'istruttoria da parte dell'amministrazione precedente condotta in modalità telematica asincrona (rispettivamente lettere *c*) ed *h*) dell'articolo 2, comma 1 della legge delega n. 124). Ebbene, il comma 1 del novellato articolo 14-*bis* prevede che la conferenza decisoria si svolga in forma semplificata e in modalità asincrona. Solo per alcuni casi di maggiore complessità, la conferenza si svolge in modalità sincrona (ne trattano i commi 6 e 7).

Le comunicazioni avvengono (esclusivamente) mediante utilizzo di posta elettronica o in cooperazione applicativa. È previsto – dal comma 2 – un termine per la indizione della conferenza semplificata, pari a cinque giorni (decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è di iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda). Nella disciplina vigente invece il termine previsto è per la prima riunione (non l'indizione, dunque)

della conferenza, ed è termine più esteso: quindici giorni (che divengono trenta giorni nei casi di maggiore complessità). Sono soppressi (rispetto al testo dell'articolo 14-*ter* finora vigente) il termine di necessario preavviso (cinque giorni) per la prima riunione nonché la possibilità per le amministrazioni di 'contrattare' una nuova data per la prima riunione, e per l'amministrazione dei beni culturali di ottenere una posticipazione di essa. In breve, telematizzazione e asincronia portano a superare le norme attualmente vigenti della legge n. 241 che disciplinano puntualmente le procedure e i termini per la convocazione della riunione (suo articolo 14-*ter*, comma 2). Della legge n. 241, peraltro, è soppresso altresì l'obbligo (introdotto dal legislatore del 2009) di convocazione in seno alla conferenza dei soggetti (senza diritto di voto) proponenti il progetto (è l'attuale comma 2-*bis* dell'articolo 14-*ter*). Dalle disposizioni ora illustrate sembra, pertanto, che nella nuova disciplina della conferenza semplificata assuma valore centrale il principio di speditezza e certezza della decisione. Non è riprodotta la previsione del vigente articolo 14-*ter*, comma 2-*ter*, in base alla quale è possibile (non obbligatoria) la partecipazione (senza diritto di voto) dei concessionari e dei gestori di pubblici servizi, ove il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti o avesse effetto, diretto o indiretto, sulle loro attività.

Si è ricordato, per quanto riguarda i « gestori di beni o servizi pubblici », come essi siano (dall'articolo 14, comma 2, dello schema) annoverati tra le « altre amministrazioni », partecipanti alla conferenza decisoria. Parrebbe però differente l'ambito della previsione partecipativa – si noti, senza diritto di voto – prevista dal comma 2-*ter* dell'articolo 14-*ter* finora vigente, con quello « inclusivo » del novello articolo 14, comma 2 or citato. È soppressa altresì la previsione dell'ultimo periodo del medesimo comma 2-*ter*, circa la partecipazione in conferenza, del pari senza diritto di voto, anche delle amministrazioni preposte alla gestione di even-

tuali misure pubbliche di agevolazione. L'organizzazione dei lavori è imputata all'amministrazione precedente anziché all'auto-determinazione della conferenza medesima. È dunque l'amministrazione precedente che comunica – oltre all'oggetto della determinazione da assumere, all'istanza con la relativa documentazione, oppure le credenziali per l'accesso telematico a quanto sia utile ai fini dello svolgimento del procedimento (così, con maggior puntualità e specificazione rispetto alla disciplina vigente, ancora il comma 2) – il termine (tassativo, non superiore a quindici giorni) entro cui le amministrazioni coinvolte possano chiedere integrazioni documentali e chiarimenti non desumibili da documenti già in possesso dell'amministrazione né « direttamente acquisibili » presso altre pubbliche amministrazioni. La disciplina finora vigente prevede che tale richiesta di informazioni e dati possa essere mossa una volta sola dall'amministrazione. La previsione non è riprodotta nello schema, che privilegia la perentorietà del termine. Soprattutto, non già frutto di codeterminazione da parte delle amministrazioni partecipanti in conferenza bensì di esclusiva determinazione da parte dell'amministrazione precedente è la fissazione del termine (« perentorio », non superiore a quarantacinque giorni) perché le amministrazioni coinvolte esprimano le loro determinazioni (in assenza delle quali, si dà per acquisito il loro silenzio-assenso). A tale termine per l'espressione delle altrui determinazioni, si riconnette il termine (i successivi cinque giorni) di conclusione del procedimento, da parte dell'amministrazione precedente mediante la determinazione motivata di conclusione della conferenza (la quale determinazione « sostituisce » il provvedimento, o il suo diniego).

Pertanto, lo svolgimento della conferenza (che è in modalità asincrona) può protrarsi per un massimo di sessantacinque giorni, termine ultimo per la determinazione motivata di sua conclusione. È lasso temporale considerato dal momento dell'inizio del procedimento o del ricevimento della domanda in caso di procedi-

mento ad istanza di parte. Se si tiene conto del termine di indizione (cinque giorni), si ha che l'ordinario svolgimento del ciclo decisionale in conferenza di servizi sia delimitato nel perimetro di settanta giorni. Di contro, la disciplina vigente stabilisce un termine per la prima riunione, che può dilatarsi fino a quindici giorni (o trenta giorni su richiesta di autorità di tutela del patrimonio culturale); e prevede un termine per i lavori in conferenza, fino a novanta giorni. Si tratta dunque di un lasso temporale più ampio, che lo schema riduce (secondo principio presente nella legge delega). Peraltro, è mantenuto un termine di novanta giorni per l'espressione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte, quando queste siano preposte alla tutela degli interessi 'sensibili' (ossia tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini).

I commi 3 e 4 hanno per oggetto la formulazione del dissenso in conferenza. Viene ribadito il principio che il dissenso trovi nella conferenza l'unico « luogo » di espressione (salva la tutela giurisdizionale con l'impugnazione). Una espressione del dissenso successiva ad essa (cd. dissenso « postumo ») permane preclusa. L'amministrazione che taccia (o non si esprima nel termine assegnato) è intesa come assenziente, incondizionatamente – salvo il caso che la normativa europea prescriva l'adozione di provvedimenti espressi (è ora introdotto come specificazione). Viene ribadito che il dissenso debba essere collaborativo e propositivo, vale a dire congruamente motivato (tale deve essere anche l'assenso invero, secondo lo schema) e con indicazione delle condizioni per il suo superamento. Siffatta indicazione (introduce come previsione lo schema) deve risultare chiara e analitica, e specificare se sia attinente ad un vincolo normativo ovvero ad una valutazione discrezionale per la miglior tutela dell'interesse pubblico. Il silenzio assenso si ha quando l'amministrazione non si esprima, o non lo faccia entro il termine perentorio assegnato, o non motivi congruamente, o non indichi (ed in modo chiaro e analitico) le

condizioni e modifiche per il venir meno del dissenso. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, e dei dipendenti al suo interno verso essa, per l'assenso reso (quale ne sia la forma di espressione) o per la mancata espressione di dissenso. Siffatta previsione riprende quanto introdotto nel 2010 nell'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge n. 241.

In materia di silenzio assenso, criterio direttivo della delega (articolo 2, comma 1, lettera g)) è la previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni che entro il termine dei lavori della conferenza non si siano espresse nelle forme di legge. La fattispecie è « coperta » – per il caso non già di dissenso espresso da altra amministrazione interessata bensì di mancata espressione di un suo orientamento o volontà, sia essa di assenso o di dissenso – dall'articolo 14-ter, comma 7, finora vigente della legge n. 241, per un riguardo ossia l'effetto del silenzio. Quella disposizione ha reso generale una configurazione del silenzio quale silenzio-assenso ai fini (endoprocedimentali) dei lavori della conferenza (ossia: se l'amministrazione è silente, si considera acquisito il suo assenso) (e secondo l'articolo 14-quater, comma 1 finora vigente della legge n. 241, per converso, perché il dissenso abbia rilevanza nel procedimento, esso deve essere manifestato, appunto in sede di conferenza).

Si ricorda che l'articolo 14-ter, comma 7, finora vigente espressamente esclude dal silenzio assenso i provvedimenti di VIA, VAS e AIA. Lo schema in esame, invece, sembra ricondurre entro il perimetro del silenzio assenso non il provvedimento definitivo di VIA, VAS o AIA, bensì l'espressione di pareri all'interno della Conferenza di servizi nell'ambito di un procedimento di VIA, VAS o AIA, che dovrà comunque terminare con un provvedimento espresso, in linea con le disposizioni normative nazionali ed europee di settore e con il disposto dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 e con il comma 4 in esame, ove si fanno salvi « i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Il cri-

terio di delega sul silenzio assenso (nella disposizione citata della legge delega n. 124) investe anche le amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico, dell'ambiente. Peraltro, per i procedimenti ad istanza di parte l'articolo 20 della legge n. 241 prevede che le disposizioni lì contenute sul silenzio assenso non si applichino agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità. Parrebbe suscettibile di approfondimento quale raccordo si instauri tra la disciplina del silenzio assenso che si verrebbe ad introdurre con lo schema, e la disciplina dettata dall'articolo 20 della legge n. 241. In particolare, sembrerebbe che l'articolo 14-bis in esame riguardi le determinazioni nell'ambito della conferenza di servizi, mentre l'articolo 20 il provvedimento finale destinato al soggetto che ha presentato l'istanza di autorizzazione. Scaduto il termine (massimo quarantacinque giorni) per l'espressione da parte delle amministrazioni coinvolte delle loro determinazioni, l'amministrazione adotta (entro il termine di cinque giorni) la decisione definitiva – o più esattamente, la « determinazione motivata di conclusione del procedimento », la quale vale da momento terminale della conferenza e da provvedimento conclusivo. Siffatta determinazione – prevede il comma 5 – è positiva, allorché siano stati acquisiti gli atti di assenso non condizionato (anche nella forma di silenzio-assenso) oppure siano state ricevute indicazioni, quali condizioni dell'assenso, accoglibili (sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate) senza mutare in modo sostanziale la decisione oggetto della conferenza. La determinazione di conclusione del procedimento è invece negativa, quando siano stati acquisiti atti di dissenso non superabili, ad avviso dell'amministrazione procedente. Fuori dell'assenso incondizionato o del dissenso insuperabile raccolti in conferenza semplificata, che fungono da presupposto per la conclusione

dei lavori in conferenza nonché del procedimento, l'amministrazione procedente deve procedere alla convocazione di una conferenza simultanea (oggetto della disciplina del successivo novello articolo 14-ter). Dunque quando la conferenza « semplificata » non giunga ad univoca ed inequivoca determinazione, essa immette su una conferenza « simultanea », da svolgersi entro dieci giorni dallo scadere del ricordato termine (massimo quarantacinque giorni) previsto per la comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte. Così il comma 6. È, questa, una conferenza « simultanea » obbligatoria. Ed è « appendice » dei lavori della conferenza « semplificata ».

La conferenza « simultanea » è di contro facoltativa, ed alternativa a quella « semplificata », allorché l'amministrazione procedente — è quanto prevede il comma 7 — ritenga da subito la determinazione da assumere di particolare complessità, ovvero ne sia richiesta motivatamente dalle altre amministrazioni o dal privato interessato. In tali casi, i medesimi termini previsti per lo svolgimento della conferenza « semplificata » si applicano alla conferenza « simultanea ». Il nuovo articolo 14-ter della legge n. 241. L'intestazione dell'articolo è: « conferenza simultanea ». Se tratto connotante della conferenza semplificata è l'asincronia della partecipazione delle amministrazioni coinvolte; della conferenza « simultanea » è, invece, la sincronia e contestualità di tale partecipazione. Uno dei principi e criteri direttivi della legge delega (v. lettera i) dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 124 del 2015) è dato del resto dalla differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza di servizi, secondo il principio di « proporzionalità », con riunioni in presenza solo per i procedimenti complessi. La « presenza » peraltro può svolgersi anche in via telematica (così il comma 1 di questo articolo dello schema).

La conduzione della conferenza 'a distanza' mediante le tecnologie della comunicazione moderna ha fatto la sua comparsa con la legge del 2005, che ha pre-

visto la convocazione e svolgimento avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. La legge del 2009 ha ulteriormente novellato la legge n. 241, prevedendo che lo svolgimento possa avvenire per via telematica (cd. teleconferenza). I lavori della conferenza « simultanea » debbono concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di riunione (non occorre ripetere ogni volta che rimane fermo il termine finale di conclusione del procedimento). Così il comma 2. La partecipazione di ciascuna amministrazione alla conferenza avviene mediante un unico rappresentante (comma 3). E prevede il comma 4 che qualora la partecipazione coinvolga amministrazioni sia statali sia non statali, le prime sono rappresentate da un unico soggetto, abilitato ad esprimere l'univoca definitiva posizione del complesso delle amministrazioni statali, che ne rimangono vincolate. Le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi 'sensibili' (beni culturali, ambiente, sanità, pubblica incolumità) rendono a tale rappresentante unico l'eventuale proprio dissenso. Il rappresentante unico è nominato (anche preventivamente, per materie o per lassi temporali) dal Presidente del Consiglio — o dal dirigente dell'ufficio territoriale del Governo quando « si tratti soltanto di amministrazioni periferiche ». Anche la Regione o l'ente locale coinvolto partecipa con un rappresentante unico, secondo modalità di designazione (e di coinvolgimento degli enti ed organismi afferenti il proprio livello territoriale) autonomamente definite (comma 5).

Siffatte previsioni vanno poste a fronte col criterio di delega posto dall'articolo 2 della legge n. 124 più volte citata, ove figura (suo comma 1, lettera e)) la previsione di una disciplina della partecipazione ai lavori della conferenza, finalizzata a: « garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate »; « prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'ufficio territoriale dello

Stato». Conclusi i lavori della conferenza « simultanea » (o spirato il termine, massimo di quarantacinque giorni, per il loro svolgimento), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che vale provvedimento. Tale determinazione è assunta sulla base delle « posizioni prevalenti » espresse dai rappresentanti delle amministrazioni – specifica il comma 6. La legge delega infatti (articolo 2, comma 1, lettera l)) ha previsto una revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione (a seguito del dibattito parlamentare, che ha inciso sull'originario disegno di legge) della prevalenza delle posizioni espresse. Si tratta di un profilo saliente quale il meccanismo di superamento dei dissensi – e tanto più rilevante, dopo che si è riconosciuta alla determinazione finale della conferenza valore provvedimentale. Ed invero, il principio di maggioranza fu previsto dal legislatore (con la rivisitazione condotta dalla legge n. 340 del 2000), talché si dispose che la determinazione di conclusione del procedimento dovesse avvenire sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. Ma il legislatore del 2005 abrogò tale disposizione, talché il finora vigente articolo 14-ter, comma 6-bis (rivisitato altresì nel 2010) della legge n. 241 viene a prevedere che l'amministrazione procedente, conclusa la conferenza (o scaduti i termini), adotta (a meno che si tratti di VIA statale: ma su questo riguardo incide ora lo schema) la determinazione (motivata) « valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede ».

In altri termini, vige un principio di maggioranza « temperato », improntato non a criterio meramente numerico e quantitativo bensì al criterio della prevalenza, riferita alla rilevanza « qualitativa » delle attribuzioni di ciascuna amministrazione nella questione trattata in conferenza. In breve, l'indirizzo legislativo, acquisito dal 2005 ad oggi, pare teso ad un superamento della decisione meramente « a maggioranza ». Ancora il comma 6

prevede che l'amministrazione che alla conferenza « simultanea » non partecipi, o non esprima la sua posizione, od ometta di motivare il suo dissenso, si intende aver reso un consenso incondizionato. Si ricorda in proposito che criterio direttivo di delega è la precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, « in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso » (articolo 2, comma 1, lettera l) della legge n. 124. Il nuovo articolo 14-quater della legge n. 241 ha per oggetto la decisione della conferenza di servizi. Ribadisce il contenuto decisorio ed il valore provvedimentale della determinazione motivata di conclusione della conferenza (cfr. l'articolo 14-ter, comma 6-bis, finora vigente). La determinazione motivata di conclusione della conferenza pertanto sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni – nonché dei gestori di beni e servizi interessati, specifica il comma 1. Il comma 2 vincola alla previa partecipazione alla conferenza (o comunque espressione nei termini) l'esperibilità per le amministrazioni dissenzienti di una richiesta (congruamente motivata) – « sollecitazione », nel testo della schema – all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela (revoca od annullamento d'ufficio). Il comma 3 concerne l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Essa è immediata, in caso di approvazione unanime.

Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti ed all'espressione di dissensi qualificati, l'efficacia è sospesa, finché non risulti esperimento il rimedio « compositivo » disciplinato dal novello articolo 14-quinquies. Quanto al nuovo articolo 14-quinquies della legge n. 241, esso ha per oggetto i rimedi per le amministrazioni dissenzienti. Si tratta dunque degli effetti del dissenso, espresso in conferenza da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati. Tali interessi sono – ribadendo la disposizione vigente, recata dall'attuale articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241 – la tutela ambientale, paesaggisti-

co-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute, della « pubblica incolumità » (quest'ultima aggiunta dal legislatore nel 2005: donde, a seconda della concreta situazione, l'esprimibilità di dissenso qualificato da parte di forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, eccetera). Ebbene, il comma 1 prevede che quelle amministrazioni, portatrici di un interesse riconosciuto dalla legge come particolarmente sensibile e qualificato, possano muovere opposizione (a condizione si siano già espresse, tempestivamente e con congrua motivazione, in sede di conferenza, emerge dall'insieme delle disposizioni dello schema) avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza. È introdotto il termine di dieci giorni (dall'adozione di quella determinazione motivata) perché l'opposizione sia esperibile. L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3).

Analoga opposizione (parrebbe di intendere, nel medesimo termine di dieci giorni) può essere espressa dalle Regioni e Province autonome – del pari a condizione che si siano già espresse con motivato dissenso nella conferenza (comma 2) –. Il Presidente del Consiglio, il quale riceve l'opposizione, non è organo decisivo bensì di impulso alla composizione degli interessi. Esso infatti indice – entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione – una riunione cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza, in primis le amministrazioni dissenzienti. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano proposte per conseguire una proposta condivisa. Se si raggiunga l'accordo, la soluzione rinvenuta è volta a sostituire a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza. Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi – disciplinato dal comma 4 – può avere a sua volta una ulteriore « coda », allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali au-

tonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta – entro i successivi quindici giorni – una seconda riunione (comma 5). Nel caso in cui le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente. Qualora invece l'intesa non si consegua, viene ad attivarsi – entro i successivi quindici giorni – il « giudizio » ultimo sulla questione reso dal Consiglio dei ministri (il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata).

Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) acquista efficacia in via definitiva. Il Consiglio dei ministri può comunque adottare una deliberazione « con contenuti prescrittivi », la quale sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza. Così il comma 6. Le sue previsioni importano una riduzione dei tempi di svolgimento ed esaurimento della vicenda innescata dall'opposizione di un'amministrazione esprimente un dissenso qualificato.

Figura tra i principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 124 del 2015 (suo articolo 2, comma 1, lettera o)) il coordinamento delle disposizioni generali dettate in materia di conferenza di servizi dalla legge n. 241 del 1990 (sono i suoi articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies) con la normativa di settore che preveda lo svolgimento della conferenza. Può valere ricordare come la normativa di settore talora faccia rinvio alle disposizioni della legge n. 241 – ciò che può dirsi avvenga per ambiti quali lavori pubblici (articolo 97 del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice degli appalti), beni culturali e ambientali (articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio), edilizia (articolo 5, comma 4 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), espropriazioni (articoli 10 e 52-quater del testo unico di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001), valorizzazione immobili pubblici (articolo 1 della legge n. 136 del 2001), insediamenti produttivi (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988). Ma talora la normativa di settore pone previsioni a sé stanti, rispetto alla disciplina della conferenza posta dalla legge n. 241, in ambiti non marginali quali alcune procedure ambientali previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (ad esempio circa le autorizzazioni relative ad impianti di smaltimento dei rifiuti), l'insediamento di grandi strutture di vendita (articolo 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998), procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, codice delle comunicazioni elettroniche).

Lo schema di decreto legislativo in esame pone specifiche previsioni di raccordo con la normativa di settore, per alcune materie. Si fa notare che l'articolo 27 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) contiene una serie di richiami agli articoli vigenti della legge n. 241 del 1990, oggetto di modifica da parte dello schema in esame. In particolare il comma 3 dell'articolo 27 fa, ad esempio, riferimento al vigente comma 3-*bis* dell'articolo 14-*bis*, che però non trova corrispondenze nel nuovo testo previsto dallo schema in esame. Appare quindi necessario un intervento di coordinamento. Lo stesso dicasi per l'articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al testo unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001). Una prima modifica, prevista dal numero 1) della lettera *a*), prevede che lo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisca necessariamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tramite conferenza di servizi. Viene infatti soppressa quella parte del comma 3

dell'articolo 5 del Testo unico sull'edilizia che consentiva allo sportello unico per l'edilizia, in alternativa all'espletamento di una conferenza di servizi, di provvedere all'acquisizione diretta.

In proposito il Consiglio di Stato chiede di valutare se le modifiche apportate dall'articolo in esame risultino pienamente coerenti « con l'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990 (per come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2015). Più in dettaglio, si chiede di valutare se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato articolo 17-*bis* (in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) ». Il successivo numero 2) della lettera *a*) sopprime quella parte della lettera *g*) del comma 3 che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, rimanda alle disposizioni del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), e che quindi derogherebbe alla nuova disciplina introdotta dallo schema in esame, che detta specifiche disposizioni atte alla gestione delle situazioni in cui viene manifestato il dissenso da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il numero 1) della lettera *b*) interviene sulla parte del comma 3 dell'articolo 20 del Testo unico sull'edilizia (che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire) relativa all'acquisizione degli atti di assenso e dei pareri necessari, rinviando alla nuova disciplina prevista dall'articolo 1 dello schema in esame. Le modifiche operate consistono in un adeguamento del Testo unico sull'edilizia alle nuove norme in esame, a cui viene fatto rinvio. Si osserva, in proposito, che andrebbe valutata l'esigenza di chiarire la ratio della soppressione anche delle parole « valutata la conformità del pro-

getto alla normativa vigente », atteso che il rinvio a tale normativa sembrerebbe implicare valutazioni non inerenti alla procedura della conferenza di servizi, ma riguardanti la coerenza con la disciplina in materia edilizia.

I successivi numeri 2) e 5) abrogano, rispettivamente, i commi 5-*bis* e 9 dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che dettano disposizioni che si configurerebbero come derogatorie della nuova disciplina prevista dall'articolo 1 dello schema in esame. Il comma 5-*bis* disciplina infatti i casi in cui deve essere indetta la conferenza di servizi e le modalità per il suo svolgimento. Il successivo comma 9, invece, riguarda il caso di immobili sottoposti a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, e disciplina, tra l'altro, la gestione del dissenso, eventualmente manifestato in conferenza di servizi. I numeri 3) e 4) apportano modifiche di coordinamento formale.

L'articolo 3 dello schema reca modifiche alla disciplina sullo *sportello unico per le attività produttive* (SUAP), nella parte in cui su di essa impatta il meccanismo della conferenza di servizi.

L'articolo 3 citato prevedeva che, in caso di diniego del titolo autorizzatorio richiesto mediante lo sportello unico, il privato potesse richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale facoltà, grazie al comma 1, viene meno mediante la soppressione del relativo periodo, all'interno della norma che autorizzava l'emanazione del regolamento n. 160. Ciò avviene in ragione delle novelle che il comma 2 apporta proprio all'articolo 7 del regolamento in questione (così determinandosi una intersecazione di disposizioni regolamentari e modificazioni di rango legislativo, così operando in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge,

al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi).

Come esso è attualmente strutturato, il SUAP, verificata la completezza della documentazione, entro trenta giorni adotta il provvedimento conclusivo (decorso il termine di 30 giorni o quelli più brevi previsti da leggi regionali) ovvero indice una conferenza di servizi. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore.

A fronte di quest'indizione facoltativa, già attualmente era previsto l'obbligo di convocare conferenza di servizi nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Le novelle apportate rendono invece sempre obbligatoria l'indizione della conferenza, quando non si versa nel caso di adozione del provvedimento conclusivo. Viene quindi meno la possibilità che essa derivi dall'istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia e la casistica prima derogatoria ora confluisce nella nuova disciplina generale; nella stessa logica, si dispone anche l'abrogazione della norma secondo cui tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. Infine, l'assunzione del provvedimento conclusivo del procedimento — che è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste — dovrà avvenire nei termini di cui all'intera disciplina della conferenza di servizi (e quindi degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241).

L'articolo 4 reca due modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno della disciplina dell'AUA (autorizzazione unica am-

bientale) dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013. La lettera *a)* prevede una modifica consequenziale alle disposizioni correttive dettate dall'articolo 3 in merito allo SUAP, che rende obbligatoria, e non più solo eventuale, l'indizione della conferenza di servizi. La lettera in esame, pertanto elimina la parte del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, che fa salva la facoltà di indire la conferenza di servizi prevista per le determinazioni dello SUAP, essendo tale ultima conferenza divenuta obbligatoria. La lettera *b)* sopprime invece l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, che contiene norme che derogano alla disciplina generale in materia di conferenza di servizi al fine di consentire ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza di servizi, tramite la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso.

Tale periodo prevede infatti che i soggetti competenti in materia ambientale, che esprimono parere positivo, possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Si fa notare che l'articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 contiene, nella parte non abrogata, riferimenti ai commi 6-*bis* e 8 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame. Appare quindi opportuno valutare l'esigenza di un intervento di coordinamento.

L'articolo 5 reca alcune modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno del cd. Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Le lettere *a)*, *b)* e *d)* recano modifiche di coordinamento formale, mentre la lettera *c)* contiene una modifica finalizzata ad adeguare la dispo-

sizione dettata dall'articolo 25, comma 3, del Codice, al nuovo dettato dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 previsto dallo schema in esame. Tale comma 4 prevede infatti che la conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del Codice, debba sempre essere svolta. Di conseguenza viene abrogata quella parte del citato comma 3 che configura come «eventuale» tale conferenza di servizi. Si rinvia per approfondimenti al commento relativo al comma 4 dell'articolo 14 introdotto dall'articolo 1 del presente schema.

L'articolo 6 contiene alcune disposizioni atte a coordinare le disposizioni dei nuovi articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, introdotti dallo schema in esame, con le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il comma 1 prevede che, nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione precedente effettua la comunicazione prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (con la quale viene comunicata alle amministrazioni interessate l'indizione della conferenza, il relativo oggetto e i termini della medesima): all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se diversa dall'amministrazione precedente; e anche al sovrintendente che deve esprimere il parere previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 2 disciplina il caso in cui l'amministrazione precedente sia competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In tal caso viene stabilito che la documentazione richiesta dall'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 241 del 1990, per l'espletamento della conferenza di servizi, include la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento da trasmettere al soprintendente ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 3 è finalizzato a garantire il rispetto del termine, stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per

l'espressione del parere da parte del sovrintendente. Il comma in esame stabilisce infatti che, nell'ambito della conferenza di servizi, come disciplinata dalle nuove norme previste dallo schema in esame, il sovrintendente esprime comunque il proprio parere (previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004) entro il termine fissato dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990), che in questo caso non può essere inferiore a 45 giorni. In pratica, quindi, l'amministrazione procedente che trasmette la comunicazione dovrà fissare il citato termine nell'intervallo compreso tra un minimo di 45 giorni e un massimo di 90 giorni. Il termine di 45 giorni è infatti previsto dall'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004, secondo cui il sovrintendente rende il proprio parere (limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifiche prescrizioni d'uso) entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti.

L'articolo 14-bis, come riscritto dall'articolo 1 dello schema in esame stabilisce che, nell'indire la conferenza di servizi, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate « il termine perentorio, comunque, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni » (lettera c) del comma 2). Si richiama in proposito l'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui la norma in esame dovrebbe « essere coordinata con quanto disposto dall'arti-

colo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, laddove si prevede che il sovrintendente renda il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti (comma 8) e che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che il sovrintendente abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (comma 9) ». Il Consiglio di Stato reputa opportuno che le « scansioni temporali dei due procedimenti siano tra loro armonizzate e, per altro verso, che si debba scongiurare il rischio che il parere del sovrintendente possa essere espresso a ridosso dello spirare del termine di conclusione della conferenza ».

L'articolo 7 detta una disposizione transitoria nelle more del recepimento della direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE). Si ricorda che, successivamente alla trasmissione del presente schema di decreto, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 50 del 2016, di recepimento. Ciò premesso, la norma (nelle citate more), dispone che, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni dall'avvio del procedimento fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA. Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. Si tratta di una disposizione che riproduce quella attualmente prevista (non come norma transitoria ma a regime) dal testo vigente dell'articolo 14, comma 5, della legge 241 del 1990.

L'articolo 8 reca mera previsione di coordinamento, circa i rinvii nello schema alla legge n. 241 del 1990, da intendersi riferiti beninteso al testo della legge quale novellato dal medesimo schema di decreto legislativo. Non sono presenti, nello schema, previsioni specifiche relative alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Atto n. 291.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede chiarimenti al Governo sulle modalità di attuazione della delega in esame, non comprendendo il motivo di prevedere il ricorso a più decreti legislativi in luogo di un unico provvedimento, che, a suo avviso, sarebbe stato auspicabile anche in un'ottica di semplificazione. Fa notare che il fatto di distinguere la disciplina di carattere generale da quella connessa alla sua concreta attuazione potrebbe determinare disequaglianze nelle prassi applicative a seconda della zona territoriale.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI osserva che il provvedimento in esame è volto a stabilire la cornice normativa generale su cui andrà innestata una disciplina successiva più particolareggiata che, tuttavia, considerata la complessità della materia, richiede più tempo per essere elaborata. Si tratta, infatti, di realizzare un vero e proprio codice delle procedure amministrative applicabili, al fine di segnare il percorso amministrativo da seguire nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Fa notare che tale complessa normativa va definita in accordo con i comuni, attesa l'esigenza di definire modelli standardizzati nell'ambito di numerosi procedimenti amministrativi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede al rappresentante del Go-

verno se la definizione di tale normativa si stia svolgendo anche con il concorso delle regioni, auspicando che queste ultime, in una logica di leale collaborazione con lo Stato, siano quantomeno sensibilizzate affinché la disciplina adottata, nel rispetto delle rispettive competenze, vada nella direzione tracciata nel provvedimento in esame, evitando spiacevoli intoppi burocratici a livello regionale ai danni degli imprenditori.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI evidenzia che il provvedimento in esame prosegue un percorso già tracciato dal decreto-legge n. 90 del 2015, il quale, all'articolo 24, prevede un percorso di semplificazione amministrativa e di definizione della modulistica *standard* condiviso tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali. Osserva che gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*). Citando l'esempio dei permessi in materia edilizia, fa notare che le regioni hanno già provveduto a recepire la normativa concordata, in un quadro di collaborazione istituzionale rispettoso delle competenze, che coinvolgerà anche i comuni. Osserva, infine, che è allo studio del Governo un ulteriore provvedimento che definirà forme di intervento diretto per le imprese e per i cittadini.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e la sot-

tosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 42 Coppola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*), che sottopone alla riflessione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la commissione dedicherà le sedute convocate per mercoledì 4 e per giovedì 5 maggio alla discus-

sione sulla proposta di testo unificato del relatore. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13.

Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XII, n. 65 Lupi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, osserva che il doc. XXII, n. 65 propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale per accertare e monitorare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con l'intento di proporre soluzioni, anche normative, relative alle problematiche connesse al loro stato. Compito della Commissione è verificare lo stato della sicurezza delle principali città e delle loro periferie. Si tratta di un'indagine che si propone come strumento per l'impostazione dell'azione del Governo nei confronti di una situazione che ha maturato negli anni i caratteri dell'emergenza sociale e che vuole fornire indicazioni concrete per agire, trasformando, come si dice nella relazione illustrativa alla proposta, un problema in una opportunità. Alla base della proposta c'è la consapevolezza che le periferie, associate spesso alla parola degrado, non sono solo abbandono e incuria. Ci sono in esse una ricchezza umana e una potenzialità sociale che vanno riscoperte. Le periferie, come indicato dalla relazione alla proposta, non possono essere riqualificate con progetti calati dall'alto, come è stato per i piani urbanistici e architettonici degli anni settanta del secolo scorso che hanno anzi favorito il processo di emarginazione.

Il doc. XXII n. 65 è costituito da 5 articoli.

L'articolo 1 concerne l'istituzione e le funzioni della Commissione. In particolare il comma 1 ne dispone l'istituzione, mentre il comma 2 individua i seguenti compiti della Commissione di inchiesta: verificare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni sociali e di sicurezza nelle aree a maggiore presenza di stranieri residenti; monitorare lo stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà; monitorare le connessioni tra disagio urbano e radicalismo religioso; individuare gli interventi per favorire l'integrazione sociale, anche sulla base delle esperienze nel territorio; proporre interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicurezza al fine di prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione. Il comma 3 dispone che per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione possa avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia.

L'articolo 2 concerne la composizione e la durata della Commissione. Il comma 1 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente. Il comma 2 stabilisce che il criterio della proporzionalità è previsto anche in caso di eventuali sostituzioni a causa di dimissioni o in caso di cessazione dal mandato parlamentare. Il comma 3 sancisce che nella prima seduta la Commissione provvede a costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2 segretari. Ai sensi del comma 5 la durata della Commissione è fissata in 12 mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi 60 giorni la medesima Commissione presenta una relazione finale alla Camera dei sulle indagini svolte.

L'articolo 3 concerne i poteri e i limiti della Commissione nell'espletamento della sua attività. In particolare il comma 1 richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dispone che la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti da segreto mentre, ai sensi del comma 3, la Commissione garantisce il mantenimento del segreto funzionale di tali atti fino al momento in cui sono coperti da segreto. Inoltre, sempre in tema di segreto il comma 4 prevede che si applicano le disposizioni vigenti relative al segreto di Stato, al segreto d'ufficio, professionale e bancario. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, il comma 5 richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale che non dovranno essere divulgati; il comma 6 stabilisce che in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle medesime.

L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza. Per le sanzioni delle violazioni all'obbligo del segreto, anche parziale, il comma 2 fa rinvio alle leggi vigenti.

L'articolo 5 riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione. Il comma 1 prevede che la Commissione adotti prima dell'inizio dei suoi lavori un regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Al comma 2 viene affermato il principio della pubblicità delle sedute, ferma restando la possibilità per la Com-

missione di riunirsi in seduta segreta previa deliberazione, a maggioranza semplice, della Commissione stessa. Il comma 3 stabilisce che la Commissione per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Il comma 4, infine, determina le spese per il funzionamento della Commissione nella misura di 50.000 euro e le pone a carico del bilancio interno della Camera.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.05.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb.

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti Russo 2.26, Gadda 6.44 e Taricco 11.76 contenuti nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e

10.300 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Emendamenti C. 3511-A Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, è costituito di 4 articoli e concerne la ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1 aprile 2014, e della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, che segue il modello della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957, si compone di 11 articoli. In particolare all'articolo 2 si introducono norme sulla non applicabilità della pena di morte o di altre pene contrarie alla legge dello Stato richiesto. Gli articoli 3 e 4 prevedono che uno dei due Stati possa opporre un rifiuto all'estradizione se la richiesta riguarda tra l'altro reati politici, timori fondati che nei confronti della persona vi siano rischi di discriminazione, casi di amnistia, indulto o grazia. Sono modificate le norme della Convenzione che limitavano l'estradizione in materia di reati fiscali, di imposte, dogana e di cambio. L'Accordo non comporta oneri finanziari. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, costituita da 22 articoli, è volta a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione e il reinserimento sociale. La stipula di una Convenzione bilaterale tra l'Italia e il Marocco nasce dalla mancanza uno strumento internazionale di reciprocità in tale materia con il Regno del Marocco, in considerazione del fatto che il medesimo Regno non ha aderito alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983,

promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio. La Convenzione prevede che il trasferimento dei detenuti possa avvenire per cittadini di uno solo dei due Stati contraenti e che non abbiano, quindi, la doppia cittadinanza, solo se la sentenza è esecutiva, se il periodo da espiare è superiore all'anno e se il reato commesso è previsto come tale anche dall'altro Stato. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato o dal detenuto, che deve essere comunque preventivamente informato della possibilità offerta dalla Convenzione. Il trasferimento non può in ogni caso avere luogo senza il consenso espresso del condannato.

La Convenzione individua le Autorità centrali competenti nel Ministero della giustizia per l'Italia e nella Delegazione generale dell'Amministrazione penitenziaria per il Marocco. Si prevede che il detenuto non possa essere processato, arrestato e condannato per gli stessi fatti che hanno già determinato la condanna nell'altro Stato. Sono inoltre sancite disposizioni relative ai documenti da presentare a sostegno della domanda di trasferimento, alla lingua di traduzione degli atti e alle modalità di consegna della persona trasferita.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 inerisce all'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 concerne l'ordine di esecuzione dei due accordi ed all'entrata in vigore dei testi. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria della Convenzione, calcolati in circa 340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015. L'articolo 4 ne fissa la data di entrata in vigore.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, costituito da 5 articoli, concerne la ratifica dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 firmato dai delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, 20 sono non regionali. Si tratta di 14 Paesi dell'Unione europea (tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Francia), 3 Paesi europei non aderenti all'Unione europea (Svizzera, Norvegia e Islanda) e 3 Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

L'accordo istitutivo, formato da 60 articoli, stabilisce che il mandato della Banca è quello di promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture, con operazioni nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Si prevede che Tali operazioni assumeranno la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Si prevede che sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi.

L'Accordo dispone che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture avrà un capitale iniziale di 100 miliardi di

dollari, di cui il 20 per cento è da versare dai Paesi aderenti. In particolare ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Su queste basi il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

La sede della Banca è fissata a Pechino e l'inizio delle operazioni è stabilito per i primi mesi del 2016. Gli organi direttivi della Banca sono il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, di cui l'Accordo fissa composizione e poteri. La partecipazione dell'Italia alla Banca comporta un costo pari a 514,36 milioni di dollari da versare in cinque rate annuali dello stesso ammontare. Per la copertura finanziaria dell'onere è previsto l'utilizzo di risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria 20013 (si tratta del conto corrente – articolo 6, comma 23, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003 – alimentato con i recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il Tesoro aveva indennizzato la SACE spa. Le somme giacenti – attualmente circa 826 milioni di euro – possono essere utilizzate, tra l'altro, per qualunque « scopo e finalità connesso con (...) l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali »), nonché sul fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, senza aggravio del *deficit*.

In merito al contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce che il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo adottato a Pechino il 29 giugno 2015, che istituisce la Banca.

L'articolo 2 specifica che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione.

L'articolo 3 indica la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare.

L'articolo 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019.

L'articolo 5 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ri-

leva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 12.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambroso.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

ART. 2.

(Norme in materia di partecipazione politica).

1. La partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale è promossa e favorita dai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati attraverso l'elaborazione di visioni ideali e di programmi per il governo delle comunità locali e del Paese, la formazione politica, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per cariche pubbliche.

2. La vita interna dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e la loro iniziativa politica sono improntate al metodo democratico la cui osservanza, ai

sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;».

ART. 3.

(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « testo unico delle elezioni della Camera », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza:

1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato e la sede legale nel territorio dello Stato;

2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni;

3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.

b) all'articolo 16:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre, qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. »;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma. »;

c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*) ricusa le liste presentate da partiti, o gruppi politici organizzati, che, in assenza del deposito dello statuto non abbiano presentato la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma. »

1-*ter*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-*bis* ».

ART. 4.

(Elezioni trasparenti).

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata « Elezioni trasparenti », entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico delle elezioni della Camera, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico delle elezioni della Camera, come modificato dalla presente legge;

c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle elezioni della Camera.

2. Nella medesima sezione sono pubblicati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

ART. 5.

(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature).

1. Nei rispettivi siti *internet* i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati isti-

tuiscono un'apposita sezione, denominata « Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure », che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché le erogazioni di cui all'articolo 6, comma 9.

2. Per i partiti non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per i movimenti e per i gruppi politici organizzati che non dispongano di un proprio statuto, sono pubblicate nella medesima sezione di cui al comma 1, le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale.

ART. 6.

(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

1. Nella apposita sezione del sito internet, denominata « Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure », di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico con cadenza semestrale.

2. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 3 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:

- a) partiti e movimenti politici nonché loro articolazioni politico-organizzative;
- b) gruppi parlamentari;
- c) membri del Parlamento nazionale;
- d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;
- f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

4. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 2 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei

candidati di cui al comma 3, lettera f), ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal territorio nazionale.

5. Le erogazioni di cui al comma 2, primo periodo, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.

6. Le dichiarazioni congiunte di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 5 entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, ovvero a questa indirizzate con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

7. Nel rispetto delle norme del presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, garantisce a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati il diritto di conoscere tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 e al comma 4 e le attestazioni di cui al comma 5.

8. All'allegato B di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza e che risultino significative ri-

spetto all'attività di gestione propria del partito e delle sue articolazioni politico-organizzative. ».

9. Nella sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata « Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure », sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo superiore ad euro 5.000 percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 2, anche nella forma di cui al comma 4, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 5. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

10. Entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione sui siti Internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.

11. Ai partiti politici che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 10, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000. Ai partiti politici che abbiano pubblicato sui rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare inferiore a quello

risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 5, la Commissione applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari alla differenza tra l'importo pubblicato sui siti internet e quello risultante alla Commissione.

12. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2, anche nella forma prevista dai commi 4 e 5, ovvero di dichiarazione di somme o valori inferiori al vero, si applica l'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 7.

(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).

1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività politica. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 »;

b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000 »;

c) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000 »

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « la sanzione amministrativa pecuniaria » sono sostituite dalle seguenti: « una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione »;

e) al comma 5, le parole: « la sanzione amministrativa pecuniaria » sono sostituite dalle seguenti: « una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione ».

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) l'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (C. 3458 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3458 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del

Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 (C. 3642 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3642 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	62

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	65
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di atto di indirizzo</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di atto di indirizzo</i>)	70

INTERROGAZIONI:

5-07801 Ferraresi: Sull'applicazione della normativa in materia di tirocinio professionale del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari	66
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	72

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	66
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.
Atto n. 285.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (A.G. 285).

Al riguardo, segnala che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.

Fa presente che tale disposizione disciplina l'assemblea dell'ordine circondariale forense disponendo: che essa è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali; che essa svolge le seguenti funzioni: elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale, approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, espressione del parere sui temi che le vengono sottoposti dal consiglio, ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale; che è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione, previa delibera del consiglio. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. La convocazione per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Può essere convocata ogniqualvolta lo ritenga necessario il consiglio, o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del consiglio o un decimo degli iscritti all'albo.

Rammenta che l'articolo 27, al comma 3, della richiamata legge n. 247 del 2012, demanda a un apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge e con le modalità ivi indicate, la fissazione delle regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere. In proposito, segnala che in base al comma 3 del citato articolo 1, i regolamenti attuativi della riforma forense devono essere adottati con decreto del

Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere – oltre che del Consiglio di Stato – del Consiglio nazionale forense.

Quanto al contenuto, fa presente che lo schema di regolamento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 delinea il campo d'intervento del decreto ministeriale, circoscrivendolo, come richiesto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 247 del 2012, alle regole per il funzionamento dell'assemblea, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.

Osserva che gli articoli 2 e 6 disciplinano la convocazione dell'assemblea, prevedendo che:

l'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense. Se egli non provvede, dovranno farlo il vicepresidente o il consigliere più anziano per iscrizione all'albo; l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione di tempi e luoghi dell'adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione (in un giorno diverso), nonché l'ordine del giorno della discussione. Gli argomenti per i quali può essere convocata l'assemblea a richiesta di una minoranza (dei componenti del consiglio o degli iscritti) devono attenersi all'attività del consiglio circondariale o ad ogni altro argomento di interesse, gravità ed urgenza per il circondario; l'avviso deve essere inviato agli iscritti almeno 10 giorni prima della data stabilita. Il termine può essere peraltro ridotto in caso di « comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione »; le modalità di trasmissione dell'avviso devono essere tali da consentire la prova dell'avvenuta spedizione; l'invio attraverso posta elettronica certificata è solo una della possibilità esemplificate dal regolamento; contestualmente all'invio agli iscritti, l'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul sito internet del consiglio stesso; la convocazione può essere effettuata a richiesta di 1/3 dei componenti del consiglio dell'ordine o di 1/10 degli iscritti all'albo

(come già previsto dalla legge). In tal caso, i richiedenti dovranno esplicitare per iscritto gli argomenti che l'assemblea dovrà trattare e, per accertare che la richiesta sia qualificata, le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine (o da un suo delegato).

Fa presente che disposizioni specifiche e ulteriori sono dettate dagli articoli 4 e 5, che rispettivamente disciplinano la convocazione per l'approvazione dei bilanci e l'elezione del consiglio dell'ordine. In particolare, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo (accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti) deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Per quanto riguarda l'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine, il regolamento rinvia alla disciplina sulle modalità di elezione del consiglio, ovvero al decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, che attua l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012: l'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del consiglio dell'ordine, nei giorni individuati dal consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Segnala che l'articolo 3 detta disposizioni sul funzionamento dell'assemblea, prevedendo che: in prima convocazione l'assemblea sia validamente costituita se è presente almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione l'assemblea è in numero legale qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio dell'ordine; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine; per la validità delle deliberazioni dell'assemblea non è richiesta alcuna maggioranza qualificata: l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; il voto non può essere espresso per delega.

Rammenta, infine, che gli articoli 7 e 8 dello schema di decreto disciplinano, rispettivamente, l'invarianza finanziaria del

provvedimento e la sua entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 288.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Rosomando, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (A.G. n. 288).

In proposito, rammenta che la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La direttiva disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3).

Segnala che tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il de-

creto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013) 1. Al riguardo, rammenta come la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 31, comma 5, consenta l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.

Nel merito fa presente che la riforma normativa è intervenuta su tre versanti: la modifica del codice di procedura penale (articolo 1), attraverso la riscrittura dell'articolo 143 e l'inserimento di un comma all'articolo 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore all'imputato *in vinculis*; l'introduzione di due norme nelle disposizioni di attuazione al codice di rito, al fine di inserire gli esperti in «interpretariato e traduzione» nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale; la modifica del testo unico spese di giustizia, al fine di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili.

Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, in primo luogo, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura penale, individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli. Ancora il decreto legislativo ha conferito all'imputato il diritto all'assistenza di un interprete per i colloqui con il difensore, sia prima di rendere un interrogatorio sia al fine di presentare richieste o memorie nel corso del procedimento (articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo).

Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 104 del codice di procedura penale, è stato riconosciuto all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato e al fermato, che non conoscono la lingua italiana, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo). In tutti i casi contemplati dall'articolo 143 del codice di procedura penale, le spese per l'assistenza degli interpreti e traduttori rimangono a carico dello Stato (articolo 3 del decreto legislativo).

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala come lo stesso sia diretto ad apportare integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, soprarichiamato.

Rammenta che il provvedimento persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

Passando al merito, fa presente che l'articolo 1 aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. La nuova disposizione prevede che quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento dell'incarico (di cui ai commi precedenti dell'articolo 146 del codice di procedura penale). A legislazione vigente, infatti, mentre, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, nei casi in cui l'inter-

prete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, può delegare tale attività alla polizia giudiziaria anche con facoltà di subdelega, invece il giudice è tenuto a conferire l'incarico all'assistente linguista sempre personalmente convocandolo davanti a sé.

Rileva che l'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 2014) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Segnala che l'articolo 51-*bis* mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. In particolare la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (come nel caso in cui, ad esempio, all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di un'indagine particolarmente complessa). Il comma 2 dell'articolo 51-*bis* prevede che quando ricorrono particolari ragioni di urgenza (a titolo esemplificativo, in caso di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone) e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta, l'autorità giudiziaria dispone – se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato – la traduzione orale anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 del predetto articolo prevede che la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci alla traduzione scritta. La norma, più in particolare, nel riconoscere all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta

degli atti, precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore.

Il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che, al contrario, hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. In questo caso, la relazione tecnica sottolinea che la possibile utilizzabilità degli strumenti tecnologici, quali videoconferenza, telefono o internet, potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale. Tale previsione appare in linea con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 della direttiva 64/2020/UE.

Rammenta che il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia. L'elenco è consultabile on line dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia. Le modalità di consultazione dell'elenco sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che il Governo dovrà trasmettere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ulteriori elementi informativi ai fini della predisposizione dell'atto di indirizzo che dovrà essere adottato dalla Camera. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice ha predisposto due proposte di atti di indirizzo (*vedi allegati 1 e 2*) sulle proposte di regolamento in esame, che tengono conto delle informazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. Evidenzia che le predette proposte della relatrice sono pressoché identiche, in quanto sono pressoché identiche le proposte di regolamento alle quali si riferiscono. Rileva, tuttavia, che trattandosi di due atti formalmente diversi, la Camera dovrà necessariamente adottare due diversi atti di indirizzo, che potranno essere votati nella seduta di oggi, convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, nell'illustrare le proposte di atti di indirizzo testé presentate, rammenta che le proposte di regolamento in discussione si rendono necessarie in ragione dell'aumento significativo, in uno spazio senza frontiere interno come quello dell'Unione europea, dei matrimoni e delle unioni registrate tra cittadini di Stati membri diversi. Al riguardo, rammenta che, proprio allo scopo di risolvere alcune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio a seguito della separazione personale, dello scioglimento dell'unione o della morte di uno dei due *partner*, ben 17 Stati membri dell'Unione europea, tra i quali l'Italia, hanno manifestato l'intenzione di avviare una cooperazione rafforzata, cui ha fatto seguito la presentazione delle proposte di regolamento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, allo scopo di consentire ai membri della Commissione di valutare approfonditamente i contenuti delle proposte di atti di indirizzo presentate dalla relatrice, avverte che la seduta sarà sospesa, per riprendere al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 14.25.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di atti di indirizzo presentate dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.35.

5-07801 Ferraresi: Sull'applicazione della normativa in materia di tirocinio professionale del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testè resa, manifesta apprezzamento, in particolare, per le iniziative adottate dal Ministero della giustizia, finalizzate all'avvio e al positivo espletamento dei tirocini formativi. Nell'auspicare che l'annunciata pubblicazione del regolamento di attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge forense avvenga in tempi rapidi e che venga definito prontamente il sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate « ufficio per il processo » – con il quale sarà possibile monitorare l'andamento degli *stages* presso gli uffici giudiziari e gestire l'anagrafica dei soggetti che ne fanno parte – conferma la volontà dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle di continuare a vigilare sulla questione oggetto dell'interrogazione in titolo, al fine di segnalare prontamente il protrarsi di eventuali ulteriori situazioni analoghe a quelle denunciate nell'atto di sindacato ispettivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994 approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli onorevoli Amoddio e Marotta hanno sottoscritto l'emendamento Verini 1.4.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, si riserva di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione nella seduta di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in titolo, in « quota opposizione », è calendarizzata per l'esame in Assemblea per lunedì 16 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati un emendamento e due articoli aggiuntivi al provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*). Segnala, quindi, che gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Rileva, infatti, che la proposta di legge è diretta ad introdurre nell'ordinamento il reato di commercio illecito di organi prelevati da persona vivente, trattandosi di un reato che si riferisce ad una menomazione permanente del corpo, quale è l'espianto di un organo. Osserva che i predetti articoli aggiuntivi sono volti, invece, rispettivamente al traffico di ovociti (1.01) o di tessuti e cellule (1.02), il cui prelevamento da persona vivente non determina una menomazione permanente dell'integrità fisica. Per tali ragioni, sottolinea che tali articoli aggiuntivi non sono riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame e devono essere, conseguentemente, considerati inammissibili.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sulla proposta emendativa Schullian 1.1. Al riguardo, osserva che l'emendamento in discussione è da ritenersi ultroneo, dal momento che la legge

n. 104 del 1992 già prevede, all'articolo 36, comma 1, l'aggravamento di pena, da un terzo alla metà, in caso di reati commessi in danno di persona portatrice di minora-zione fisica, psichica o sensoriale.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.1, ritiene che si intende vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che il testo della proposta di legge in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40. alle 15.10.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).**PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO**

La II Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106);

considerato che:

la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;

in tale contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alle disparità normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;

conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Ita-

lia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;

la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate; a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alla coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione;

in particolare, la riunificazione dei procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirebbe, secondo la Commissione europea, consistenti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro

per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia e dell'oggetto;

rilevato che:

la proposta di regolamento in esame mirano ad istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi, riguardando la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia;

gli obbiettivi di tali proposte, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;

le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non in-

terferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;

le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;

la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final).

PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO

La II Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)107);

considerato che:

la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;

in tale questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alle disparità normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;

conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Ita-

lia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (oltre che di regimi patrimoniali tra coniugi), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;

la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mirano ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate o non sposate; a garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie non sposate; a permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione;

in particolare, la riunificazione dei procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirebbe, secondo la

Commissione europea, consistenti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia e dell'oggetto;

rilevato che:

gli obbiettivi della proposta, che riguarda unicamente gli effetti patrimoniali dell'unione registrata, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;

le finalità generali perseguite dalla proposta in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica delle unioni registrate;

le disposizioni contenute nei provvedimenti in discussione avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;

le proposte concorrono a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva.

ALLEGATO 3

5-07801 Ferraresi: Sull'applicazione della normativa in materia di tirocinio professionale del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto la possibilità, per i laureati in giurisprudenza che si sono distinti negli studi, di svolgere un periodo di tirocinio formativo, pari a diciotto mesi, presso gli uffici giudiziari.

L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario ed è anche previsto che « per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ».

Gli *stage* formativi ai sensi del precitato articolo sono ormai una realtà in molti uffici giudiziari, costituendo un percorso formativo e innovativo di accesso alle professioni forensi e anche un valido supporto per gli uffici giudiziari.

In considerazione di ciò, si è ritenuto di costituirne una delle figure cardine dell'ufficio per il processo, stabilendo con l'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 che possano farne parte unitamente a personale amministrativo, magistratura onoraria e stagisti *ex* articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, dettando altresì delle misure operative con il decreto ministeriale del 1° ottobre 2015.

L'onorevole interrogante sottolinea come si siano registrate alcune criticità nell'applicazione della norma da parte di Consigli dell'Ordine degli Avvocati con riguardo al riconoscimento della compiuta pratica degli stagisti.

Il tenore testuale della citata disposizione non appare in realtà suscettibile di generare dubbi interpretativi, dovendosi intendere, all'esito di un procedimento di

interpretazione letterale, che lo svolgimento dello *stage* presso gli uffici giudiziari, con esito positivo, tiene luogo dello svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense per il periodo di un anno.

Il comma 10 dell'articolo 73 prevede, difatti, che « lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione ».

A ciò consegue che allo stagista ammesso al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari non è impedito di svolgere contestualmente il tirocinio professionale « presso un avvocato iscritto all'ordine presso l'Avvocatura dello Stato », a norma del comma 7 dell'articolo 41 della legge n. 247 del 2012.

Ciò non di meno taluni ordini forensi hanno adottato prassi interpretative, che si sono riscontrate specie ove manchino specifiche convenzioni stipulate con i capi degli Uffici giudiziari, non riconoscendo il periodo svolto presso gli uffici, ove non esperito un esclusivo periodo di sei mesi presso lo studio legale o richiedendo un periodo integrativo di pratica forense.

È in questo quadro che si colloca la prassi, censurata dall'interrogante, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.

Tale casistica era pervenuta a conoscenza del Ministero che sul punto ha avviato una interlocuzione con il Consiglio

Nazionale Forense, con l'obiettivo di elaborare e diramare indicazioni univoche ai Consigli dell'Ordine territoriali.

Gli accertamenti svolti dalla competente articolazione ministeriale hanno effettivamente confermato che il Presidente del Consiglio di Cagliari non ha ritenuto di riconoscere il periodo di *stage* presso gli uffici giudiziari idoneo a sostituire il tirocinio forense a causa della mancata stipulata di specifiche convenzioni con i capi degli uffici giudiziari del distretto cagliaritano. Tale determinazione è stata assunta sulla scorta dell'interpretazione dell'articolo 73, comma 5-*bis*, secondo cui «L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali».

Consta, altresì, come – a seguito di un incontro con il Presidente della Corte cagliaritano svoltosi nel dicembre 2015 – i soggetti istituzionali interessati abbiano concordato la stipula di un accordo, cui è seguita la predisposizione di una bozza di convenzione, approvata da tutti i Consigli circondariali degli avvocati della Sardegna e che, allo stato, è in corso di trasmissione alla Presidenza della Corte di Appello.

La situazione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo è, dunque, in via di risoluzione, e le ulteriori criticità registrate sono derivate – come sopra rilevato – dalla disomogenea applicazione delle norme, alla cui univoca interpretazione è stata offerta la più ampia collaborazione istituzionale del Ministero.

Peraltro, all'esito dell'apposito *iter*, il regolamento di attuazione dell'articolo 41 comma 13 della legge forense verrà a breve pubblicato indicando una disciplina univoca, quale invocata dall'interrogante.

La richiesta dell'onorevole Ferraresi offre inoltre occasione per ricordare come il Ministero abbia adottato molteplici iniziative finalizzate all'avvio ed al positivo espletamento dei tirocini formativi, che non si limitano alla costruzione di una coerente cornice normativa.

Agli ammessi è, difatti, stata attribuita una borsa di studio in misura non superiore ad euro 400,00 mensili, nei limiti delle risorse disponibili tratte, per il 2015 reperita dalle risorse F.U.G. destinate per tale scopo in misura pari a complessivi euro 8.000.000, dando in tal modo per la prima volta attuazione a quanto previsto proprio dall'articolo 73 del decreto del fare sul punto.

Il 20 aprile scorso è stata pubblicata sul sito del Ministero la graduatoria di coloro ammessi a beneficiare della borsa di studio in relazione al primo semestre del 2015, con assegnazione di tale borsa a 1457 stagisti.

In attuazione del precitato decreto del Ministro della giustizia in data 1° ottobre 2015, concernente le misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, inoltre, è stato predisposto un modello *standard* per la domanda di ammissione allo *stage*, pubblicato sul sito *internet* del Ministero della giustizia, da compilarsi per via telematica.

È poi in corso la definizione del sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, che permetterà di monitorare l'andamento dei predetti *stages* presso gli uffici giudiziari e per gestire l'anagrafica dei soggetti che ne fanno parte.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto
nonché di trapianto del rene tra persone viventi (C. 2937, approvata
dal Senato).**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 601-bis », dopo il primo comma inserire il seguente:

Se il fatto è commesso in danno a persona handicappata la pena è aumentata di un terzo.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 601-bis. – (Traffico di ovociti da persona vivente). – Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta ovociti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'importazione di ovociti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti *non profit*. L'esportazione di ovociti di origine umana è consentita solamente verso istituti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a

sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di ovociti di origine umana di cui al primo comma.

1. 01. Roccella, Piso, Pagano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 601-bis. – (Traffico di cellule e tessuti prelevati da persona vivente). – Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta cellule o tessuti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di cellule e tessuti *non profit*. L'esportazione di cellule e tes-

suti di origine umana è consentita solamente verso istituti di cellule e tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o dif-

fonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di cellule o di tessuti di origine umana di cui al primo comma.

1. 02. Roccella, Piso, Pagano.

(Inammissibile)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634 Governo, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 76

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (*Esame e rinvio*) 80

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (*Esame e rinvio*) 81

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (*Esame e rinvio*) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

AVVERTENZA 87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634 Governo, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice*, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Giustizia sui profili di competenza contenuti nella proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 25 febbraio scorso e il cui esame presso l'Aula della Camera è calendarizzato a partire da lunedì 9 maggio.

Rammenta, altresì, che la proposta concerne il tema delle unioni civili, definite al comma 1 dell'articolo unico come «unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», inerenti i principi di eguaglianza formale e sostanziale e che la stessa norma introduce quindi la disciplina delle convivenze di fatto.

Evidenzia quindi che si tratta di un provvedimento circondato da grande attenzione sia sul piano politico sia sul piano mediatico, in quanto primo esito di una discussione ultraventennale in Parlamento ma soprattutto nel Paese e vertente su materia delicatissima, attinente la sfera dell'etica, del costume e anche degli stessi valori costituzionali, attesa la rilevanza per l'appunto costituzionale di temi quali la famiglia e il matrimonio. Osserva, dunque, che è per tale motivo che al Senato il Governo, alla luce dell'intensità del dibattito, ha valutato l'opportunità della presentazione di un maxiemendamento, su cui è stata poi posta la fiducia, anche al fine di recepire il pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 2010), di espungere ogni riferimento all'articolo 29 della Costituzione, che disciplina la famiglia, e di scongiurare in futuro ulteriore contenzioso costituzionale. Rileva poi che un'importante modifica derivante da tale maxiemendamento è stata la eliminazione della norma relativa alla cosiddetta *stepchild adoption*, concernente l'adozione speciale per il partner dell'unione civile, senza pregiudizio per la giurisprudenza di merito che consente al giudice una valutazione caso per caso ai fini della concessione dell'adozione al genitore « sociale ».

Evidenzia quindi che, come emerso anche nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia, la disciplina del nuovo istituto è intenzionalmente ispirata alle unioni civili vigenti in Germania ed è impostata in modo da assicurare il rispetto della giurisprudenza delle corti internazionali di merito, che prevedevano una serie di estensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, degli uniti civilmente rispetto alle coppie sposate sulla base del principio di non discriminazione nell'accesso ai diritti in base al solo orientamento sessuale della coppia.

Osserva ancora che, per scongiurare futuri ricorsi anche presso le corti europee in materia di diritti dell'uomo, si rende, in particolare, necessario adeguare il nostro ordinamento alla sentenza dello scorso 21 luglio 2015 della Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo di Strasburgo che, nell'ambito del caso « Oliari ed altri contro Italia », ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sottolineando come « la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello stesso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile ». Ricorda che la Corte ha sottolineato come « la necessità di consultare continuamente i tribunali, in particolare in un sistema sovraccarico come quello italiano, significhi porre un ostacolo significativo agli sforzi dei ricorrenti a ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare »; infine, dopo aver ricordato come le diverse pronunce in merito delle Corti nazionali siano rimaste inascoltate e aver ricordato come tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ben 24 su 47 Paesi prevedano il pieno riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, la Corte ha concluso condannando l'Italia poiché « il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti avessero a disposizione un quadro giuridico che prevedesse la tutela e il riconoscimento della loro unione ».

Rammenta poi la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si « prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi nel mondo, attualmente diciassette » e si incoraggiano « le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili ». Evidenzia, inoltre, che le unioni civili sono già una realtà in Austria (2010), Estonia (2015), Finlandia (2002),

Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Olanda, Regno Unito (2005), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni), Ungheria (2009) mentre altri Paesi hanno optato per il matrimonio ugualitario: Belgio (2003), Danimarca (2012), Finlandia (2015), Francia (2013), Irlanda (2015), Lussemburgo (2015), Olanda (2001), Portogallo (2010), Regno Unito (2014), Spagna (2005), Svezia (2009). Rileva, quindi, che quanto detto concerne l'inquadramento anche di carattere europeo ed internazionale del provvedimento in esame.

Passando a trattare del parere della Commissione, osserva che esso si dovrà appuntare sulle sole norme di competenza. Evidenzia dunque che ai fini della deliberazione del parere stesso, l'attenzione della Commissione si deve concentrare sull'articolo 1, comma 28, lettera *b*), del testo, sui criteri e principi per l'esercizio della delega (di cui ai commi da 28 a 31), nonché sul successivo comma 64, il quale, novellando la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema di italiano di diritto internazionale privato, disciplina la legge applicabile ai contratti di convivenza.

Evidenzia, inoltre, che il comma 28 reca l'elenco dei principi e criteri direttivi della delega legislativa da parte del Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Osserva, peraltro, che in tale elenco figurano, alla lettera *b*), la modifica e il riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.

Rileva poi la conseguente disposizione del successivo comma 29, in base alla quale i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia con il concerto anche del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche con il parere delle Commissioni parlamentari competenti (che possono tor-

nare a pronunciarsi sul provvedimento in caso di mancato recepimento del primo parere).

Passando alla norma di cui al successivo comma 64, evidenzia che essa introduce un nuovo articolo 30-*bis* alla legge n. 218 del 1995, volto ad individuare la legge applicabile ai contratti di convivenza, che sono quelli con cui, ai sensi del comma 50, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ebbene, tale legge applicabile è la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata e sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Tutto ciò premesso, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel ricordare che al Senato il Movimento Cinque Stelle ha collaborato attivamente a sostenere il testo iniziale del disegno di legge a prima firma della senatrice Cirinnà, evidenzia come esso sia stato successivamente stravolto dal maxiemendamento presentato dal Governo, in ossequio dell'accordo tra alcune componenti della maggioranza, accordo che ha portato all'espunzione dal testo di norme quali quella sulla cosiddetta *stepchild adoption* o sull'obbligo di fedeltà tra conviventi. Ciò ha condotto all'approvazione di un testo che il suo gruppo ritiene completamente insufficiente e, per taluni aspetti, paradossale negli effetti, come evidenziato da parlamentari del suo gruppo nel corso dell'esame dell'articolato in Commissione giustizia.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), pur reputando il testo del provvedimento in titolo un passo in avanti rispetto al quadro normativo vigente, rileva come

alcuni punti dell'articolato non le consentano di prendere, ad oggi, una decisione definitiva in ordine allo stesso. Stigmatizza in particolare la non menzione dell'obbligo di fedeltà, che, nel chiaro intento di non parificare le unioni civili con il matrimonio tradizionale, costituisce un vero e proprio tentativo di svilimento dell'istituto delle unioni civili, dal palese fine discriminatorio. Reputa, parimenti, errata l'esclusione della cosiddetta *stepchild adoption*, soprattutto riguardo all'interesse del minore in caso di decesso del genitore convivente e ricordando anche le iniziative legislative in merito presentate come componente socialista, richiama anche i recenti orientamenti giurisprudenziali che confermano la validità dell'istituto. Nel ricordare, inoltre, come non abbia mai acceduto alla tesi della gradualità in tema di diritti e, in particolare, di superamento delle forme di discriminazione di genere, evidenzia come non possa accettarla nemmeno con riferimento al superamento delle forme di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Ribadisce pertanto le sue perplessità sul provvedimento, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricordando come gli aspetti di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo siano minimali, esprime una valutazione personale sullo stesso, indipendente dalle posizioni del suo gruppo parlamentare. Ricorda, in particolare, il suo orientamento favorevole ai cosiddetti matrimoni *gay* e che la delicatezza della materia in questione ha comunque condotto all'approvazione in Senato di un testo che è frutto di una doverosa mediazione tra posizioni tra loro estremamente divergenti e ciò anche in omaggio alle tradizionali posizioni del mondo cattolico.

Evidenzia altresì il suo orientamento favorevole in tema di *stepchild adoption*, ma solo nel caso essa riguardi il figlio di uno dei due conviventi, manifestando invece la sua contrarietà all'ipotesi di applicazione di tale istituto al caso di maternità surrogata. Non apprezzando peraltro che,

in assenza dell'adozione di un provvedimento da parte del Parlamento, sia la magistratura a colmare il vuoto normativo esistente, giudica comunque positiva l'approvazione di un progetto di legge in materia.

Michele NICOLETTI (PD), pur comprendendo il valore degli argomenti addotti dall'onorevole Locatelli, ritiene che la soluzione adottata nel provvedimento in titolo sia giuridicamente sostenibile, atteso che la previsione dell'articolo 29 della Costituzione operi con riferimento alle coppie eterosessuali, come ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA tiene a sottolineare, pur senza voler entrare nel merito del dibattito, che il provvedimento in titolo, alla luce del dettato del comma 28, investirà comunque, una volta approvato definitivamente, alcune competenze della Commissione, specialmente in tema di riorganizzazione della nostra rete diplomatico-consolare e anche sullo *status* dei nostri rappresentanti diplomatici. Osserva ancora che vi saranno ricadute certe in tema di istanze per i visti, nonché per effetto dell'adeguamento della nostra legislazione con la normativa internazionale. Invita, pertanto, la Commissione a voler approfondire l'argomento nel corso di una successiva seduta.

Sandra ZAMPA (PD), replicando alle considerazioni svolte dal presidente in tema di maternità surrogata, tiene ad evidenziare come, in linea con il superiore interesse del minore, un ruolo centrale nell'esame del provvedimento debba essere assicurato al superiore interesse dello stesso minore, in conformità con il dettato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice* osserva che nella relazione si è già evidenziato come la Commissione è chiamata a dare un parere sulle sole norme di competenza della stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, rileva che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan a livello dei rispettivi Ministeri dell'interno, firmato a Roma il 5 novembre 2012, individua e definisce le diverse tipologie di reati che mira contrastare, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al terrorismo e fino al traffico illecito di sostanze stupefacenti o di esseri umani. Osserva inoltre che anche i reati contro il patrimonio culturale dei due paesi sono oggetto dell'Accordo in esame.

Evidenzia quindi che l'attuale contesto internazionale richiede l'intensificazione della collaborazione di polizia in un'area strategica quale può essere considerata quella in cui è ubicato l'Azerbaijan, che costituisce un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi potrebbero essere utilizzati anche per potenziare attività criminali di

vario tipo nel territorio europeo, per non parlare dei capitali che potrebbero affluire nelle casse di gruppi terroristici.

Rileva che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan è composto di 12 articoli, ricordandone, tra i più salienti alcuni in particolare.

Pone in rilievo dunque che l'articolo 2 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende la lotta contro: il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, inclusi i migranti, i reati contro il patrimonio storico culturale, gli atti terroristici.

Sottolinea inoltre che l'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente: scambio di informazioni e di esperienze e assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità (comma 1); attività che una Parte effettua su richiesta dell'altra Parte contraente, quali ricerca di latitanti e di persone scomparse, identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione nel territorio dell'altra Parte, ovvero in possesso di documenti falsi (comma 2); lo scambio di informazioni include, in maggior dettaglio, attività operative e di ricerca, strumenti legislativi e scientifici nel contrasto alla criminalità, *intelligence* sulle associazioni criminali e il loro *modus operandi*, nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativi precursori (comma 3). Osserva che a sua volta lo scambio di esperienze può riguardare impiego di speciali tecniche investigative come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'applicazione di moderni mezzi tecnologici, specifici metodi per il contrasto ai traffici di persone e di migranti, tecniche di individuazione di passaporti e altri documenti falsi (comma 4) e che ai sensi del comma 5, le Parti possono organizzare presso i rispettivi istituti di formazione attività a beneficio del personale dell'altra Parte contraente. Rileva che la collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.

Passando ad illustrare l'articolo 4, evidenzia che esso disciplina le procedure per

le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi dell'eventuale rifiuto. Ricorda che è altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o gli impegni internazionali, o quando la loro esecuzione comporti costi non sopportabili per la Parte richiedente.

Circa l'articolo 8, rileva che esso definisce i limiti e i livelli di protezione relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi nell'ambito della cooperazione bilaterale, e dispone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo, salvo consenso della Parte inviante espresso per iscritto.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, dettagliati nell'articolo 3 del disegno di legge, pone in evidenza che essi sono individuati in 57.861 euro annui a decorrere dall'anno 2015 e che a tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015-2017, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nel sollecitare una pronta approvazione di questo disegno di legge di ratifica, ricorda che il nostro Paese è stato sin dall'inizio uno dei *partner* occidentali più attivi nel promuovere il percorso d'integrazione europea ed atlantica dell'Azerbaijan, e ciò nella consapevolezza che l'intensificazione della collaborazione di Baku con l'Unione europea (attualmente inquadrata nell'ambito del Partenariato Orientale) e con l'Alleanza atlantica (alla quale l'Azerbaijan è legato da un Accordo di Partenariato) sono suscettibili di avvicinare gli obiettivi di completare la transizione del Paese verso la democrazia e di favorire la creazione di un'economia di mercato, garantendo nel contempo condi-

zioni di stabilità e di sicurezza in un'area – quella del Caucaso – percorsa da gravi tensioni internazionali.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

C. 2800 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentino VALENTINI (FI-PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente le importanti collaborazioni esistenti a livello universitario che hanno condotto allo svolgimento di importanti missioni archeologiche nel Paese asiatico e osserva in generale che a favore della ratifica di accordi quali quello in titolo depongono ragioni preponderanti, di carattere di sviluppo culturale e sociale, rispetto a quelle che vorrebbero sottoporre l'approvazione alla verifica del rispetto delle condizioni democratiche della controparte.

Evidenzia quindi che l'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007 persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Paesi e di promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche. Rileva quindi che l'Accordo è finalizzato, inoltre, ad agevolare la collaborazione cul-

turale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento al contenuto, pone in rilievo che il testo si compone di un breve preambolo e 19 articoli, limitandosi a richiamare i più salienti.

Sottolinea dunque che l'articolo 1 indica la finalità dell'Accordo, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane nonché in applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea. Rileva altresì che le Parti si impegnano a perseguire tale finalità in accordo con le rispettive legislazioni, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia, delle norme contenute nel Trattato di Schengen.

Osserva ancora che con l'articolo 2 vengono individuati i settori della collaborazione che sono: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica.

Ricorda poi che l'articolo 3 è dedicato all'istruzione universitaria, impegna le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento.

Rileva quindi che l'articolo 4 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare gli scambi di esperienze in ordine a metodi, materiali didattici e programmi in uso nei due sistemi scolastici; gli scambi di docenti e di esperti, ed anche gli scambi di informazioni in merito a istituzioni, organizzazioni ed imprese collegate con

l'istruzione e la formazione, finalizzati anche al miglioramento di tecniche e materiali didattici.

Circa l'articolo 5 pone in evidenza che esso riguarda la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, che le Parti si impegnano ad incrementare per mezzo di una maggiore diffusione di cattedre e lettori presso le rispettive Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, nonché incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle due lingue, tagika ed italiana.

Sull'articolo 6 osserva che esso prevede la possibilità che ciascuna Parte assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altra Parte, ovvero periodi di formazione professionale e artigianale in Istituzioni di scuola secondaria superiore ed università, su base di reciprocità e secondo le disponibilità delle Parti.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 7, dedicato alle forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, evidenziando che esso stabilisce che tali finalità saranno perseguite attraverso la realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree di comune interesse; scambi di visite di personale tecnico-scientifico e di operatori delle arti visive e dello spettacolo, finalizzate ad incrementare le reciproche esperienze nei settori di competenza; organizzazione congiunta di conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.

In merito all'articolo 8 evidenzia che esso prevede la collaborazione delle Parti per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demo-etno-antropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo; in tali attività le Parti agiranno nel rispetto delle convenzioni UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), ed UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995).

Passando ad illustrare quindi l'articolo 11, pone in rilievo che esso enumera le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi.

Ricorda quindi che l'articolo 12 individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il MAECI).

Passando a trattare dell'articolo 14, rileva che esso istituisce una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti concorderanno attraverso i canali diplomatici.

Osserva ancora che il disegno di legge di autorizzazione reca, oltre alle consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, valutati in 172 mila euro circa da coprire mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sottolinea quindi che anche in questo caso, come per altri analoghi disegni di legge, sarà necessario intervenire per modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola all'esercizio in corso.

Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge in titolo riferito ad un Accordo ormai risalente nel tempo, con un Paese dal potenziale interessante (come dimostra l'attenzione dimostrata da Cina ed India, che hanno recentemente aumentato la reciproca collaborazione economica e politica), grazie al miglioramento non solo del quadro macroeconomico, ma anche della situazione interna per quanto concerne la sicurezza.

Osserva infine che dal punto di vista delle relazioni bilaterali, anche se la ridotta economia del Paese tende a mantenere l'interscambio su livelli modesti e nonostante un clima degli affari che non invoglia gli investitori stranieri, l'Italia gode in Tagikistan di un capitale di stima e di simpatia che potrebbe sviluppare le nostre relazioni in maniera più proficua anche attraverso un potenziamento della nostra offerta culturale, sostenuta proprio dall'accordo al nostro esame.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, introducendo il provvedimento, ricorda che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, venti sono non regionali; tra questi vi sono quattordici Paesi dell'Unione europea (tra gli altri, oltre all'Italia, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia), tre Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e tre Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

Evidenzia inoltre che la Banca ha il compito di promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture. Rileva altresì che le operazioni – che assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie – si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Rileva ancora che sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi. Pone inoltre in rilievo che, sollecitata soprattutto dai donatori, la Banca sta lavorando in stretto contatto con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB), con il Gruppo della Banca mondiale e con l'*Asian Development Bank*, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone, che significativamente non hanno aderito alla nuova istituzione finanziaria multilaterale.

Evidenzia poi che l'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare e che ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 per cento è sottoscritto dai Paesi non regionali. Rileva quindi che le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese e che il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

Pone altresì in risalto che la sede della Banca è a Pechino e che si prevede che le operazioni avranno inizio nel corso di quest'anno. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti.

Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, osserva che i primi due

articoli contengono le consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione: e che in particolare l'articolo 2 precisa che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata (ai sensi dell'articolo 59) nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione.

Rileva poi che l'articolo 3 indica la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare. Sotto il profilo finanziario, sottolinea che il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019 così come stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo istitutivo

Evidenzia inoltre che il versamento della quota di partecipazione italiana – che viene stimata in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) verrà coperto attraverso il ricorso alle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013 (derivanti dai recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il Tesoro aveva indennizzato la SACE spa), nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Chiede quindi al Rap-

presentante del Governo conferma circa l'effettività di tali coperture, poiché nella relazione tecnica si legge che l'attuazione dell'accordo « non implica aggravii di bilancio », mentre proprio a partire dal bilancio 2018, secondo quanto disposto dall'articolo 4, si dovrà ricorrere, per la copertura di 60 milioni annui, ai fondi di riserva dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva ancora che una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica consentirà al nostro Paese — che assume la qualifica di socio fondatore — di avvalersi anche dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione di 600 ulteriori voti, in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto).

Pone quindi in rilievo l'importanza, sotto il profilo dell'opportunità, di poter raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza del 31 dicembre di quest'anno, onde poter prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Osserva infatti che una non sollecita ratifica condizionerebbe invece la presenza italiana anche all'interno dello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di *governance*, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci.

Rileva inoltre che, in quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze e che, in aggiunta, l'Italia disporrà di un proprio rappresentante nel *board* dell'istituzione, oppure, alternativamente, di una posizione di *alternate* o di osservatore.

Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo segnala poi la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle

imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB.

Ritiene in ogni caso necessari un attento monitoraggio ed una valutazione continua dell'impatto dell'attività svolta dall'AIIB da parte degli organi parlamentari competenti, nel quadro della disamina delle *performances* delle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto per conoscere l'impatto specifico in termini di opportunità per le imprese e i consulenti italiani che potrà essere verificata mediante l'analisi delle rilevazioni statistiche relative alle gare di appalto e fornitura di servizi di consulenza, riportate nella relazione annuale prevista dalla nuova normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (articolo 12 della legge n. 125 del 2014).

Osserva ancora che la proposta di creare una banca con azionariato di maggioranza asiatico per finanziare investimenti in infrastrutture era stata lanciata nell'ottobre 2013 durante le visite nel sud est asiatico del presidente cinese Xi Jinping e del primo ministro Li Keqiang per partecipare al vertice ASEAN e a quello della cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), proprio quando il presidente Obama, che aveva fatto del « *Pivot to Asia* » uno dei temi della sua politica estera, si vedeva costretto a cancellare la sua presenza ai due vertice per affrontare sul fronte domestico le trattative per l'innalzamento del tetto sul debito pubblico.

Ricorda poi che, oltre alla scontata motivazione economica (secondo stime della Banca asiatica di sviluppo, il fabbisogno d'infrastrutture in Asia nel decennio 2010-2020 supera gli 800 miliardi di dollari l'anno), l'AIIB viene vista anche come una risposta al continuo stallo del Congresso USA di fronte all'adozione di proposte di riforma dei meccanismi di voto nel Fondo monetario internazionale, che dovrebbero dare alla Cina ed alle altre potenze economiche emergenti un maggiore ruolo, più consono con la loro accresciuta dimensione economica ed influenza politica.

Rileva inoltre che la creazione della nuova istituzione è stata interpretata dagli analisti internazionali come parte di un'offensiva più ampia di Pechino per creare nuove istituzioni economiche e finanziarie che ne accresceranno l'influenza internazionale: all'AIIB si aggiunge infatti la *New Development Bank*, o Brics bank, istituzione multilaterale di sviluppo operativa dal 2014 e la proposta, avanzata dal governo di Li Keqiang, di creare la banca di sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, raggruppamento eurasiatico alternativo all'Ocse, egemonizzato dalla stessa Cina e dalla Federazione russa.

Evidenzia altresì che l'ingresso nell'AIIB di *partner* europei (tra gli altri, oltre al Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia) e di alcuni alleati degli Stati Uniti in Asia orientale e Oceania, come Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, è un evento significativo, che ha avuto come diretta conseguenza quella di diluire la presenza cinese nella Banca: la Cina mantiene un ruolo predominante anche se non schiacciante (30 per cento delle azioni complessive, contro l'8,5 per cento dell'India e il 6,7 per cento della Russia – dei paesi BRICS, il Brasile è il nono membro in termini di dimensioni, con il 3,4 per cento delle azioni, mentre il Sudafrica detiene solo lo 0,6 per cento delle azioni). Ricorda poi che resta in ogni caso la contrarietà dell'Amministrazione USA che ha espresso « preoccupazione per gli standard » dell'AIIB e che soprattutto ha stigmatizzato l'entrata del Regno Unito nell'azionariato della Banca.

Osserva quindi che nonostante la ricostruzione della dinamica che ha portato all'adesione degli Stati europei possa fare pensare più a un « effetto domino » della decisione del Regno Unito di diventare membro della Banca più che a un preciso progetto politico europeo, l'ingresso dei Paesi dell'Unione europea può essere visto con favore soprattutto se questi ultimi, assieme ad Australia, Corea del Sud, ecc., sapranno rendersi promotori di uno svi-

luppo della AIIB improntato ai più alti standard di *accountability* e capacità di selezione dei progetti da finanziare.

Rileva quindi che l'adesione del nostro Paese appare pienamente condivisibile alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni: basti pensare che Pechino ha oggi partecipazioni rilevanti in Terna, Saipem, Assicurazioni generali, ENI, Enel, Prysmian, Telecom Italia e FCA.

Evidenzia ancora che spetterà in ogni caso all'Italia ed agli *partner* UE il compito non agevole di integrare all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali (formato dalla Banca mondiale, dal Fondo Monetario internazionale e, a livello regionale, dalla Banca asiatica di sviluppo, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone), istituzioni concepite e proposte, almeno in parte, come alternative; e, operativamente, quello di rendere la AIIB realmente *accountable*, multilaterale e « multipolare » anche dal punto di vista della selezione e gestione dei progetti d'investimento in Asia. Ricorda infatti che per oltre un decennio la Cina ha investito massicciamente in infrastrutture in paesi dell'Africa e dell'America Latina in cambio dell'accesso a risorse naturali, spesso in maniera poco trasparente, appoggiando governi discutibili, e con risultati a volte inferiori alle aspettative. Osserva pertanto che la scelta di un canale multilaterale, sia pure controllato in misura maggiore, può essere un segnale di una disponibilità ed interesse a seguire più da vicino le regole del gioco accettate dalla Comunità internazionale, ed un segnale di maturazione della diplomazia economica cinese.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA osserva come la ratifica in titolo rappresenti uno dei più rilevanti provvedimenti nel suo genere per il nostro Paese, costituendo una scelta strategica fondamentale, anche con riferimento all'esperienza seguita al superamento degli storici Accordi di Bretton Woods ed al nuovo quadro finanziario globale. Reputa pertanto necessaria una discussione seria e approfondita, che comprenda anche le

prospettive aperte dalla cosiddetta « Via della seta ».

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, alla luce delle imminenti votazioni in Aula, evidenzia come ciò sia un'ulteriore testimonianza della compressione dei lavori delle Commissioni. Assicurando che il seguito di un dibattito di merito del provvedimento in titolo avrà luogo al più presto, ricorda la corrispondenza inviata ripetutamente alla Presidenza della Camera sul tema dell'organizzazione dei lavori tra Aula e Commissioni.

Carlo SIBILIA (M5S), esprimendo soddisfazione per l'intento testé manifestato dal rappresentante del Governo e dallo stesso presidente Cicchitto in merito ad un maggiore approfondimento del tema, auspica che si tratti di un mutamento di approccio da parte governativa in generale sui provvedimenti di ratifica. Evidenzia poi alcuni aspetti problematici del provvedimento in titolo. Riporta infatti le osservazioni formulate nell'analisi di impatto sulla regolamentazione allegata al provvedimento stesso, in particolare nelle sezioni III e IV, dalla lettura delle quali si desumerebbe una vera e propria preoccupante cessione di sovranità.

Nello stigmatizzare altresì che l'Accordo viene riprodotto in italiano tramite una traduzione non ufficiale, manifesta la contrarietà del suo gruppo alla sigla di accordi che potrebbero finanziare progetti privati con l'utilizzo del patrimonio pubblico, che sarebbe invece da tutelare.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, replicando alle osservazioni del deputato Sibilia, evidenzia come non vi sia alcuna cessione di sovranità, ma il provvedimento prospetti una partecipazione dell'Italia ad un fondo di cooperazione economica con una pluralità di soggetti partecipanti.

Carlo SIBILIA (M5S) replica, a sua volta, alle affermazioni del sottosegretario Amendola, dando lettura della sezione IV dell'analisi di impatto sulla regolamentazione allegata al testo del provvedimento. Osserva, quindi, come il nostro Paese, per effetto di questi accordi, rischi di perdere peso internazionale e la nostra sovranità nazionale possa essere estremamente ridotta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

COMITATO DEI NOVE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Esame emendamenti C. 3511-A Governo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della missione in Armenia in occasione del Second Global Forum against the Crime of Genocide (23-24 aprile 2016).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
RISOLUZIONI:	
7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	88
ALLEGATO (Nuova formulazione)	93
AVVERTENZA	92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 27 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Tatiana BASILIO (M5S) ribadisce di valutare favorevolmente le proposte di integrazione formulate nella precedente seduta dalla deputata Paola Boldrini. Pertanto, riformula l'atto di indirizzo in titolo (*vedi allegato*) aggiungendo due nuovi impegni che mirano, da una parte, a soddisfare le esigenze organiche dello Stabilimento chimico farmaceutico militare anche attraverso la possibilità di reperire le necessarie risorse umane tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici del personale della Difesa o di altre pubbliche amministrazioni e, dall'altra, a far inserire lo Stabilimento nell'elenco delle strutture operative del sistema nazionale della protezione civile.

Il sottosegretario Domenico ROSSI rammenta che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è dal 2001 alle dipendenze dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che opera sotto la vigilanza del dicastero, con l'obiettivo istituzionale di portare all'economica gestione gli stabilimenti a essa assegnati.

Sottolinea, quindi, che lo Stabilimento può essere considerato come l'unica azienda farmaceutica dello Stato e che, se da una parte il suo compito principale è rifornire le Forze armate di medicinali e materiali sanitari, dall'altra sono numerosi gli interventi a favore di tutta la collettività, di modo che lo Stabilimento svolge un ruolo sociale di grande rilevanza per il Paese. Cita, a titolo di esempio, la collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco, con la quale l'Agenzia industrie difesa ha stipulato un Accordo quadro di collaborazione il 31 marzo 2012, in base al quale lo Stabilimento produce dal 2008 medicinali che sono necessari, ma economicamente non vantaggiosi e, pertanto, non reperibili sul libero mercato, destinati a pazienti affetti da malattie rare, gravi e invalidanti. Ancora, in occasione del disastro di Chernobyl, le compresse di ioduro di potassio prodotte dal Farmaceutico militare furono stoccate a magazzino e messe a disposizione per coprire eventuali esigenze; oggi sono prodotte periodicamente e fornite al Ministero della salute come «scorta strategica». In altre parole, lo Stabilimento ha sempre dimostrato, nel quadro generale dell'impegno sociale delle Forze armate, uno spirito di pubblico servizio in totale sinergia e complementarietà con strutture pubbliche e private.

Ciò premesso, riguardo alla parte dispositiva dell'atto d'indirizzo in discussione, chiarisce che il Governo ritiene accoglibile il primo punto, che lo impegna a valutare la ridenominazione della struttura da «Stabilimento chimico farmaceutico militare» a «Istituto chimico farmaceutico militare», al fine di riportare l'ente nella giusta collocazione delle proprie funzioni operative.

Il Governo non ritiene, invece, accoglibile il secondo impegno, che chiama l'Esecutivo ad assumere iniziative per sottrarre la struttura dall'attuale gestione dell'AID al fine di favorirne il diretto controllo da parte del Ministero della difesa, compresa la posizione dei 47 dipendenti civili del Farmaceutico militare, posto che il pareggio di bilancio non si conforma alla missione istituzionale per-

seguita dall'ente benché comunque lo stesso sia stato, negli ultimi anni, costantemente raggiunto.

Al riguardo osserva, infatti, che lo Stabilimento è stato assegnato all'Agenzia con la preminente finalità di essere gestito in maniera più efficiente ed efficace rispetto al passato. Inoltre, finora lo Stabilimento ha potuto operare, seppure non con totale flessibilità, senza quelle limitazioni e quei vincoli cui era assoggettato prima di passare sotto la gestione attuale. È infatti grazie a tale gestione che lo Stabilimento ha potuto ottenere i risultati riferiti e, in particolare, quello di conseguire l'obiettivo istituzionale dell'economica gestione, potendo lo stesso ente agire secondo i previsti criteri industriali, nell'ottica di realizzare un valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività e di valorizzare le competenze esistenti, oltre a contare sul considerevole e costante sostegno finanziario dell'Agenzia.

Ad avviso del Governo, è solo rimanendo sotto la gestione dell'Agenzia che lo Stabilimento potrà continuare a conseguire i risultati di prestigio, nonché a incrementare ulteriormente competitività e a mantenere il peculiare *know how* acquisito in più settori della medicina. Un eventuale ritorno al passato – ovvero all'originario controllo dello Stabilimento da parte di organismi di Forza armata – rischierebbe, per contro, di far disperdere competitività e competenza, nonché di limitare la portata delle significative capacità industriali e commerciali che l'ente stesso ha potuto esprimere in questi anni. Tutto ciò rende necessario che le produzioni dello Stabilimento, in quanto finanziate dalla pubblica amministrazione, siano improntate a criteri di efficienza e di economicità, propri di una gestione industriale quale quella dell'Agenzia industrie difesa.

Passando al terzo impegno, il Governo valuta questo favorevolmente, purché sia riformulato nei termini seguenti: «a proporre soluzioni alternative e più efficaci nella gestione di tutte le otto unità produttive conferite all'Agenzia, prevedendo la possibilità di rinnovare le competenze/professionalità, specie nei settori produttivi di maggiore rilevanza strategica, compreso il Farmaceutico militare».

Sul punto segnala che la riformulazione proposta opera proprio nella prospettiva sia di incrementare i volumi produttivi e il valore della produzione sia di garantire il necessario *turn over*.

Il Governo valuta positivamente anche il quarto impegno, finalizzato ad assumere iniziative per adeguare gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare. In proposito, osserva che, nonostante lo Stabilimento abbia raggiunto negli ultimi anni l'economica gestione, l'Agenzia ha costantemente dovuto sostenerlo finanziariamente, a copertura di investimenti e costi di funzionamento.

Quanto al quinto impegno, sulla necessità di contrastare la perdita di professionalità e conoscenza del Farmaceutico stesso garantendo un *turn over* adeguato a partire dall'assunzione a tempo indeterminato di almeno 10 unità di giovani da formare all'interno dell'Istituto da impiegare nei reparti di produzione dei farmaci, il Governo ritiene che questo sia accoglibile qualora riformulato nei termini seguenti: « a contrastare la perdita di professionalità e conoscenza di tutti gli Stabilimenti militari gestiti dall'Agenzia industrie difesa, compreso quello di Firenze, garantendo il necessario *turn over*, anche attraverso l'assunzione di personale giovane a tempo indeterminato, in misura coerente con le esigenze industriali e la disponibilità di un organico adeguato, anche in termini di efficienza e di competitività ».

Quanto al sesto impegno, che chiama il Governo ad assumere nuove iniziative al fine di ottimizzare e valorizzare i laboratori del Farmaceutico, nonché le conoscenze del suo personale specializzato, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, il Governo ritiene che sia accoglibile purché riformulato nei termini seguenti: « ad assumere nuove iniziative al fine di ottimizzare e valorizzare i laboratori del Farmaceutico, nonché le conoscenze del suo personale specializzato ». Al riguardo osserva che tale obiettivo è perseguibile solo sotto la gestione dell'Agenzia.

Con riguardo poi al settimo impegno – volto a soddisfare le esigenze organiche

dello Stabilimento, riconducibili a circa 30 unità militari indispensabili per lo svolgimento delle attività specifiche dell'ente, valutando anche la possibilità di reperire queste risorse umane tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici del personale della Difesa (che risultano tali a fronte della riorganizzazione in atto dello strumento militare, ma che possono rappresentare occasione di utile impiego nelle attività dello stabilimento) ovvero di altre pubbliche amministrazioni – afferma che questo è per il Governo accoglibile previa la seguente riformulazione: « a preservare l'attuale consistenza organica dello Stabilimento, composta da circa 80 unità di cui 30 militari, indispensabili per lo svolgimento delle crescenti attività specifiche dell'Ente, valutando anche la possibilità di reperire le necessarie professionalità tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici sia del personale militare che civile della Difesa in posizione di distacco, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della vigente convenzione tra l'Agenzia Industrie Difesa e il Ministero della Difesa, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, qualora vi siano analoghe figure professionali ».

Osserva, infatti, come sia necessario salvaguardare l'attuale numero del personale chimico farmacista ai fini del mantenimento dello *status* di officina farmaceutica, sottolineando come, essendo lo Stabilimento l'unica officina farmaceutica dello Stato, non esistano figure professionali analoghe presso altri enti della pubblica amministrazione. Evidenzia che il restante personale militare appartiene alle altre specialità necessarie per la corretta amministrazione di una struttura militare e che alcuni graduati di truppa sono impiegati, a seguito di specifica attività di formazione professionale, nei reparti di produzione. Il personale civile è invece costituito, salvo cinque laureati, da maestranze con incarichi sia amministrativi sia di produzione e controllo. Il personale con qualifica di preparatore farmaceutico o di analista di laboratorio chimico è altamente specializzato e peculiare dello Stabilimento, formato peraltro con corsi specifici interni e la cui presenza e man-

tenimento è assolutamente fondamentale per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali di questo Stabilimento.

Infine, con riguardo all'ultimo impegno, che chiama il Governo a valutare la possibilità di inserire lo Stabilimento chimico farmaceutico, con le sue competenze, nell'elenco delle strutture operative del Sistema nazionale della protezione civile, evidenzia come la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile abbia espresso parere contrario per le seguenti motivazioni: in primo luogo, perché il progetto di legge delega per il riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile attualmente all'esame del Senato (progetto di legge S. 2068) prevede, nell'attuale formulazione, la possibilità di integrare l'elenco delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (contenuto nell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1992, n. 225, recante « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile », che concorrono alle finalità di protezione civile), includendo altre *categorie* di soggetti, in base a principi innovativi, e non singoli *enti*, mantenendo tuttavia l'impianto di base del citato articolo 11; in secondo luogo perché lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, facente capo all'Agenzia industrie difesa, in qualità di ente con personalità giuridica di diritto pubblico, può rientrare già oggi nell'ambito delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 6 della citata legge n. 225 del 1992; infine, perché lo Stabilimento può già concorrere alle attività di protezione civile ai sensi del citato articolo 6 della legge 225 del 1992, senza dover modificare l'assetto normativo vigente. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, anche quest'ultimo impegno non è per il Governo accoglibile.

Tatiana BASILIO (M5S), premesso di essere in linea di massima disponibile a riformulare la risoluzione in termini tali da renderla pienamente accoglibile da parte del Governo, esprime perplessità sulla posizione contraria di quest'ultimo rispetto al

secondo impegno, con il quale si chiede di sottrarre lo Stabilimento all'attuale gestione dell'Agenzia industrie difesa e di riportarlo sotto il diretto controllo del Ministero della difesa. Sottolinea a questo proposito che il vincolo di pareggio di bilancio non è compatibile con la missione istituzionale dello Stabilimento e che, nondimeno, quest'ultimo è stato l'unico tra gli enti sottoposti all'Agenzia industrie difesa a conseguire il risultato richiesto. A suo avviso, è indispensabile staccare lo Stabilimento dall'Agenzia industrie difesa, per permettergli di avviare un nuovo percorso e di iniziare una nuova era.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritiene che la risoluzione dovrebbe impegnare il Governo a operare una distinzione nell'ambito delle attività svolte dallo Stabilimento, nel senso di tenere separate le attività aventi carattere commerciale o industriale, che sono suscettibili di essere assoggettate al vincolo dell'economica gestione, e le attività aventi rilievo strategico per l'interesse nazionale, a cominciare da quelle di ricerca, che per loro natura non sono immediatamente remunerative e quindi non sono suscettibili di essere sottoposte a quel vincolo. Queste ultime attività dovrebbero essere sottratte al vincolo dell'economica gestione, anche, se necessario, portandole fuori dall'ambito di competenza del Ministero della difesa. Fa presente, peraltro, che si tratta di attività il cui costo è molto contenuto, a fronte delle dotazioni di bilancio di un Ministero come quello della difesa.

Antonino MOSCATT (PD) osserva come gli interventi del rappresentante del Governo e del deputato Artini abbiano fatto emergere questioni che richiedono, a suo giudizio, un supplemento di riflessione. Prospetta, quindi, l'opportunità di prevedere un ulteriore breve periodo di approfondimento, per consentire a tutti di valutare in maniera più completa gli aspetti della risoluzione, prima di procedere alla sua votazione.

Donatella DURANTI (SI-SEL) concorda sull'utilità di disporre di un ulteriore pe-

riodo di riflessione, anche perché le riflessioni del deputato Artini contengono spunti che reputa importante approfondire in vista di un loro possibile inserimento negli impegni per il Governo. Sottolinea, infatti, che la risoluzione ha un senso solo qualora serva a far riconoscere il valore strategico dello Stabilimento. A parte questo, auspica che la Commissione avvii al più presto una riflessione sull'attività e sul ruolo complessivo dell'Agenzia industrie difesa.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide le considerazioni della deputata Duranti sulla necessità di riconoscere la strategicità dello Stabilimento chimico farmaceutico militare e ricorda la situazione di disagio in cui vivono i lavoratori dello stesso, i quali si trovano in una sorta di limbo in cui non si ha cognizione del proprio futuro. Si dichiara, infine, favorevole a un breve rinvio della discussione, che permetta di addivenire ad una formulazione tale da ottenere il maggior numero di consensi.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) auspica che il lavoro per la riformulazione della risoluzione non impedisca di arrivare al voto entro la prossima settimana.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, premesso che l'eccellenza dello Stabilimento chimico farmaceutico militare e il suo ruolo strategico sono evidenti a tutti, a cominciare da quanti hanno fatto parte della delegazione che ha visitato la struttura nel mese di febbraio, ritiene che il dibattito debba concentrarsi sui mezzi da impiegare per valorizzare appieno questa realtà. In quest'ottica, considerata la difficoltà di rinvenire le necessarie risorse sugli stanziamenti di bilancio del Ministero e considerato altresì l'ottimo lavoro fin qui svolto dall'Agenzia industrie difesa, che ha aiutato lo Stabilimento a conseguire i suoi risultati, esprime perplessità sul secondo impegno della risoluzione, con

il quale si chiede di riportare lo Stabilimento sotto il diretto controllo del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, premesso che il Governo, prima di esprimersi sulle integrazioni che sono state ipotizzate, attenderà l'eventuale ulteriore nuova formulazione della risoluzione, sottolinea che, in ogni caso, la nuova era dello Stabilimento chimico farmaceutico militare – cui faceva riferimento la deputata Basilio – è già iniziata e che è iniziata proprio con il passaggio sotto il controllo dell'Agenzia industrie difesa. Sottolinea poi che il vigente quadro normativo già consente di distinguere tra le diverse attività dello Stabilimento, così da consentire anche a Ministeri diversi da quello della difesa di attivare le competenze dell'ente per le proprie finalità istituzionali. In altre parole, l'attuale assetto organizzativo, che vede lo Stabilimento sotto il controllo dell'Agenzia industrie difesa, ha dato importanti risultati proprio nella direzione di valorizzazione delle competenze e delle capacità dell'ente auspicata dalla Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.

C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

ALLEGATO

7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.**NUOVA FORMULAZIONE**

La IV Commissione (Difesa),
premessò che:

una delegazione della Commissione difesa – formata dal presidente Francesco Saverio Garofani e dai deputati Tatiana Basilio, Francesca Bonomo, Elio Massimo Palmizio e Rosanna Scopelliti – ha svolto una missione a Firenze il 18 febbraio 2016 visitando lo Stabilimento chimico farmaceutico militare;

a ricevere la delegazione erano presenti il direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), ingegner Gian Carlo Anselmino, il direttore dello stabilimento, colonnello Antonio Medica, insieme ad altri ufficiali del medesimo stabilimento (il vice direttore, colonnello Flavio Paoli, il tenente colonnello Lorenzo Funaro e il tenente colonnello Stefano Mannucci);

la delegazione ha potuto verificare il ruolo importante ricoperto dallo stabilimento in questione sia per l’amministrazione della difesa sia per il sistema sanitario nazionale;

è utile ricordare come al fine di assicurare una gestione unitaria di tipo privatistico all’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, è stata istituita, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 22, l’Agenzia Industrie Difesa (AID) che opera secondo i principi del mercato e della libera concorrenza;

L’AID è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle unità industriali del Ministero della difesa. L’AID opera secondo

criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della difesa, con la missione di portare all’economica gestione gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività;

nel processo di riforma iniziato dal Ministero della difesa nel novembre del 2000 il Farmaceutico militare di Firenze, insieme ad altri 9 enti distribuiti sul territorio italiano, è stato inserito alle dipendenze di un’agenzia denominata Agenzia Industrie Difesa (decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, decreto ministeriale del 24 aprile 2001, decreto ministeriale del 24 ottobre 2001), perché ritenuto non più strategico, con la finalità di ridurre i costi di funzionamento e di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario seguendo criteri di economicità ed efficienza;

con i decreti ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001 sono stati trasferiti alla gestione dell’AID ben otto strutture militari, tra cui appunto lo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, azienda che negli ultimi due anni ha raggiunto il pareggio di bilancio ed ha mantenuto un costante livello di esercizio, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2190 del codice dell’ordinamento militare;

la predetta struttura riveste una fondamentale importanza nel settore della ricerca e della sperimentazione farmacologica, posto che alla stessa è demandata fin dal 2014, in via esclusiva, la produzione di medicinali cannabinoidi, oltre che antidoti, farmaci, medicature e presidi

medico chirurgici in tutte le situazioni di emergenza nazionale quali il terremoto in Irpinia, il terremoto del Friuli-Venezia Giulia, l'alluvione nella Val Nerina, il colera in Campania e l'influenza AH1N1;

in occasione dell'emergenza internazionale derivante dall'esplosione della centrale termonucleare di Chernobyl in sole 24 ore vennero prodotte e consegnate dallo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze un milione di pastiglie di potassio ioduro, necessarie a prevenire gli effetti più devastanti sulla tiroide dall'esposizione alle radiazioni emesse dallo iodio radioattivo 131, mentre in tempi più recenti la struttura ha contribuito allo sviluppo del progetto Stop-shock di uso militare, rivelatosi efficace anche contro gli effetti più devastanti dell'Ebola, svolgendo di fatto e da sempre un ruolo operativo strategico e sociale, intervenendo prontamente come « organo tecnico dello Stato » in molte emergenze nazionali ed internazionali;

lo Stabilimento chimico militare di Firenze è l'unico ente farmaceutico di Stato in Italia che produce cosiddetti « farmaci orfani » senza scopo di lucro, farmaci che non vengono prodotti dalle aziende farmaceutiche private a causa dello scarso ritorno economico ma che sono dei « salvavita » per le migliaia di persone affette da malattie rare;

per peculiarità funzionali e operative del Farmaceutico militare, che più che uno stabilimento è un'istituzione, è impensabile trarre profitti economici dalle proprie produzioni;

come riportato dalla stessa relazione fatta alla Commissione difesa dal presidente Francesco Saverio Garofani « in conclusione del briefing, il colonnello Medica ha evidenziato i punti di forza e le criticità dello Stabilimento. Tra i punti di forza, c'è il fatto che lo Stabilimento è l'unica officina farmaceutica dello Stato: un'officina in grado di produrre farmaci in conformità con i più elevati standard di qualità, nonché di assicurare una risposta pronta e sicura, con una grande flessibi-

lità, che le consente di produrre medicinali in varie forme e a vari livelli di scala (da quello della farmacia a quello industriale). Punti di criticità sono invece: i costi necessari per mantenere pronti ed efficienti i reparti di produzione; l'età media del personale, che è elevata; il progressivo pensionamento senza sostituzione di personale altamente specializzato; l'incertezza dell'organigramma »;

recentemente inoltre la Fondazione FIRMO « Raffaella Becagli » impegnata nella ricerca sulle oltre 400 malattie dell'osso rare, ha allestito i suoi laboratori nelle stanze dell'Istituto farmaceutico militare segno di una importante collaborazione con le istituzioni di ricerca civili;

vista la valenza che riveste riguardo alle proprie particolari produzioni di interesse strategico-sociale per il Paese, lo SCFM non può più essere gestito dall'AID che, per assetto normativo e per le proprie peculiarità, va in contraddizione con le finalità del Farmaceutico. Dovendo quest'ultimo sottostare a dinamiche e piani economici, tipici degli stabilimenti di produzione e che di fatto comprometterebbero il futuro del Farmaceutico,

impegna il Governo:

1) a valutare la ridenominazione della struttura da « Stabilimento chimico farmaceutico militare » ad « Istituto chimico farmaceutico militare », al fine di riportarlo nella giusta collocazione delle proprie funzioni operative;

2) ad assumere iniziative per sottrarre la struttura dall'attuale gestione dell'AID per favorirne il diretto controllo da parte del Ministero della difesa, compresa la posizione dei 47 dipendenti civili del Farmaceutico militare, posto che il pareggio di bilancio non si conforma alla missione istituzionale perseguita dall'ente benché comunque lo stesso sia stato, negli ultimi anni, costantemente raggiunto;

3) a proporre soluzioni alternative e più efficaci nella gestione del Farmaceutico

tico militare, nel panorama delle emergenze farmaceutico sanitarie nazionali ed internazionali;

4) ad assumere iniziative per adeguare gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento dell'Istituto chimico farmaceutico militare;

5) a contrastare la perdita di professionalità e conoscenza del Farmaceutico stesso garantendo un turn over adeguato a partire dall'assunzione a tempo indeterminato di almeno 10 unità di giovani da formare all'interno dell'Istituto da impiegare nei reparti di produzione dei farmaci;

6) ad assumere nuove iniziative al fine di ottimizzare e valorizzare i laboratori del Farmaceutico, nonché le conoscenze del suo personale specializzato,

anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

7) a soddisfare le esigenze organiche dello Stabilimento, riconducibili a circa 30 unità militari indispensabili per lo svolgimento delle attività specifiche dell'ente, valutando anche la possibilità di reperire queste risorse umane tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici del personale della Difesa (che risultano tali a fronte della riorganizzazione in atto dello strumento militare, ma che possono rappresentare occasione di utile impiego nelle attività dello stabilimento) ovvero di altre pubbliche amministrazioni;

8) a valutare la possibilità di inserire lo Stabilimento chimico farmaceutico, con le sue competenze, nell'elenco delle strutture operative del Sistema nazionale della protezione civile.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. C. 2039-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	96
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. C. 2039-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	103
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.40.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.

C. 2039-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedi-

mento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2, nonché degli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e 10.300 delle Commissioni.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, evidenzia che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e 10.300 delle Commissioni.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici Taricco 4.18, De Rosa 4.19, Fauttilli 4.20 e Pellegrino 4.21, che,

nel sostituire il comma 3 dell'articolo 4, prevedono, analogamente alla disposizione sostituita, un censimento comunale degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti, ma, rispetto al testo del provvedimento, non recano un'apposita clausola di invarianza finanziaria, inserita al citato comma 3 dalle Commissioni di merito a seguito del recepimento di una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso sul testo dalla Commissione bilancio;

Ciracì 4.31, che prevede che i comuni devono destinare una parte pari ad almeno il 10 per cento del totale dei proventi dagli oneri di urbanizzazione e dalle tasse sugli immobili per incentivare azioni volte al riuso degli immobili censiti in chiave eco-sostenibile attraverso appositi regolamenti comunali. La disposizione prevede quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica senza provvedere alla relativa copertura finanziaria ma destinando agli interventi previsti una quota di introiti già scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

Russo 8.2, che, tra l'altro, rende obbligatoria per le regioni l'introduzione – prevista invece dal testo come mera facoltà – di misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, prevedendo inoltre, per gli interventi destinati alla medesima finalità, l'esonero dalla corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione. Tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di corrispondente copertura finanziaria;

Grimoldi 8.6, che prevede che, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con apposito decreto ministeriale siano individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale a favore di

giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. A tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo si segnala che la proposta emendativa sembra determinare una dequalificazione della spesa, dal momento che provvede alla copertura di spesa corrente con una riduzione di fondi di conto capitale;

Ciracì 8.7, che prevede che, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con apposito decreto ministeriale sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tuttavia la proposta emendativa non provvede alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Borghi 8.10 e 8.11, che, sostituendo l'articolo 16, comma 10, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, seppur con differenti formulazioni, sono volte ad introdurre un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni, laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, e pertanto, nonostante la clausola di invarianza prevista, appaiono suscettibili di determinare minori entrate per i medesimi comuni. Rileva peraltro che il contenuto di tali proposte emendative coincide sostanzialmente con quello di una disposizione presente inizialmente, al comma 3 dell'ar-

articolo 5, nel testo predisposto dalle Commissioni di merito in sede referente, soppresso dalle medesime Commissioni per recepire una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zaccagnini 3.01, che prevede, tra l'altro, che i comuni favoriscono l'impiego dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i comuni di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Mannino 4.29, che prevede l'istituzione della banca dati dei titoli abilitativi nella quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi, nonché la « Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio », provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria, sia sul piano della eventuale dequalificazione della spesa sia perché la proposta emendativa prevede alla quantificazione e copertura dell'onere per il solo 2016, mentre la gestione delle istituende banche dati potrebbe determinare oneri a regime;

Russo 4.01, che dispone, tra l'altro, che la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità – non meglio precisate – progressive e paramtrate ai livelli prestazionali raggiunti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Russo 5.26, la quale prevede che – al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti laddove intervengano forme di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate –, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente, tra l'altro, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico ed è ammessa la monetizzazione degli standard secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici emendamenti Senaldi 5.32, Matarrese 5.33 e Vignali 5.34, i quali prevedono, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente, tra l'altro, che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Pellegrino 6.20, che prevede, tra l'altro, che, prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedano ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i

caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i comuni di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Sarro 7.7, che prevede che i comuni pubblichino nei propri siti *web* istituzionali l'elenco dei terreni vincolati con indicazione del termine di durata del regime vincolistico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i comuni di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Pellegrino 8.4, che prevede che le incentivazioni, anche di natura fiscale, da parte delle regioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché i finanziamenti regionali ai comuni per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza della disposizione in esame con la normativa contabile vigente;

Zaccagnini 8.5, che prevede che le regioni e i comuni possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, ad apposite « cooperative di autorecupero », al fine di alleviare l'emergenza abitativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Mariani 8.8, che consente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, la demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, con

prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione, precisando che tali interventi non sono considerati interventi di nuova costruzione e sono, pertanto, esonerati dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Borghi 8.9, la quale, sostituendo l'articolo 16, comma 10, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è volta a prevedere che negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di assicurare l'invarianza finanziaria a seguito della predetta modulazione dei costi di costruzione da parte dei comuni;

Parisi 8.12, che prevede che al fine di incentivare il riutilizzo degli immobili esistenti e limitare il consumo di suolo, il mutamento di destinazione d'uso è esente dal pagamento di oneri quando preveda il riutilizzo dell'immobile per una destinazione cui il bene sia già stato regolarmente adibito in passato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

De Rosa 8.13, che prevede che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvopastorali, nonché di eliminazione della sdemanializ-

zazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Mannino 10.9, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori, provvedendo al relativo onere per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Mannino 10.01, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisponga un piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria della durata di 4 anni, disponendo che per l'attuazione di tale piano i comuni si avvalgono delle risorse del Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'utilizzazione delle risorse del predetto Fondo di rotazione per l'attuazione dell'intervento previsto dalla proposta emendativa.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente indicate dal relatore. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, in

quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Mauro GUERRA (PD), intervenendo in merito all'emendamento Borghi 8.9, osserva che la facoltà concessa ai comuni di modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dovendo essere esercitata in modo da garantire l'invarianza del gettito, non dovrebbe determinare effetti sulla finanza pubblica, giacché a fronte di sgravi per interventi di ristrutturazione dovranno essere corrispondentemente previsti costi superiori per le nuove costruzioni.

Maino MARCHI (PD), ribadendo quanto già evidenziato dal collega Guerra, sottolinea inoltre come la previsione di un regime di favore per le operazioni di ristrutturazione rispetto alle nuove costruzioni sia perfettamente in linea con le finalità della legge, volta a ridurre il consumo del suolo.

Aggiunge inoltre che anche l'emendamento Mariani 8.8 appare diretto a perseguire analoga finalità, prevedendo che non siano considerati interventi di nuova costruzione, con conseguente esonero dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, la demolizione di edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, e la ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di edifici di pari volumetria e superficie utile, con prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione. Rileva peraltro che tale emendamento, a differenza dell'emendamento Borghi 8.9, è privo di idonea clausola di invarianza finanziaria. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno individuare, da parte delle Commissioni di merito, una formulazione che, fatto salvo il contenuto sostanziale dell'intervento normativo, superi le criticità finanziarie della proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che l'emendamento Borghi 8.9 potrebbe presentare criticità dal punto di vista della ripartizione di competenze tra comuni e regioni in materia di determinazione degli oneri urbanistici.

Il Viceministro Luigi CASERO, ad un più attento esame, ritiene di poter esprimere nulla osta sull'emendamento Borghi 8.9, in quanto contiene una clausola di neutralità finanziaria che garantisce un'invarianza di gettito relativa ai costi di costruzione. Tuttavia, nel merito, concorda con quanto rilevato dal presidente Boccia sull'incidenza sulla ripartizione di competenze tra comuni e regioni in materia di determinazione degli oneri urbanistici.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2039 Governo e abb.-A, recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato, contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e 10.300 delle Commissioni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.29, 4.31, 5.26, 5.32, 5.33, 5.34, 6.20, 7.7, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 10.9, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.01 e 10.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

C. 3285-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 marzo 2016. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala che nella seduta del 30 marzo scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione.

Avverte quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 3511-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 marzo 2016. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Evidenzia che nella seduta del 30 marzo scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo due sole modifiche con le quali sono state recepite le predette condizioni.

Avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica quindi che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Spadoni 3.01, che non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta su tale proposta emendativa.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

C. 3530-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 aprile 2016. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che nella medesima data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione.

Avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 20.10.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.

C. 2039-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame dell'emendamento 8.8 e l'esame del subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni è volto a sostituire il comma 5

dell'emendamento Mariani 8.8, al fine di prevedere che le regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione possono prevedere valori tali da garantire un regime di favore per gli interventi – relativi agli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico – di demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, con prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.

Evidenzia quindi che tale subemendamento sembrerebbe superare le criticità della precedente formulazione del comma 5 dell'emendamento 8.8, che invece, prevedendo che tali interventi non fossero considerati interventi di nuova costruzione e fossero, pertanto, esonerati dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, era suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto ritiene di poter revocare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Mariani 8.8, al fine di esprimere un parere favorevole sul medesimo emendamento, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che le Regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, possono prevedere valori che garantiscano un regime di favore per gli interventi previsti dal subemendamento in esame, assicurandone l'inva-

rianza per la finanza pubblica. Ciò premesso concorda con la proposta di esprimere parere favorevole sull'emendamento Mariani 8.8, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'emendamento 8.8 ed esaminato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni al progetto di legge C. 2039 Governo e abb.-A, recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.8 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nell'odierna seduta antimeridiana relativamente all'emendamento 8.8 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinata C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

Audizione dei rappresentanti di Assoconfidi Italia 105

Audizione dei rappresentanti di Confprofessioni 105

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 105

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 113

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. C. 3666 Bernardo (*Esame e rinvio*) 121

RISOLUZIONI:

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione (*Discussione e rinvio*) 127

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinata C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

Audizione dei rappresentanti di Assoconfidi Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.15.

Audizione dei rappresentanti di Confprofessioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.30.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, detta due distinte discipline: con la prima (recata dai commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (recata dai commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).

I commi da 66 a 69 riguardano invece la copertura finanziaria del provvedimento.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, illustra il comma 1, il quale, intervenendo in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, individua le finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.

In tale ambito il comma 2 riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, mentre il comma 3 prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile da parte dell'ufficiale di stato civile. Ai sensi del comma 9 il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e della loro residenza, oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Il comma 10 dispone in ordine al cognome, prevedendo che le parti dell'unione civile, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro

cognomi; al contrario, i *partner* potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale prevede una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile, la cui presenza, ai sensi del primo periodo del comma 5, determina la nullità dell'unione stessa:

la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

l'interdizione di una delle parti per infermità mentale: in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile e quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione;

la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti (primo comma dell'articolo 87 del codice civile);

la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Il secondo periodo del comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio: in materia di nuovo matrimonio del coniuge (articolo 65) e nullità del nuovo matrimonio (articolo 68) nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (articolo 119); all'incapacità di intendere e di volere (articolo 120); alla simulazione (articolo 123); all'azione del PM (articolo 125); alla separazione dei coniugi durante il giudizio (articolo 126); all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (articolo 127); al ma-

trimonio putativo (articolo 128); ai diritti dei coniugi in buona fede (articolo 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (articolo 129-*bis*).

Illustra quindi i commi da 6 a 8, i quali riguardano l'impugnazione dell'unione civile. Il comma 6 prevede la possibile impugnazione dell'unione civile, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o in violazione del citato articolo 68 del codice civile; titolari dell'impugnazione sono, oltre ad una delle parti dell'unione, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale al gravame. È previsto, inoltre, che nel caso di costituzione di una nuova unione civile durante l'assenza di una delle parti, la nuova unione non è impugnabile finché dura l'assenza.

Il comma 7 estende sostanzialmente all'unione civile quanto previsto per il matrimonio dall'articolo 122 del codice civile in materia di violenza ed errore, cioè la possibilità, per la parte, di impugnare il matrimonio se il suo consenso:

sia stato estorto con violenza o sia stato determinato da timore di eccezionale gravità, determinato da cause esterne alla parte;

sia stato dato per errore sull'identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente (l'errore essenziale è quello che riguarda: la presenza di grave malattia fisica o mentale che impedisca lo svolgimento della vita comune; l'esistenza di una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto non colposo; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni).

Causa impeditiva dell'impugnazione è la circostanza che vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno provocato il citato timore ovvero dopo la scoperta dell'errore.

Il comma 8 prevede la possibilità di impugnare in ogni tempo sia il matrimonio sia l'unione civile dell'altra parte; analogamente a quanto previsto per il matrimonio dall'articolo 124 del codice civile, se, invece, viene opposta la nullità della prima unione, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato): con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; l'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Passa quindi a illustrare il comma 13 il quale, analogamente al matrimonio, prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni (di cui all'articolo 159 del codice civile), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale; a quest'ultima cui si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (articolo 162), modifica (articolo 163), simulazione (articolo 164) e capacità dell'inabilitato (articolo 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di regime patrimoniale l'applicazione a queste ultime della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, articoli da 167 a 171), III

(comunione legale, articoli da 177 a 197), IV (comunione convenzionale, articoli 210 e 211), V (separazione dei beni, articoli da 215 a 219) e VI (impresa familiare, articolo 230-*bis*) del libro primo, titolo VI, del codice civile.

Il comma 14 dell'articolo unico estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-*ter* del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti (con cui ordina all'altra parte la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e ai luoghi di istruzione dei figli della coppia; richiede l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di abusi e maltrattati; impone il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti adottati, rimangono prive di mezzi adeguati).

In tale contesto ricorda che gli articoli 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile (in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari) già prevedono le stesse forme di tutela dagli abusi sia per il coniuge sia per il convivente.

Il comma 15 prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile, la quale, al cessare della causa, può chiederne la revoca.

In tale ambito rammenta che l'articolo 406 del codice civile prevede, tra i soggetti legittimati al ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, anche « la persona stabilmente convivente », parimenti abilitata dall'articolo 417 del codice civile a promuovere l'interdizione e l'ina-

bilitazione. L'articolo 408 del codice civile prevede inoltre che il giudice tutelare debba designare come amministratore di sostegno, in mancanza del coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, con preferenza rispetto a qualsiasi altro soggetto.

Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto – analogamente a quanto previsto in generale dall'articolo 1436, primo comma, del codice civile – anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sia quella relativa al trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile).

Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.

Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (specificamente al libro primo, titolo XIII). Trovano altresì applicazione alle unioni civili anche gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotati e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili) e 2659 (nota di trascrizione) oltre al già citato articolo 2941, primo comma, n. 1) (sospensione della prescrizione tra i coniugi), del codice civile.

Il comma 20 – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (la legge n. 184 del 1983) – prevede che le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi », « marito » e

« moglie », ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ricorda che al Senato è stato soppresso l'articolo 5 del testo del provvedimento presentato in Assemblea (AS 2081) che, attraverso una modifica all'articolo 44, lettera *b*) della citata legge n. 184 del 1983, interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo del *partner* (cosiddetta *stepchild adoption*).

Il comma 21 estende ai *partner* dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile; si tratta delle disposizioni: dei Capi III (Dell'indegnità) e X (Dei legittimari) del Titolo I; dell'intero Titolo II (Delle successioni legittime); dei Capi II (Della collazione) e *V-bis* (Del patto di famiglia) del Titolo IV.

I commi da 22 a 26 riguardano i casi di scioglimento dell'unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio di cui alla legge n. 898 del 1970, richiamando le seguenti ipotesi:

morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);

gran parte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio da uno dei coniugi (articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) della citata legge n. 898: si tratta, in sostanza, delle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per condanna passata in giudicato, per taluni reati ovvero del caso in cui l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio) (comma 23);

volontà dei *partner* manifestata davanti all'ufficiale di stato civile: in tal caso la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata (comma 24);

a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26).

Passa quindi a illustrare il comma 25, il quale estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio (tra tali disposizioni, segnala l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell'altro quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; la possibilità di rivedere l'entità dell'assegno qualora sopravvengono giustificati motivi; la possibilità di imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi; la sua responsabilità penale – *ex* articolo 570 del codice penale – ove si sottragga alla corresponsione dell'assegno; il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le disposizioni processuali in materia di famiglia e stato delle persone contenute nel libro quarto, titolo II, del codice di procedura civile). Prevede l'applicazione alle stesse unioni civili delle discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 6 (negoziiazione assistita) e 12 (procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile) del decreto-legge n. 132 del 2014.

Osserva quindi come, recependo il *dictum* della Corte costituzionale espresso nella sentenza n. 170 del 2014, il comma 27 preveda un'ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

I commi da 28 a 31 conferiscono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

È previsto che l'esercizio della delega avvenga sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

adeguamento alla disciplina del provvedimento in esame delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera *a*);

modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera *b*);

modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento del provvedimento in esame delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (lettera *c*).

Il comma 31 prevede in particolare che, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura, il Governo possa adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio.

Il comma 32 modifica l'articolo 86 (relativo alla libertà di stato) inserendo fra le cause di invalidità del matrimonio anche la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso. Il comma 33 prevede, di conseguenza, modificando l'articolo 124 del codice civile (relativo al vincolo del precedente matrimonio) l'impugnabilità in ogni tempo da parte del coniuge della precedente unione civile contratta dall'altro coniuge.

Il comma 34 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato

civile fino alla vigenza dei decreti legislativi in materia di cui al comma 28, lettera *a*).

Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (ovvero i commi da 1 a 34) decorra dalla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo in esame.

Illustra quindi la seconda parte del provvedimento, costituita dai commi da 36 a 65, la quale è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

In tale contesto il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.

Ricorda che l'ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) già inserisce il convivente tra i soggetti ai quali non può negarsi la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto, anche quando lo stesso sia sottoposto a un regime di sorveglianza particolare (ai sensi dell'articolo 14-*quater*) e prevede che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il detenuto possa richiedere un permesso di visita (ai sensi dell'articolo 30).

Il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari.

I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare

(in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il *partner* come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.

I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione.

In particolare, illustra il comma 42, il quale riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni. In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Il comma 44 riguarda invece la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Il comma 45 dispone in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.

Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter, volto a disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del *partner* il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'am-

bito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente. In particolare, il comma 47 modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, per inserire fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per l'interdizione o l'inabilitazione anche il convivente di fatto. Il comma 48 riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del *partner* dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno.

Illustra il comma 49, che equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Tale disposizione recepisce di fatto orientamenti giurisprudenziali consolidati (con riguardo a convivenze *more uxorio* eterosessuali).

Passa quindi a illustrare i commi da 50 a 63, i quali disciplinano il contratto di convivenza. Si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi possono, in base al comma 50, disciplinare i loro rapporti patrimoniali, e che deve avere, ai sensi del comma 51, le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: forma scritta (a pena di nullità) e atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, una copia dell'accordo deve essere trasmessa al comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe. Ai sensi del comma 52 a tale adempimento dovranno provvedere il notaio o l'avvocato che sono intervenuti nella redazione. Il comma 55 indica che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel rispetto del codice della *privacy*

di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Il comma 53 specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale le parti possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza, in base al comma 54).

In base al comma 56 il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e, ai sensi del comma 57, è nullo nei seguenti casi: in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; se una delle parti è minorenni; se una delle parti è interdetta; se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra; in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

Il comma 58 precisa che gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (di cui all'articolo 88 del codice civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il comma 59 stabilisce che il contratto di convivenza si risolve, invece, in caso di morte: in tale caso il comma 63 prevede che il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con questa annotazione all'anagrafe del comune di residenza.

Gli altri casi di risoluzione del contratto previsti dal comma 59 riguardano il recesso unilaterale o il comune accordo tra le parti. In questo caso il comma 60

richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa. Il comma 60 rinvia inoltre in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio e prevede che, se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio. In caso di recesso unilaterale, ai sensi del comma 61 il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente; è previsto inoltre che l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione.

Un ulteriore caso di risoluzione del contratto è il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona. In tale ipotesi il comma 62 prevede che la parte la quale ha contratto il matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza.

Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi un nuovo articolo 30-*bis*, in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti; al riguardo vien previsto che il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un giudice in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'articolo 438 del codice

civile): il convivente versa in stato di bisogno; il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dall'articolo 438, secondo comma, del codice civile, che individua come parametro il bisogno di chi domanda e le condizioni economiche di chi deve somministrarli, specificando che gli alimenti non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.

Illustra quindi i commi da 66 a 69, i quali disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili. In particolare, il comma 66 individua gli oneri derivanti dai commi da 1 a 35, e ne dispone la copertura fino al 2025, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 67 prevede un monitoraggio degli oneri derivanti dai commi a 1 a 20, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell'Economia è autorizzato a provvedere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative a spese rimodulabili, ed è altresì tenuto, ai sensi del comma 68, a riferire con apposita relazione alle Camere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà lunedì 9 maggio prossimo e che pertanto la Commissione Giustizia ne concluderà l'esame in sede referente entro la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel

corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3642, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Segnala quindi la grande rilevanza dell'Accordo, evidenziando come la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB) svolgerà un importante ruolo di finanziamento nell'ambito dell'ampio fabbisogno infrastrutturale dell'Asia, concentrandosi prevalentemente nei settori dell'energia; dei trasporti e delle telecomunicazioni; delle infrastrutture rurali e dello sviluppo dell'agricoltura; dell'approvvigionamento idrico; dei servizi igienico-sanitari; della tutela dell'ambiente, nonché dello sviluppo urbano e della logistica.

Per quanto riguarda il contesto politico – diplomatico in cui si inserisce l'Accordo, ricorda come la proposta di creare una banca con azionariato di maggioranza asiatico per finanziare investimenti in infrastrutture fosse stata lanciata nell'ottobre 2013 durante le visite nel sud est asiatico del Presidente cinese Xi Jinping e del Primo Ministro Li Keqiang, per partecipare al vertice ASEAN e a quello della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Oltre alla motivazione economica (secondo stime della Banca asiatica di sviluppo il fabbisogno d'infrastrutture in Asia nel decennio 2010-2020 supera gli

800 miliardi di dollari all'anno), la creazione della nuova Banca appare come una risposta cinese al continuo stallo del Congresso USA di fronte all'adozione di proposte di riforma dei meccanismi di voto nel Fondo monetario internazionale, che dovrebbero dare alla Cina ed alle altre potenze economiche emergenti un maggiore ruolo, più consona con la loro accresciuta dimensione economica ed influenza politica.

La creazione della nuova istituzione è stata inoltre interpretata dagli analisti internazionali come parte di un'offensiva più ampia di Pechino per creare nuove istituzioni economiche e finanziarie che ne accresceranno l'influenza internazionale: alla Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture si aggiunge infatti la *New Development Bank*, o Brics bank, istituzione multilaterale di sviluppo operativa dal 2014 e la proposta, avanzata dal Governo cinese, di creare la banca di sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, raggruppamento eurasiatico alternativo all'Ocse, egemonizzato dalla stessa Cina e dalla Federazione russa.

Rammenta quindi che al progetto relativo all'istituzione della Banca avessero aderito inizialmente 22 Paesi e che, a seguito della notizia dell'adesione del Regno Unito in qualità di azionista della Banca, altri 28 Paesi abbiano dichiarato la loro volontà di adesione. Ad oggi gli Stati aderenti risultano quindi essere 57 e la maggior parte di quelli non asiatici sono Paesi membri dell'Unione europea.

In tale quadro, al di là della contrarietà dell'Amministrazione USA sulla nuova istituzione, l'ingresso nell'AIIB di *partner* europei (tra gli altri, oltre al Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia) e di alcuni alleati degli Stati Uniti in Asia orientale e Oceania, come Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, costituisce un evento significativo, che ha avuto come diretta conseguenza quella di diluire la presenza cinese nella Banca, nella quale la Cina mantiene un ruolo predominante ma non più schiacciante. L'ingresso dei Paesi UE potrà avere effetti positivi soprattutto se questi ultimi, assieme ad altri

quali Australia e Corea del Sud, sapranno rendersi promotori di uno sviluppo della AIIB improntato ai più alti standard di *accountability* e capacità di selezione dei progetti da finanziare.

In tale ambito, in particolare, sottolinea come l'adesione dell'Italia potrà avere effetti positivi alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni: basti pensare che Pechino ha oggi partecipazioni rilevanti in Terna, Saipem, Assicurazioni generali, Eni, Enel, Prysmian, Telecom Italia e Fca. Inoltre la partecipazione dell'Italia ed agli altri *partner* UE alla Banca potrà consentire di integrare la Banca stessa all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali (Banca mondiale, Fondo Monetario internazionale e, a livello regionale, Banca asiatica di sviluppo, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone), nonché quello di renderla realmente *accountable*, multilaterale e « multipolare », anche dal punto di vista della selezione e gestione dei progetti d'investimento in Asia.

In tale complesso quadro geopolitico evidenzia come la rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica consentirà all'Italia – che assume la qualifica di socio fondatore – di avvalersi dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione, ai sensi dell'articolo 28 dell'Accordo, di 600 ulteriori voti, ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto). Inoltre, raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza del 31 dicembre 2016, consentirebbe al Paese di prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Al contrario, un ritardo nella ratifica condizionerebbe la presenza italiana anche all'interno dello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di *governance*, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice

Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci.

Segnala come sia altresì importante, tra gli obiettivi di medio e lungo periodo, che la partecipazione italiana alla Banca creerà opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla stessa AIIB.

Passando quindi a illustrare diffusamente il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 60 articoli, suddivisi in 11 capitoli, nonché di 2 allegati, il Capitolo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, riguarda lo scopo, le funzioni e i membri della Banca.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che lo scopo della Banca è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia, investendo in infrastrutture e in altri settori produttivi, nonché quello di promuovere la cooperazione regionale e il partenariato; in tale ambito viene specificato che l'ambito geografico di operatività della Banca si riferisce all'Asia e all'Oceania.

L'articolo 2 elenca le funzioni della Banca, le quali sono costituite: dalla promozione degli investimenti di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo; dall'impiego delle sue risorse per finanziare lo sviluppo nella regione; dall'incoraggiamento degli investimenti privati e dalla supplenza a questi ultimi, nel caso in cui non siano disponibili capitali privati; dallo svolgimento di tutte le attività e i servizi atti a sostenere queste funzioni.

L'articolo 3 stabilisce che la partecipazione alla Banca è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Banca asiatica di sviluppo.

Passa quindi a illustrare il Capitolo II, composto dagli articoli da 4 a 8, che riguarda il capitale della Banca.

In tale ambito l'articolo 4 specifica che il capitale della Banca ammonta a 100 miliardi di dollari USA, suddivisi in 1 milione di azioni del valore nominale di 100.000 dollari ciascuna. Tale capitale, che

può essere successivamente aumentato dal Consiglio dei Governatori e che è rivisto dal Consiglio almeno ogni 5 anni, è suddiviso in 80 miliardi di capitale a chiamata e in 20 miliardi di capitale in azioni versate.

Per quanto riguarda la sottoscrizione delle azioni fa presente come l'articolo 5 specifici che il numero iniziale di azioni che i membri devono sottoscrivere è fissato nell'Allegato A dell'Accordo, in un rapporto di due a otto tra azioni versate e azioni a chiamata. Il Consiglio dei Governatori può su richiesta di un membro, innalzare la sua quota di azioni.

L'articolo 6 stabilisce che il versamento del capitale da parte di ogni membro della Banca deve avvenire in 5 rate uguali e deve essere effettuato in dollari o altra valuta convertibile. In tale ambito il paragrafo 3 specifica che il versamento dell'importo del capitale a chiamata è richiesto solo quando la Banca lo ritenga necessario per far fronte ai suoi impegni.

L'articolo 7 precisa che le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale, salva diversa decisione del Consiglio dei Governatori; viene specificato che le quote di capitale non possono essere costituite in pegno, né gravate in alcun modo e sono trasferibili solo nei confronti della Banca. Inoltre, si afferma che la responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla sola parte non versata del prezzo di emissione delle azioni. L'articolo 8 definisce le risorse ordinarie della Banca, che sono costituite: dal capitale sociale; dai fondi raccolti mediante prestiti o altri mezzi; dai fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie; dai redditi risultanti da prestiti concessi o da garanzie; da tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca.

Il Capitolo III, composto dagli articoli da 9 a 15, disciplina le operazioni della Banca.

In tale ambito l'articolo 9 specifica innanzitutto che le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per gli scopi e le funzioni indicati dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo, secondo i principi di sana gestione bancaria. L'articolo 10

elenca le operazioni della Banca, che sono suddivise in operazioni ordinarie, finanziate mediante le risorse ordinarie di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in precedenza descritto, e le operazioni speciali, finanziate mediante i Fondi speciali regolati dall'articolo 17. Il paragrafo 2 specifica che le risorse ordinarie e quelle dei Fondi speciali sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate in modo completamente separato e sono separatamente riportate nel rendiconto finanziario. Inoltre, ai sensi del paragrafo 3, le risorse ordinarie non possono essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali.

L'articolo 11 disciplina i beneficiari dell'attività della Banca e le sue modalità operative, stabilendo innanzitutto che la Banca può fornire finanziamenti o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa operante sul territorio del predetto membro, nonché ad agenzie o enti che si occupano dello sviluppo economico della regione; inoltre la Banca, in circostanze particolari e previa votazione del Consiglio dei Governatori, può fornire assistenza ad altri beneficiari se tale assistenza rientra negli scopi e nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei suoi membri. Il paragrafo 2 che specifica che le operazioni della banca possono essere realizzate: concedendo prestiti diretti o cofinanziandoli; investendo fondi nel capitale di un'istituzione o impresa; garantendo prestiti per lo sviluppo economico; impiegando risorse dei Fondi speciali; fornendo assistenza tecnica; attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori.

L'articolo 12 stabilisce che l'importo totale delle operazioni ordinarie non può superare l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili inclusi nelle risorse ordinarie, salva la possibilità, per il Consiglio dei Governatori, di innalzare tale limite fino al 250 per cento.

L'articolo 13 stabilisce i principi operativi della Banca, prevedendo che le operazioni: rispettino i principi di sana gestione bancaria; assicurino principalmente

il finanziamento di investimenti specifici, partecipazioni azionarie o assistenza tecnica; non siano finanziate operazioni sul territorio di un membro se questo si oppone; ciascuna operazione sia conforme alle politiche operative della Banca, con particolare riferimento all'impatto sociale e ambientale; si presti attenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o servizi altrove, nonché alla capacità del beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dal finanziamento; le condizioni finanziarie siano commisurate al finanziamento e al rischio per la Banca; non si imponga alcuna restrizione sull'acquisto di beni e servizi a valere sui proventi del finanziamento; i proventi dei finanziamenti siano impiegati esclusivamente per gli scopi del finanziamento stesso; si eviti che una parte sproporzionata delle risorse della Banca sia impiegata in favore di uno dei membri; si mantenga una diversificazione ragionevole delle partecipazioni azionarie della Banca. L'articolo 14 regola i termini e le condizioni di finanziamento, stabilendo, in particolare, che la Banca può richiedere una garanzia nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia non sia membro della Banca; inoltre viene stabilito che qualsiasi partecipazione azionaria non può superare la percentuale dell'ente o impresa partecipata consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 15 consente alla Banca di fornire consulenza e assistenza tecnica, ovvero altre forme di assistenza, nell'ambito dei suoi scopi o funzioni.

Passa quindi a illustrare il Capitolo IV, composto dagli articoli da 16 a 19, il quale regola l'attività finanziaria della Banca.

In particolare l'articolo 16, stabilisce i poteri generali attribuiti alla Banca, la quale può: raccogliere fondi mediante prestiti o altri mezzi; acquistare e vendere titoli; garantire titoli in cui ha investito; sottoscrivere titoli per finalità compatibili con i suoi scopi; investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni; istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti purché essi cor-

rispondano agli scopi e funzioni della Banca; istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, filiali; esercitare tutti gli altri poteri nonché emanare regole e regolamenti necessari per i suoi scopi e funzioni.

L'articolo 17 disciplina i Fondi speciali, la cui istituzione, amministrazione e impiego sono disciplinate dalle regole adottate dalla Banca stessa, comunque secondo modalità e condizioni conformi allo scopo e alle funzioni della Banca. Le risorse di tali Fondi speciali comprendono: fondi accettati dalla Banca per tale destinazione; fondi ricevuti in relazione a prestiti o garanzie, nonché proventi di qualsiasi partecipazione, finanziati con le risorse di un Fondo speciale; redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi speciali.

L'articolo 18 disciplina la distribuzione del reddito della Banca, prevedendo che almeno una volta l'anno il Consiglio dei Governatori determini, una volta dedotta una parte destinata a riserva, la quota di reddito netto destinata agli utili non distribuiti e la quota da distribuire ai membri, in misura proporzionale al numero di azioni possedute da ogni membro.

L'articolo 19 stabilisce che i membri non possono imporre restrizioni sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese e che la Banca determina il valore o la convertibilità di una valuta in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'Accordo.

L'articolo 20 stabilisce che la Banca adotti le misure appropriate per far fronte a ritardi o inadempienze nel rimborso di prestiti, nonché a perdite, costituendo a tal fine accantonamenti adeguati. In tale contesto viene specificato che le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie sono addebitate, in ordine, ai predetti accantonamenti; al reddito netto; alle riserve e utili non distribuiti; al capitale versato; al capitale a chiamata.

Il capitolo V, composto dagli articoli da 21 a 31, concerne il governo della Banca.

In particolare l'articolo 21 prevede che la struttura della Banca si articoli in un Consiglio dei Governatori, in un consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o

più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.

In base all'articolo 22, ogni membro designa a far parte del Consiglio un Governatore, il quale esercita le sue funzioni secondo la volontà del membro che lo ha nominato. I membri del Consiglio, i quali eleggono il Presidente del Consiglio in occasione dell'assemblea annuale, svolgono il loro mandato senza alcuna remunerazione, fatta eccezione per il rimborso delle loro ragionevoli spese, sostenute per presenziare alle riunioni, che la Banca si riserva di rimborsare.

L'articolo 23 prevede i poteri facenti capo al Consiglio dei Governatori (tra cui il potere di: ammettere nuovi membri; sospendere un membro; aumentare o ridurre il capitale della Banca; eleggere gli amministratori della Banca; approvare il bilancio; determinare le riserve; emendare l'Accordo; decidere la cessazione delle operazioni della Banca), stabilendo altresì che il Consiglio li possa delegare al Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per taluni poteri espressamente elencati.

L'articolo 24 prevede la procedura per la convocazione del Consiglio dei Governatori, il quale si riunisce almeno una volta l'anno, prevedendo che alle riunioni il *quorum* è raggiunto se è presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.

In base all'articolo 25 il Consiglio di amministrazione è composto da dodici membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori (di cui nove eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali e 3 eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali), scelti tra persone competenti nelle materie finanziarie ed economiche, secondo le procedure dettate dall'Allegato B dell'Accordo. È previsto inoltre che il Consiglio dei Governatori può riesaminare il formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e si stabilisce che gli Amministratori, i quali restano in carica per due anni e sono rieleggibili, devono essere cittadini dei Paesi membri. Anche

gli Amministratori non sono remunerati dalla Banca a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può rimborsare loro ragionevoli spese sostenute per presenziare alle riunioni.

L'articolo 26 disciplina i poteri del Consiglio di amministrazione, il quale è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri espressamente conferitegli dall'Accordo, tutti quelli delegati dal Consiglio dei Governatori (in particolare: preparare i lavori del Consiglio dei Governatori; definire le politiche della Banca; prendere decisioni sulle operazioni della Banca; supervisionare la gestione e istituire un meccanismo di vigilanza; approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo).

In base all'articolo 27, il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante l'anno (anche in forma virtuale), ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano e le riunioni sono convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre amministratori. Alle riunioni il *quorum* è raggiunto se è presente una maggioranza dei Amministratori che rappresentino almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.

L'articolo 28 disciplina le votazioni, prevedendo che il Consiglio dei Governatori e il Consiglio degli amministratori, ove non previsto espressamente dall'Accordo, decidono su tutte le questioni che gli sono sottoposte a maggioranza dei voti espressi. Si prevede altresì che, su talune questioni, per le deliberazioni del Consiglio dei Governatori possano essere richieste maggioranze qualificate (cosiddetta maggioranza Super, pari a due terzi dei Governatori che rappresentino i tre quarti del potere totale di voto dei membri; e maggioranza Speciale, pari alla maggioranza dei Governatori che rappresentino la maggioranza del potere totale di voto dei membri). La disposizione disciplina altresì il meccanismo di attribuzione dei voti a ogni membro, prevedendo in tale ambito che ai

Paesi fondatori sono attribuiti 600 ulteriori voti oltre a quelli spettanti loro in base ai criteri generali.

L'articolo 29, intervenendo in materia di elezione del Presidente della Banca, prevede che il Consiglio dei Governatori lo elegga attraverso una procedura e aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a maggioranza super (con l'approvazione cioè di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri). Si prevede altresì che il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale e che, per tutta la durata del mandato, della durata di cinque anni al termine dei quali è rieleggibile per una volta, egli non può essere né Governatore, né Amministratore. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori. Egli è il rappresentante legale della Banca, è il capo del personale della Banca stessa e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

L'articolo 30 prevede che il Consiglio di amministrazione nomina, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce durata del mandato, poteri e funzioni. Si stabilisce inoltre che il Presidente è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei dirigenti e dei dipendenti, prestando attenzione che all'assunzione di personale si proceda su una base geografico – regionale più estesa possibile.

L'articolo 31 stabilisce che, in conformità al carattere internazionale della Banca, essa non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare o sviare il suo scopo o le sue funzioni. In tale ambito viene previsto che la Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengano nelle questioni politiche di alcun membro, né si lascino influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. I predetti soggetti fondano le loro decisioni unicamente su ragioni economi-

che e hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorità.

Illustra quindi il Capitolo VI, composto dagli articoli da 32 a 36, il quale contiene le disposizioni generali, stabilendo, all'articolo 32, che la Banca ha sede a Pechino ma può creare agenzie o succursali altrove.

L'articolo 33 specifica che ogni membro nomina la propria banca centrale quale depositario presso cui la Banca può detenere la quota di patrimonio denominata in valuta del medesimo Stato membro.

L'articolo 35 indica inoltre che la Banca coopera strettamente con tutti i suoi membri, nonché, nei modi in cui lo ritenga opportuno, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali per lo sviluppo economico dell'area operativa della Banca.

Il Capitolo VII, composto dagli articoli da 37 a 39, disciplina il recesso e la sospensione dei membri della Banca.

In particolare rileva come l'articolo 37 consenta ai membri di recedere in qualsiasi momento dalla Banca, in forma scritta, con effetti decorsi 6 mesi dalla ricezione da parte della Banca della relativa notifica.

L'articolo 38 prevede inoltre che il Consiglio dei Governatori possa sospendere un membro nel caso disattenda un suo obbligo verso la Banca; il membro sospeso, che nel periodo di sospensione perde i suoi diritti ma mantiene i suoi obblighi, cessa di essere membro dopo un anno dalla sospensione, salvo che nel frattempo il Consiglio dei Governatori non decida di riammetterlo. In tal caso l'articolo 39 regola la liquidazione dei conti nei confronti dei Paesi che cessano di essere membri della Banca, prevedendo comunque che esso continui a essere responsabile dei suoi impegni verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei prestiti, garanzie o partecipazioni da questi assunte quando era membro.

Il Capitolo VIII, composto dagli articoli da 40 a 43, regola la sospensione e la cessazione delle operazioni della Banca.

In particolare l'articolo 40 prevede che il Consiglio di amministrazione può, in caso di emergenza, sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie o partecipazioni, mentre l'articolo 41 stabilisce che il Consiglio dei Governatori possa, con sua risoluzione, deliberare la cessazione delle operazioni della Banca. In tale ultimo caso l'articolo 43 regola la responsabilità degli Stati membri per le azioni non versate, nonché la liquidazione dei crediti vantati dai creditori della Banca stessa. L'articolo 43 subordina quindi la distribuzione ai membri dell'attivo della Banca al soddisfacimento dei creditori.

Il Capitolo IX, composto dagli articoli da 44 a 52, concerne lo *status* della Banca, nonché le sue immunità, privilegi ed esenzioni.

In particolare l'articolo 45 precisa che la Banca ha piena personalità giuridica, mentre l'articolo 46 sancisce l'immunità della Banca da ogni procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione a atti e fatti connessi all'esercizio dei suoi poteri; l'articolo 47 stabilisce altresì l'immunità delle proprietà e del patrimonio della Banca da perquisizione, requisizione, confisca o esproprio, nonché l'inviolabilità dei suoi archivi e documenti.

L'articolo 48 esenta il patrimonio della Banca da restrizioni, regolamentazioni e controlli, mentre l'articolo 49 accorda alle sue comunicazioni ufficiali lo stesso trattamento riconosciuto da ogni Stato membro alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

L'articolo 50 specifica che i Governatori, gli amministratori, il Presidente, i Vicepresidenti, i dirigenti e dipendenti della Banca godono dell'immunità da giurisdizione per gli atti compiuti in veste ufficiale, delle immunità in materia di immigrazione e delle agevolazioni in materia di trasporti riconosciute ai rappresentanti diplomatici.

In tale ambito segnala in particolare l'articolo 51, il quale stabilisce al paragrafo 1 che la Banca, il suo patrimonio, le sue proprietà, redditi, operazioni e transazioni, sono esenti da tributi e dazi

doganali, nonché da ogni obbligo di pagamento o ritenuta. Parimenti esenti da tributi, ai sensi del paragrafo 2, sono salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli amministratori, al Presidente e ai Vicepresidenti, a funzionari e dipendenti. I paragrafi 3 e 4 escludono altresì ogni imposta su obbligazioni e titoli emessi o garantiti dalla Banca e sui relativi dividendi, qualora tale imposizione discrimini tali titoli per il fatto di essere emessi o garantiti dalla Banca, ovvero se l'unica base giuridica dell'imposta è la località dove ha sede un ufficio o contro operativo della Banca stessa.

Il Capitolo X, composto dagli articoli da 53 a 56, regola l'emendabilità dell'Accordo, la sua interpretazione, che è rimessa alla decisione del Consiglio di amministrazione e, in seconda istanza, al giudizio inappellabile del Consiglio dei Governatori, nonché le modalità di risoluzione delle controversie tra la Banca e i Paesi membri, la quale è rimessa a un tribunale di tre arbitri.

Il Capitolo XI, costituito dagli articoli 57 a 60, riguarda le disposizioni finali dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda la sua ratifica, l'entrata in vigore, nonché le norme relative all'Assemblea inaugurale della Banca, in occasione della quale si procederà all'elezione del Presidente e degli amministratori.

Al riguardo fa presente che, come accennato in precedenza, l'Accordo è corredato di due allegati: l'Allegato A elenca gli Stati membri dell'Accordo, indicando per ciascuno di essi la quota di capitale da sottoscrivere in dollari USA e il corrispondente numero di azioni. L'elenco è suddiviso in una Parte A, che indica gli Stati membri regionali della Banca, i quali sottoscriveranno 750 mila azioni, pari a 75 miliardi di dollari, e una Parte B, dove sono indicati gli Stati membri non regionali, i quali sottoscriveranno 250.000 azioni, pari a 25 miliardi di dollari. In tale contesto l'Italia sottoscriverà 25.718 azioni, pari a circa 2,57 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento versate e l'80 per cento a chiamata, secondo le disposizioni dell'Accordo.

L'Allegato B stabilisce le norme generali per l'elezione degli amministratori della Banca, che saranno inizialmente 12, di cui 9 eletti dai membri regionali e 3 eletti dai membri non regionali.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e dei 2 allegati, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce in 2.571.800.000 dollari USA la quota di partecipazione italiana alla Banca (il cui capitale complessivo è di 100 miliardi di dollari), di cui l'80 per cento come capitale a chiamata e il 20 per cento come capitale da versare. In tale contesto il comma 2 stabilisce che, per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo, le comunicazioni con la Banca saranno tenute del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in 206 milioni di euro per il 2016 e in 103 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 (per un impegno complessivo di 515 milioni, pari al 20 per cento delle azioni che saranno sottoscritte dall'Italia), a cui si provvede, ai sensi del comma 2:

quanto a 206 milioni nel 2016, a 103 milioni nel 2017 e a 43 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 facendo ricorso alle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro del MEF anche per operazioni finanziarie relative ad attività internazionali;

quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze monitori i predetti oneri, stabilendo che in caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, dovuti al peggioramento del tasso di cam-

bio, si utilizzino ulteriori somme delle disponibilità giacenti sul già richiamato conto corrente di tesoreria 20013.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti relativamente alla considerazione, espressa dal relatore nel corso della sua illustrazione, circa il fatto che l'Accordo in esame costituirebbe una risposta del Governo cinese rispetto alle esitazioni del Congresso statunitense in merito alla riforma dei meccanismi di voto del Fondo monetario internazionale.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, con riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa evidenzia come la considerazione da lui espressa nel corso dell'illustrazione del provvedimento intenda tratteggiare il contesto geopolitico nel quale si inserisce l'Accordo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.

C. 3666 Bernardo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3666, recante disposizioni in materia di comunicazione e diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.

La proposta di legge, che si compone di tre articoli, intende, in estrema sintesi, assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria ovvero, più precisamente, in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.

In tale ambito evidenzia come tale finalità venga perseguita attraverso l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'Agenzia, oltre a stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di educazione finanziaria e individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica, definisce anche le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti privati i quali intendono operare nel medesimo settore, nonché i parametri qualitativi ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività. Inoltre l'Agenzia raccoglie e pubblica nel proprio sito *internet* contenuti di carattere digitale, volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.

In tale contesto sottolinea innanzitutto come l'esigenza di rafforzare l'educazione finanziaria presso ogni fascia della popolazione sia stata avvertita, in particolare, all'indomani della recente crisi economico finanziaria e dei suoi pregnanti risvolti sull'economia reale.

Sia in Italia sia a livello sovranazionale numerose iniziative, di natura pubblica o

privata, hanno inteso portare avanti una maggiore alfabetizzazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione, intendendo l'educazione finanziaria (secondo la definizione dell'OCSE) come « il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti e concetti finanziari e, attraverso l'informazione, l'istruzione e/o consulenza oggettiva, sviluppano le competenze e la possibilità di divenire più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, di fare scelte consapevoli, di sapere dove andare per chiedere assistenza e di intraprendere ulteriori azioni concrete per migliorare il proprio benessere finanziario ».

In tale contesto rammenta che i risultati dell'Italia in materia di alfabetizzazione finanziaria sono stati inferiori alla media dei 13 Paesi ed economie dell'OCSE che hanno partecipato all'indagine. Più di uno studente su cinque in Italia (21,7 per cento rispetto al 15,3 per cento in media nei Paesi ed economie dell'OCSE) non riesce a raggiungere il livello di riferimento per le competenze di alfabetizzazione finanziaria (Livello 2). Solo il 2,1 per cento degli studenti raggiunge il livello più alto nella scala PISA (rispetto a una media del 9,7 per cento nei Paesi ed economie dell'area OCSE). Nel complesso gli studenti italiani ottengono risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare in base al loro livello di competenze in lettura e matematica. Ciò si verifica in modo particolare per gli studenti con alte competenze in matematica.

In Italia, la relazione tra lo *status* socioeconomico e i risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria è significativamente più debole rispetto alla media dell'area OCSE. Ciò suggerisce che il Paese offre agli studenti opportunità di apprendimento relativamente eque. Tuttavia, la differenza tra le regioni che ottengono i risultati migliori (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e quelle che ottengono i risultati peggiori (Calabria) è di 86 punti, superiore a un livello di competenze nella scala PISA. Gli studenti italiani hanno meno

esperienza in materia di prodotti e servizi finanziari rispetto agli studenti degli altri Paesi dell'OCSE che hanno partecipato alla valutazione: il 44 per cento degli studenti italiani è titolare di un conto corrente o di una carta prepagata rispetto a una media del 54 per cento dell'area OCSE.

Anche la Banca mondiale nel 2010 ha lanciato un programma globale per la protezione e l'alfabetizzazione del consumatore in materia finanziaria, il « *Global program for consumer protection and financial literacy* », il quale promuove la diffusione di informazioni semplici e immediatamente comprensibili, in modo da aiutare i Paesi a raggiungere concreti e visibili miglioramenti nella tutela dei consumatori e nell'uso dei servizi finanziari.

Ricorda quindi che la politica dell'Unione europea nell'area dell'educazione finanziaria è stata chiarita nella *Communication on financial education* del 2007, che riconosce il ruolo dell'educazione finanziaria nella politica del mercato interno e i suoi benefici. Successivamente la Commissione europea (nel 2011) ha rivisto le sue iniziative di intervento in materia di educazione finanziaria, realizzando la « *Review of the initiatives of the European Commission in the area of financial education* ».

In Italia, l'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nell'individuare i principi e i criteri direttivi per recepire nell'ordinamento la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, chiariva il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore e prevedeva la promozione – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – di iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

Al riguardo fa presente come, in particolare, la Banca d'Italia abbia avviato specifiche iniziative sul tema dell'educazione finanziaria, dedicandovi un'apposita

sezione del proprio sito internet: essa contiene un'area dedicata all'educazione finanziaria e ai rapporti con il cittadino. Tali prodotti, opportunamente adattati, sono messi a disposizione anche del mondo della scuola, sulla base del *memorandum* d'intesa firmato tra Ministero dell'istruzione e Banca d'Italia il 6 novembre 2007 per la realizzazione congiunta di iniziative di educazione finanziaria rivolte ai giovani. La Banca ha altresì pubblicato delle apposite guide con le quali, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, si intende favorire la comprensione e l'accesso dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione per consentire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Ricorda inoltre che anche la CONSOB dedica una sezione del proprio sito *web* all'educazione finanziaria dei consumatori e del pubblico. Tale sezione fornisce ai risparmiatori alcuni strumenti per conoscere meglio i prodotti finanziari e orientarsi più agevolmente nelle scelte di investimento, recando informazioni di carattere generale utili per coloro che si accingono ad investire. Per alcuni prodotti, nuovi o particolarmente complessi o diffusi, sono state approntate schede informative monografiche di approfondimento. Alcuni strumenti di calcolo mettono a disposizione supporti tecnici per effettuare comparazioni fra prodotti simili o avere indicazioni sull'investimento da effettuare.

Alcuni enti privati, in particolare i rappresentanti di categoria, portano avanti da tempo iniziative di educazione finanziaria. L'iniziativa educativa Io&irischì, realizzata da Forum ANIA – Consumatori, si rivolge alle scuole italiane per promuovere una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita, con un importante obiettivo: educare al rischio per educare al futuro. Si tratta di un'iniziativa pluriennale articolata in diversi moduli e in continua evoluzione, sviluppata in collaborazione con partner istituzionali e scientifici e patrocinata da INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

Per quanto concerne il settore bancario, dopo l'iniziativa PattiChiari, attiva dal 2003 al 2014 per migliorare la reputazione del sistema bancario e per interventi di educazione finanziaria, l'ABI ha varato la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio, che promuove l'educazione finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

Passando all'illustrazione dell'articolato della proposta di legge, l'articolo 1, al comma 1, esplicita le finalità della proposta, la quale mira in particolare ad assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria, più precisamente in tema di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.

Il comma 2 fa salve le competenze esercitate, in materia di educazione finanziaria, dai soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa vigente.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, sottoponendola, al comma 1, al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotandola, secondo quanto previsto dal comma 2, di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. La disposizione specifica che, per quanto non specificamente previsto dalle norme della proposta di legge, trovano applicazione le norme generali in tema di ordinamento e di personale e dotazione finanziaria delle agenzie (rispettivamente, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999).

Il comma 3 indica gli organi dell'Agenzia:

il direttore, scelto fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore. Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e dura

in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta;

il comitato direttivo, composto dal direttore – che presiede il comitato – e da quattordici membri. Tali membri sono così designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla CONSOB, uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Anche i membri del comitato direttivo sono scelti fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore. Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, come il direttore, durano in carica tre anni. In assenza di specificazioni da parte della legge, l'incarico di membro del comitato direttivo sembra essere rinnovabile senza limiti di tempo;

il collegio dei revisori dei conti, costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: essi durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

Il comma 4 definisce i compiti dell'Agenzia, la quale, con lo scopo di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato:

ai sensi della lettera *a*) stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

ai sensi della lettera *b*) individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica nel predetto ambito;

ai sensi della lettera *c*) definisce la programmazione annuale delle predette attività da parte degli attori pubblici, determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea;

ai sensi della lettera *d*) programma il coordinamento delle competenze a livello nazionale in materia di educazione finanziaria;

ai sensi della lettera *e*) promuove lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica;

ai sensi della lettera *f*) predispone proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

ai sensi della lettera *g*) definisce le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti privati che operano nel campo dell'educazione finanziaria (in base all'articolo 3 della proposta), nonché i parametri qualitativi ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività;

ai sensi della lettera *h*) raccoglie e pubblica nel proprio sito internet contenuti di carattere digitale, volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;

ai sensi della lettera *i*) stipula convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e

università, per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale.

Il comma 5 prevede che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.

Il comma 6 obbliga l'Agenzia a trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, la quale contiene: informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla conoscenza e dell'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato; i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi; le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

Analogamente, ai sensi del comma 7 il MEF, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 8 dispone che il MEF valuti il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dall'Agenzia e definisca, ove necessario e tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia medesima, le iniziative richieste per il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.

Il comma 9 prevede che l'Agenzia promuova annualmente un'iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati e dei risultati raggiunti nell'anno precedente, nonché degli obiettivi individuati per l'anno successivo.

Il comma 10 affida l'individuazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia ad un regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia in conformità alle norme generali dei già richiamati articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, provvedendo, in particolare:

ai sensi della lettera *a*), alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, all'indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi della disciplina generale della contrattazione collettiva nel settore pubblico, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

ai sensi della lettera *b*), all'adozione dello statuto dell'Agenzia e del ruolo organico del suo personale, nel limite minimo di sessanta unità, di cui almeno quaranta con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

ai sensi della lettera *c*), alla definizione delle modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai sensi della lettera *d*), all'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base dei principi della contabilità pubblica.

Il comma 11 esenta da imposte e tasse tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia.

Con riferimento specifico al personale dell'Agenzia, illustra il comma 12, il quale dispone che l'Agenzia si avvalga di personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia, dalla

CONSOB e dall'IVASS in regime di comando, per un periodo massimo di sei anni, rinnovabile per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso l'amministrazione di provenienza.

Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Nell'ambito della propria autonomia contabile e di bilancio, l'Agenzia può procedere all'assunzione di personale specializzato per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passa quindi a illustrare il comma 13, il quale individua le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, sul modello di quanto già previsto a legislazione vigente per la CONSOB.

Dette risorse sono infatti reperite mediante apposita contribuzione, da parte dei soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, che indica il proprio fabbisogno finanziario per l'anno seguente.

A tale ultimo proposito ricorda che il richiamato articolo 40 della legge n. 724 del 1994 prevede che la CONSOB, ai fini del proprio autofinanziamento, comunichi annualmente il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni da parte dei soggetti tenuti alle stesse. Entro il limite di detto fabbisogno finanziario la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a cia-

scuna categoria di soggetti. Dette contribuzioni sono versate direttamente alla CONSOB e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

Il comma 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 contiene norme volte a promuovere l'educazione finanziaria da parte di soggetti privati.

In particolare, rileva come, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione), il comma 1 affidi all'Agenzia il compito di promuovere le attività di educazione finanziaria, ossia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio, esercitata da parte dei soggetti privati.

Ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che i soggetti privati che intendono esercitare tale attività devono essere in possesso dei requisiti professionali determinati dall'Agenzia (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g)) e conformare l'attività esercitata ai parametri qualitativi fissati dalla stessa Agenzia.

Il comma 3 assegna dell'Agenzia il compito di esercitare la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti professionali e sull'osservanza dei parametri qualitativi da parte dei soggetti privati che esercitano detta attività.

Alla luce della rilevanza della questione affrontata dalla proposta di legge, auspica che su di essa possa svolgersi un dibattito che coinvolga tutte le forze politiche, al fine di addivenire all'adozione di soluzioni ampiamente condivise.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la necessità di individuare fondi per alimentare le attività in materia di educazione finanziaria previste dalla pro-

posta di legge. Nel concordare con le finalità dell'intervento legislativo esprime, infatti, il giudizio negativo del suo gruppo anche rispetto all'azione svolta in tale ambito dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, evidenziando come occorra individuare risorse aggiuntive per far funzionare efficacemente il meccanismo contemplato dall'intervento legislativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, suggerisce l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sui temi affrontati dalla proposta di legge, al fine di acquisire ulteriori spunti in merito a tale tematiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

RISOLUZIONI

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.55.

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Michele PELILLO (PD) prima di illustrare la sua risoluzione, segnala innanzitutto come il Governo disponga di un importante strumento per intervenire su alcuni aspetti dell'ordinamento tributario, in quanto può esercitare i poteri correttivi sui decreti legislativi emanati in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, tra i quali si segnalano soprattutto quelli

in materia di semplificazioni, sul processo tributario e sulla riscossione.

In tale contesto l'atto di indirizzo intende in particolare impegnare il Governo a intervenire sulla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2015, con il quale, in attuazione della predetta delega di cui alla legge n. 23 del 2014, si è intervenuti sul delicato tema della riscossione, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione delle norme vigenti in materia. Rileva infatti come la situazione debitoria di molti contribuenti, persone fisiche, ditte individuali, imprese e società, sia avvertita come una vera e propria emergenza sociale e abbia già indotto il legislatore ad adottare numerosi interventi in merito, richiamati nelle premesse dell'atto di indirizzo, e come la rateazione dei debiti tributari possa costituire anche un valido strumento per sostenere la ripresa.

In tale prospettiva la risoluzione intende segnalare alcuni interventi in tale settore che assumono rilievo prioritario. In primo luogo si propone di estendere la possibilità, per i contribuenti, di fruire dei piani di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti, attraverso un loro ampliamento e una sistematizzazione della disciplina contenuta nel citato decreto legislativo n. 159, consentendo inoltre ai contribuenti decaduti da precedenti piani di accedere a un nuovo piano di rateazione. In secondo luogo si chiede di rendere permanente la disciplina sulla compensazione dei debiti tributari con i crediti maturati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Inoltre l'atto di indirizzo affronta il tema del miglioramento del rapporto tra i contribuenti e il Fisco, attraverso misure che garantiscano una maggiore trasparenza del rapporto stesso.

Con riferimento al primo punto, nell'illustrare gli impegni contenuti nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della sua risoluzione, ricorda come i rappresentanti di Equitalia, durante l'audizione recentemente svolta dalla Commissione, abbiano riferito dati che confermano gli effetti estremamente positivi della disciplina in materia di rateizzazione degli obblighi tributari intro-

dotta nel corso di questa Legislatura: essa infatti, da un lato, è venuta incontro alle esigenze di un amplissimo numero di contribuenti, che hanno aderito ai piani di rateizzazione, e, dall'altra, ha comportato un rilevante incremento dell'ammontare di gettito riscosso, pari all'11 per cento in più nel 2015, rispetto ai dati riferiti al 2014, fuggendo in tal modo talune perplessità sorte prima dell'introduzione delle norme sulla rateizzazione relativamente agli effetti sul gettito tributario di tale istituto.

Con riguardo al secondo aspetto sopra ricordato, illustra l'impegno contenuto alla lettera *d*) del suo atto di indirizzo, volto a sistematizzare tale disciplina, nel senso di prevedere che il meccanismo della compensazione dei debiti tributari con i crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, possa essere applicato alle somme, di qualunque importo, iscritte a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Ricorda infatti in proposito come una percentuale rilevante dei fallimenti delle imprese sarebbe dovuta proprio ai gravi ritardi nel pagamento dei crediti maturati da queste nei confronti della PA e come proprio la procedura di compensazione tra crediti e debiti tributari abbia ridato ossigeno alle imprese, permettendo loro di fruire dei crediti accumulati ma mai utilizzati.

Con riferimento quindi all'esigenza di migliorare il rapporto tra contribuente e Fisco, evidenzia come gli impegni recati dalle lettere *e*), *f*) e *g*) abbiano l'obiettivo di introdurre misure a favore del cittadino che si trova in difficoltà finanziarie, nell'ambito del suo rapporto con gli agenti della riscossione, favorendo la semplificazione e la chiarezza del rapporto stesso, attraverso misure atte a garantire maggiore trasparenza reciproca. In merito la risoluzione chiede che gli agenti della riscossione possano disporre di flussi informativi più completi rispetto alla vicenda della pretesa tributaria posta a base dell'iscrizione a ruolo, in particolare essendo posti nella condizione di verificare se il credito iscritto a ruolo sia stato prescritto, se esso sia pienamente esigibile,

ovvero se siano stati nel frattempo adottati provvedimenti di autotutela o provvedimenti giurisdizionali di sospensione o annullamento della pretesa stessa, al fine di sospendere le attività di riscossione.

Inoltre la risoluzione impegna il Governo a verificare lo stato di attuazione del progetto « Anagrafe nazionale della popolazione residente » (ANPR), assumendo le necessarie iniziative di impulso affinché lo stesso venga portato a termine nel minor tempo possibile, al fine di semplificare l'attività di notifica degli atti della riscossione.

Auspica quindi che la discussione della risoluzione possa concludersi in tempi brevi, con il contributo di tutte le forze politiche e del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, nonché il contenuto della risoluzione, che ha personalmente sottoscritto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel valutare positivamente la volontà della maggioranza di affrontare finalmente le problematiche relative al tema della riscossione, ricorda tuttavia che il gruppo M5S si sta occupando da molto tempo di tali questioni, attraverso la proposizione di numerose proposte per mettere a regime il sistema di rateizzazione degli obblighi tributari e il meccanismo di compensazione tra crediti e debiti tributari. Al riguardo rammenta che tali proposte sono state sempre rigettate dal Governo, il quale ha proceduto con provvedimenti spot, volti ad esempio a prorogare le misure in materia di dilazione dei pagamenti, senza mai fornire ai cittadini un quadro certo e chiaro della materia.

Nel rammentare, inoltre, che i contribuenti, come rilevato anche dalla risoluzione, sono tenuti a rapportarsi con atti degli agenti della riscossione assolutamente incomprensibili, stigmatizza l'atteggiamento delle forze di maggioranza, le quali, a fronte di un tema tanto urgente e rilevante, che incide sulla vita di molti cittadini e imprese, si limitano a presen-

tare una risoluzione, anziché adottare, come spesso hanno invece fatto a favore delle lobby del Paese, un provvedimento legislativo di urgenza, che potrebbe essere condiviso anche dalle forze di opposizione.

Stigmatizza quindi tale scelta, la quale conferma l'atteggiamento inaccettabile dell'Esecutivo nei confronti dei problemi, estremamente gravi, che coinvolgono i cittadini. Richiama, a tal proposito, anche la vicenda degli azionisti e obbligazionisti subordinati delle quattro banche recentemente sottoposte a procedura di risoluzione, i quali, nonostante i numerosi annunci, sono da mesi in attesa di una soluzione alla loro drammatica situazione, in quanto il Governo non ha ancora emanato i decreti attuativi del meccanismo di risarcimento previsto dalla legge di stabilità in favore di tali soggetti.

Carla RUOCCO (M5S) condivide le considerazioni espresse dal deputato Villarosa, rilevando inoltre come la risoluzione non sottolinei adeguatamente un problema particolarmente grave nell'ambito del sistema della riscossione coattiva, rappresentato dalla incomprendibilità, per i contribuenti, delle cartelle esattoriali, in particolare per quanto attiene al ricalcolo delle sanzioni ivi previsto.

In generale sottolinea come l'attuale meccanismo di riscossione coattiva stia determinando, come riconosciuto del resto dalla stessa risoluzione, la sostanziale distruzione dell'economia del Paese, considerando pertanto paradossale che la maggioranza, dopo ben tre anni dall'inizio della legislatura, si limiti a presentare una risoluzione su una questione di tale rilievo, dopo aver respinto più volte le numerose proposte avanzate dal gruppo M5S per risolvere questa cruciale problematica.

Il Viceministro Enrico ZANETTI sottolinea come sia particolarmente importante, per il Governo, disporre di una risoluzione molto puntuale, auspicabilmente condivisa dal numero più ampio possibile dei gruppi politici, che affronta i temi della riscossione, ad esempio per quanto riguarda la rimessione in termini di

contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione. Ritiene infatti che l'atto di indirizzo possa costituire un importante strumento politico volto a contemperare l'esigenza di venire incontro ai contribuenti in difficoltà nell'adempimento dei propri obblighi tributari con la necessità di tutelare gli interessi erariali, nonché di assicurare la necessaria fermezza nella lotta all'evasione fiscale.

Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che i temi affrontati dalla risoluzione superino le diverse appartenenze politiche, ed auspica che sia possibile raccogliere stimoli e contributi da parte di tutti i gruppi, per giungere ad un testo condiviso, assicurando in tal modo la massima incisività politica all'atto di indirizzo, che potrebbe costituire un segnale importante rispetto alle esigenze dei cittadini.

Daniele PESCO (M5S) rileva come, attraverso la presentazione della risoluzione in discussione, la maggioranza tenti di porre rimedio alla gravissima situazione della riscossione coattiva, che ha già determinato danni notevolissimi per i cittadini, rispetto alla quale il gruppo M5S ha avanzato diverse proposte di soluzione, già più volte respinte dalla stessa maggioranza. Considera pertanto tardiva ed insufficiente l'iniziativa del PD, sottolineando, in tale contesto, la necessità di riflettere attentamente, oltre che sui temi della riscossione coattiva dei tributi, anche sulle questioni concernenti la riscossione dei crediti bancari, stigmatizzando come le norme, recentemente introdotte, sull'escussione delle garanzie immobiliari dei mutui, nonché le agevolazioni previste in favore delle banche in materia di accelerazione delle procedure fallimentari, rischino di determinare ulteriori disastri per i cittadini italiani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (<i>Discussione e rinvio</i>)	130
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati in via di principio</i>)	133

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	131
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	132
---	-----

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2

del Regolamento. Ricorda che il testo unificato in esame, elaborato in sede referente, è stato trasferito in sede legislativa con deliberazione dell'Assemblea dello scorso 27 aprile. La relatrice, onorevole Narduolo, ha depositato 7 emendamenti all'articolo 1, dei quali auspica l'approvazione (*vedi allegato*). Rammenta, al riguardo, che entro il termine fissato per oggi alle ore 10.30 non sono pervenuti altri emendamenti.

Non essendovi iscrizioni a parlare in sede di discussione generale, propone quindi di passare alla votazione degli emendamenti, in via di principio, dopo aver acquisito il parere da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Antimo CESARO esprime il parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

Gianluca VACCA (M5S) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende la seduta per permettere l'eventuale presentazione di subemendamenti, fissando il termine alle ore 12.30 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.35.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti. Pone quindi in votazione, in linea di principio, gli emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti della relatrice 1.1000, 1.1001, 1.1002, 1.1003, 1.1004, 1.1005, 1.1006 e 1.1007 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, apprezza le circostanze e non essendovi obiezioni, rinvia la votazione dell'articolo 1 alla seduta di domani 4 maggio 2016.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.10.

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 27 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Milena SANTERINI (DeS-CD) illustra diffusamente la sua risoluzione 7-00970. Precisa, in particolare, che dovrà essere definito come poter assumere tramite concorsi nazionali l'alto numero di docenti già abilitati che non saranno immessi in ruolo in virtù del concorso in atto e come meglio delineare quello che appare un lungo *iter* formativo per coloro che vorranno in futuro prepararsi alla funzione di docenza. Ritiene intanto essenziale chiarire se e in quale punto del predetto percorso formativo venga previsto il conseguimento di una abilitazione e prevedere nei concorsi un *test* psico-attitudinale che consenta di selezionare, anche dal punto di vista della personalità dei docenti, il personale immesso nella scuola. Sottolinea, inoltre, la necessità di destinare risorse alle scuole e alle università per retribuire la supervisione e il *tutoring* dei docenti in formazione.

Gianluca VACCA (M5S) e Luigi GALLO (M5S) intervengono più volte per evidenziare che, a loro avviso, nella documentazione trasmessa dal Governo e pubblicata in allegato ai resoconti delle sedute del 19 e 27 aprile 2016 non è stata ancora data risposta alla loro richiesta di verificare quante delle circa 120.000 supplenze, sino al 30 giugno del 2016, siano state attribuite su posti vacanti e disponibili, ossia quante di queste supplenze siano intervenute per cattedre prive di titolare e quindi suscettibili di essere coperte con l'assunzione di ulteriori docenti con contratto a tempo determinato. Sollecitano dunque l'inoltro di un quesito in tal senso da parte del Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che la risposta al quesito sia già desumibile dall'esame della tabella trasmessa dal Governo e pubblicata in allegato al resoconto

della seduta della Commissione del 27 aprile scorso.

Maria Grazia ROCCHI (PD) evidenzia che la gran parte delle supplenze annuali che terminano il 31 agosto sono a copertura di posti di sostegno, ritenendo che sia difficile determinare per le altre discipline quali e quante siano le cattedre vacanti e disponibili.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, solo per favorire una discussione la più proficua e condivisa possibile, farà pervenire al Governo un'ultima richiesta di precisazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 maggio 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 13.30.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli).

EMENDAMENTI APPROVATI IN VIA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

00a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « i siti » sono aggiunte le seguenti: « e gli elementi del patrimonio culturale immateriale »;

0a) conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: « i siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi del patrimonio culturale immateriale ».

1. 1000. La Relatrice.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: denominati « siti, sono aggiunte le seguenti: ed elementi ».

1. 1001. La Relatrice.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi ».

1. 1002. La Relatrice.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi ».

1. 1003. La Relatrice.

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

0b) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi ».

1. 1004. La Relatrice.

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

0b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: « ai siti » sono aggiunte le seguenti: « e agli elementi ».

1. 1005. La Relatrice.

Al comma 1, lettera b) capoverso lettera d), sostituire le parole: delle rappresenta-

zioni del patrimonio culturale immateriale
con le seguenti: degli elementi.

1. 1006. La Relatrice.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:*

*c) all'articolo 5, comma 1, dopo le
parole: «dei siti» sono aggiunte le se-
guenti: «e degli elementi».*

Conseguentemente:

*al medesimo articolo 5, comma 1,
dopo le parole: i siti sono aggiunte le
seguenti: e gli elementi;*

*nella rubrica dell'articolo, dopo le pa-
role: dei siti sono aggiunte le seguenti: e
degli elementi.*

1. 1007. La Relatrice.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti) in merito alle subconcessioni aeroportuali relative alle attività commerciali	135
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti) in merito alle subconcessioni aeroportuali relative alle attività commerciali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08041 Pili: Blocco dei bandi di concorso per l'accesso dei diplomati nella professione di guida turistica	136
5-08480 Cancellieri: Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi economica del settore del turismo italiano	136
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	145

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri e C. 3725 Basso (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	137
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abbinato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	141

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica, ing. Mauro Moretti, sulle strategie della <i>One Company</i>	144
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la sottosegretaria di Stato dei beni e le attività culturali e del turismo, **Dorina Bianchi**.

La seduta comincia alle 12.

5-08041 Pili: Blocco dei bandi di concorso per l'accesso dei diplomati nella professione di guida turistica.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Pili: si intende

che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-08480 Cancellieri: Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi economica del settore del turismo italiano.

Mattia FANTINATI (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mattia FANTINATI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta for-

nita dal rappresentante del Governo, auspicando che il dichiarato riconoscimento della strategicità del settore turistico si traduca in conseguenti iniziative per la sua promozione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016- — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.15.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri e C. 3725 Basso.

(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata abbinata la proposta di legge Basso C. 3725. Invita pertanto il relatore a illustrarne i contenuti.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge C. 3725 Basso che disciplina nuove attività dirette all'erogazione del servizio di ristorazione (*home restaurant*) e di ricezione (*bed sharing*) all'interno di immobili destinati ad abitazione svolte da persone fisiche all'interno delle proprie abitazioni, le quali rientrano nel concetto più ampio di attività di *home sharing*. La proposta di legge, volta a colmare un vuoto normativo al fine di garantire equità e trasparenza nei confronti degli operatori economici tradizionali e di tutelare i consumatori

sotto il profilo della sicurezza e della salute, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua l'*home restaurant* e il *bed sharing* come le attività non professionali esercitate dietro compenso da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza.

L'articolo 2 disciplina le modalità di utilizzo delle piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda e offerta, che possono anche prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati, anche riguardo ai sistemi di pagamento. In particolare, si prevede che le attività di *home sharing* siano registrate dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico almeno 30 minuti prima della loro fruizione.

L'articolo 3 stabilisce le procedure per l'avvio dell'attività di *home sharing* attraverso la comunicazione di inizio attività al comune competente e le condizioni per la sospensione e la cessazione in caso di inosservanza delle norme. In particolare, è prevista una comunicazione dei soggetti esercenti queste attività al comune competente che provvede ad effettuare un apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio delle richiamate attività di *home sharing*.

L'articolo 4 dispone in materia di requisiti qualitativi e di limiti quantitativi per l'esercizio delle attività di *home restaurant* e di *bed sharing*. Nel dettaglio si stabilisce che la struttura abitativa debba possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'attività di *home restaurant* non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e comunque di 50 coperti al mese, mentre l'attività di *bed sharing* non può superare il numero massimo di 50 posti letto al mese per struttura abitativa. Si prevede, inoltre, che gli esercenti debbano sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio della medesima attività, compresi i servizi complementari e sussidiari.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Riterrebbe infine opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto al fine di approfondire i contenuti dei provvedimenti in esame ed elaborare un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione.

Mattia FANTINATI (M5S), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo alla costituzione di un Comitato ristretto sottolinea come la materia delle proposte di legge abbinata non risulta perfettamente coincidente in quanto quella a prima firma del collega Basso disciplina anche l'attività di *bed sharing*. Segnala più in generale che sempre in data odierna è previsto l'inizio dell'esame della proposta di legge Tentori C. 3564 sulla *sharing economy* da parte delle Commissioni riunite Trasporti ed Attività produttive. Al riguardo si chiede se non vi sia il rischio di disciplinare interventi normativi che si sovrappongono senza rispettare un criterio di coerenza di lavoro da parte della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come le proposte di legge in esame rechino disposizioni relative a uno specifico settore della cosiddetta economia di condivisione di beni e servizi. I contenuti di questi provvedimenti, a suo giudizio, non si sovrappongono a quelli della proposta di legge C. 3564 Tentori sulla disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi, le cui disposizioni sono volte agli aspetti più generali della *sharing economy*. Nell'esame dei provvedimenti sull'*home restaurant*, ritiene opportuno approfondire le disposizioni in un quadro coerente con i principi più generali recati dalla proposta di legge Tentori C. 3564. Al riguardo, osserva che la scelta del Presidente Epifani di affidare al collega Senaldi la funzione di relatore sia per le proposte di legge in esame sia per il provvedimento sulla *sharing economy* possa garantire la necessaria congruenza delle finalità specifiche dei distinti provvedimenti. Ritiene infine opportuno affrontare tempestiva-

mente i provvedimenti sull'*home restaurant* in considerazione delle importanti sollecitazioni provenienti dai settori della ristorazione e del turismo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel comprendere le osservazioni dell'on. Fantinati, ritiene che si possa procedere all'esame delle proposte di legge sulla materia specifica dell'*home sharing* e contestualmente affrontare, congiuntamente alla Commissione Trasporti, la materia più generale della *sharing economy*. Come già evidenziato dal collega Benamati, la decisione di nominare il medesimo relatore per i diversi provvedimenti è concepita proprio al fine di garantire interventi normativi coerenti sul piano dei principi generali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Sottolinea che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, venti sono non regionali; tra questi vi sono quattordici Paesi dell'Unione europea (tra gli altri, oltre all'Italia, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia), tre Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e tre Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

La Banca ha il compito di promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture. Le operazioni – che assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie – si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana.

Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi. Sollecitata soprattutto dai donatori, la Banca sta lavorando in stretto contatto con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB), con il Gruppo della Banca mondiale e con l'*Asian Development Bank*, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone, che significativamente non hanno aderito alla nuova istituzione finanziaria multilaterale.

L'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di parteci-

pazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

La sede della Banca è a Pechino e si prevede che le operazioni avranno inizio nel corso di quest'anno. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti.

Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, i primi due articoli contengono le consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione: in particolare l'articolo 2 precisa che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata (ai sensi dell'articolo 59) nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione.

L'articolo 3 indica la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare. Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 4) ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019 così come stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo istitutivo.

La relazione tecnica precisa che il versamento della quota di partecipazione italiana – che viene stimata in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) – non implica aggravii di bilancio né di tesoreria in quanto si propone di utilizzare parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013 (derivanti dai recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il

Tesoro aveva indennizzato la SACE Spa), nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sottolinea come una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica consentirà al nostro Paese – che assume la qualifica di socio fondatore – di avvalersi anche dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione di 600 ulteriori voti, in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto).

Altrettanto rilevante appare, sotto il profilo dell'opportunità, poter raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza del 31 dicembre di quest'anno, onde poter prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Una non sollecita ratifica condizionerebbe invece la presenza italiana anche all'interno dello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di *governance*, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci.

In quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta, l'Italia disporrà di un proprio rappresentante nel *board* dell'istituzione, oppure, alternativamente, di una posizione di *alternate* o di osservatore.

Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo è importante segnalare la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione

delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB.

Occorrerà in ogni caso un attento monitoraggio ed una valutazione continua dell'impatto dell'attività svolta dall'AIIB da parte degli organi parlamentari competenti, nel quadro della disamina delle *performances* delle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto per conoscere l'impatto specifico in termini di opportunità per le imprese e i consulenti italiani che potrà essere verificata mediante l'analisi delle rilevazioni statistiche relative alle gare di appalto e fornitura di servizi di consulenza, riportate nella relazione annuale prevista dalla nuova normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (articolo 12 della legge n. 125 del 2014).

La proposta di creare una banca con azionariato di maggioranza asiatico per finanziare investimenti in infrastrutture era stata lanciata nell'ottobre 2013 durante le visite nel sud est asiatico del presidente cinese Xi Jinping e del primo ministro Li Keqiang per partecipare al vertice ASEAN e a quello della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), proprio quando il presidente Obama, che aveva fatto del «*Pivot to Asia*» uno dei temi della sua politica estera, si vedeva costretto a cancellare la sua presenza ai due vertici per affrontare sul fronte domestico le trattative per l'innalzamento del tetto sul debito pubblico.

Oltre alla scontata motivazione economica (secondo stime della Banca asiatica di sviluppo il fabbisogno d'infrastrutture in Asia nel decennio 2010-2020 supera gli 800 miliardi di dollari all'anno), l'AIIB viene vista anche come una risposta al continuo stallo del Congresso USA di fronte all'adozione di proposte di riforma dei meccanismi di voto nel Fondo monetario internazionale, che dovrebbero dare alla Cina ed alle altre potenze economiche emergenti un maggiore ruolo, più consoni con la loro accresciuta dimensione economica ed influenza politica.

La creazione della nuova istituzione è stata interpretata dagli analisti internazionali come parte di un'offensiva più ampia

di Pechino per creare nuove istituzioni economiche e finanziarie che ne accresceranno l'influenza internazionale: all'AIIB si aggiunge infatti la *New Development Bank*, o Brics bank, istituzione multilaterale di sviluppo operativa dal 2014 e la proposta, avanzata dal governo di Li Ke-qiang, di creare la banca di sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, raggruppamento eurasiatico alternativo all'Ocse, egemonizzato dalla stessa Cina e dalla Federazione russa.

L'ingresso nell'AIIB di partner europei (tra gli altri, oltre al Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia) e di alcuni alleati degli Stati Uniti in Asia orientale e Oceania, come Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, è un evento significativo che ha avuto come diretta conseguenza quella di diluire la presenza cinese nella Banca: la Cina mantiene un ruolo predominante anche se non schiacciante (30 per cento delle azioni complessive, contro l'8,5 per cento dell'India e il 6,7 per cento della Russia – dei paesi BRICS, il Brasile è il nono membro in termini di dimensioni, con il 3,4 per cento delle azioni, mentre il Sudafrica detiene solo lo 0,6 per cento delle azioni).

Resta in ogni caso la contrarietà dell'Amministrazione USA che ha espresso « preoccupazione per gli standard » dell'AIIB e che soprattutto ha stigmatizzato l'entrata del Regno Unito nell'azionariato della Banca.

Nonostante la ricostruzione della dinamica che ha portato all'adesione degli Stati europei possa fare pensare più a un « effetto domino » della decisione del Regno Unito di diventare membro della Banca più che a un preciso progetto politico europeo, l'ingresso dei Paesi UE può essere visto con favore soprattutto se questi ultimi, assieme ad Australia, Corea del Sud, ecc., sapranno rendersi promotori di uno sviluppo della AIIB improntato ai più alti standard di *accountability* e capacità di selezione dei progetti da finanziare.

L'adesione del nostro Paese appare pienamente condivisibile alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi

anni: basti pensare che Pechino ha oggi partecipazioni rilevanti in Terna, Saipem, Assicurazioni generali, Eni, Enel, Prysmian, Telecom Italia e Fca.

Spetterà in ogni caso all'Italia ed agli *partner* UE il compito non agevole di integrare all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali (formato dalla Banca mondiale, dal Fondo Monetario internazionale e, a livello regionale, dalla Banca asiatica di sviluppo, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone), istituzioni concepite e proposte, almeno in parte, come alternative; e, operativamente, quello di rendere la AIIB realmente *accountable*, multilaterale e « multipolare » anche dal punto di vista della selezione e gestione dei progetti d'investimento in Asia.

È noto come infatti che per oltre un decennio la Cina ha investito massicciamente in infrastrutture in paesi dell'Africa e dell'America Latina in cambio dell'accesso a risorse naturali, spesso in maniera poco trasparente, appoggiando governi discutibili, e con risultati a volte inferiori alle aspettative. La scelta di un canale multilaterale, sia pure controllato in misura maggiore, può essere un segnale di una disponibilità ed interesse a seguire più da vicino le regole del gioco accettate dalla Comunità internazionale, ed un segnale di maturazione della diplomazia economica cinese.

Preannuncia quindi la predisposizione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea la rilevanza per l'Italia di una tempestiva ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, volto a riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, contenute prevalentemente: nella legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante « Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino »; nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante « Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini », in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1493 del 1999 », relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

L'intervento ha l'obiettivo di rivedere le disposizioni relative al settore, al fine di aggiornarle alle evoluzioni intervenute in ambito europeo e di apprestare alcune semplificazioni alla luce dei cambiamenti intervenuti nei metodi di produzione nonché di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il provvedimento si compone di 90 articoli, suddivisi in otto Titoli, ciascuno a sua volta distinto in uno o più Capi.

Il Titolo I reca disposizioni introduttive.

Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il Capo II definisce come *ambito di applicazione* del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.

Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione del vino.

Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che:

solo le varietà da vino iscritte al Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli; fanno eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono (articolo 5);

per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale; l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 e la relativa annotazione nel Registro nazionale delle varietà di viti. Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani. (articolo 6);

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (articolo 7).

Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. All'articolo 8, relativo alla planimetria dei locali, viene introdotta una semplificazione che prevede che lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

Il Capo III, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono

possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articolo 23-24).

Il Titolo III si riferisce alla Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n.61/2010, salvo per alcuni aspetti relativi:

agli ambiti territoriali, dove è stato specificato che, salvo i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone (articolo 28);

al termine « gran selezione » che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione « superiore » e « riserva », fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 30).

Il Capo II è relativo alla *procedura per il conferimento della protezione dell'Unione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*.

Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione.

Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP.

Il Capo V regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.

Il Capo VI disciplina i Concorsi enologici.

Il Titolo IV è intitolato « Etichettatura, presentazione e pubblicità ». L'articolo 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni

tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP.

Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. Le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri mentre gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. All'articolo 55 è stato previsto che nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. È comunque vietato l'uso dei termini « DOC », « DOP », « DOCG », « IGT » o « IGP ».

Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli.

Il Capo I è intitolato « Adempimenti amministrativi ».

Il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza. In particolare all'articolo 64 viene introdotto il principio di un unico organismo di controllo in cantina.

Il Capo III è dedicato alla tutela del *made in Italy* ed è composto del solo articolo 68 secondo il quale l'Agenzia delle dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il Titolo VII è dedicato al Sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.

L'articolo 86-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari

contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le « Strade del Vino ». Il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.

In conclusione, preannuncia alla Commissione di voler predisporre un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2016.

Audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica, ing. Mauro Moretti, sulle strategie della One Company.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.05 alle 22.10.

ALLEGATO

5-08480 Cancellieri: Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi economica del settore del turismo italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On.le Cancellieri chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare per sostenere il turismo italiano che costituisce « *l'unico settore in grado di fronteggiare la crisi economica, continuando a generare crescita, occupazione e sviluppo* »; in particolare alla luce della grave situazione che si è creata, in generale, nel settore del turismo, fortemente penalizzato dagli attacchi terroristici.

Vorrei preliminarmente osservare che concordo con l'analisi della Onorevole Cancellieri in merito all'importanza, per l'Italia, del settore economico turismo, sia in termini di attività di impresa che di occupazione che, infine, di sviluppo dei territori a più spiccata vocazione turistica. Concordo anche sul fatto che il Governo deve portare avanti, rapidamente, riforme strutturali, in modo da accrescere la fiducia delle imprese e dei consumatori.

A tale proposito vorrei rassicurare l'Onorevole Cancellieri in merito al fatto che, per quanto concerne le azioni di promozione del turismo italiano, è forte il mandato del Comitato Permanente di Promozione del Turismo, organo costituito, con decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, da rappresentanti delle istituzioni delle amministrazioni centrali e territoriali, nonché di tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore. Non si tratta di un organismo esistente solo sulla carta, ma di una struttura fortemente operativa che ha l'incarico di predisporre il Piano Strategico Nazionale per il turismo (articolo 4 del DM 8 agosto 2014).

Si tratta di un Piano che ha come obiettivo quello di dotare l'intero settore di

uno strumento di policy che orienti le scelte degli operatori in particolare sul piano degli investimenti, dell'innovazione, delle tecnologie digitali, della valorizzazione del patrimonio, del rapporto qualità/prezzi e del marketing. Questo porterà alla creazione di un sistema più chiaro e certo di regole che permetterà agli investitori di poter formulare previsioni economiche e sull'andamento della domanda, funzionali alle loro scelte di investimento.

Ci si riferisce, ad esempio, alle scelte del Fondo Strategico Italiano della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Piano prevede la formulazione e successiva adozione di precisi Piani di Azione che tradurranno in operatività gli indirizzi strategici delineati, infine, parallelamente alla stesura del Piano, sono state avviate forme di coordinamento con le amministrazioni centrali.

Attraverso il Piano si potranno identificare ed attuare Piani di Azione e progetti di valenza interregionale e nazionale, promuovendo per questa via l'offerta turistica complessiva ed accrescendo l'attrattività del nostro Paese, questo permetterà di ottimizzare le programmazioni regionali e dello Stato a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea 2014 –2020 e non perdere le somme che abbiamo disponibili.

Per la parte che riguarda nello specifico la promozione del turismo in Italia si ricorda che, l'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014 n. 106, attribuisce all'ENIT, tra l'altro, il perseguimento della missione di promozione del turismo, con interventi volti ad individuare, organizzare, promuovere e com-

mercualizzare i servizi turistici, i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali

Nell'ambito del Piano Strategico del Turismo l'ENIT ha il ruolo di coordinatore del Piano d'azione Sessione V Marketing turistico della destinazione Italia, che ha la finalità di:

migliorare la capacità di penetrazione del Brand Italia dal lato della domanda;

ampliare i mercati di riferimento;

adottare delle strategie condivise per stimolare i diversi segmenti della domanda turistica nazionale ed internazionale.

Permettetemi di concludere sul problema del terrorismo che, invero, preoccupa tutti.

Recentemente, in risposta ad un allarmante articolo del giornale tedesco Bild su possibili attacchi kamikaze sulle spiagge italiane, l'ENIT ha lanciato sui social network i due hashtag #azzurro e# WillkommenInItalien invitando tutti a raccontare con foto e video le bellezze dei 7458 km di coste del nostro Paese, invito accolto con entusiasmo dalla comunità social.

In una sua intervista all'ANSA il Consigliere dell'ENIT Fabio Lazzerini ha comunicato i primi risultati, di questa iniziativa a costo zero: l'hashtag #WillkommenInItalien ha ottenuto 1 milione 300 mila reach e oltre 5 milioni 500 mila impression e# azzurro quasi 2 milioni 800 mila reach.

Questa immediata risposta della rete in un momento il cui l'ENIT sta completando la fase di trasformazione, ha riportato l'ente al ruolo che gli compete e cioè essere cabina di regia del turismo italiano.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 147

ALLEGATO (*Parere approvato*) 149

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 11.50.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta ha avuto luogo la relazione introduttiva della relattrice e che nella mattinata di giovedì si avvieranno le audizioni informali sul provvedimento.

Fa, altresì, presente che i deputati del gruppo M5S hanno preannunciato l'intenzione di presentare una propria proposta di legge sulla materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 11.55.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, dei gruppi, l'espressione del parere sul provvedimento avrà luogo nella seduta odierna.

Segnala che la relatrice ha predisposto una proposta di parere, che è a disposizione dei componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede se esista una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, come segnalato dalla relatrice nel corso della scorsa seduta, il Governo ha presentato una specifica relazione tecnica che quantifica analiticamente gli oneri recati dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (C. 3634, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il progetto di legge Atto Camera n. 3634, concernente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, approvato dal Senato della Repubblica;

apprezzate le finalità del provvedimento, che intende introdurre una cornice normativa di riferimento per fenomeni sempre più diffusi nella società, quali le unioni tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto di persone stabilmente legate da legami affettivi di coppia;

considerata la necessità di assicurare a tali rapporti una protezione adeguata sul piano dei diritti civili anche attraverso una estensione mirata di disposizioni applicabili al matrimonio e ai coniugi, che tenga conto delle peculiarità delle unioni, che configurano specifiche formazioni sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e delle convivenze di fatto;

rilevato che, con riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso, il comma 11 dell'articolo 1 prevede l'acquisizione degli stessi diritti e l'assunzione dei medesimi doveri da parte dei conviventi, anche con riferimento alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;

osservato che il successivo comma 20 prevede, in via generale, che, salvo per quanto previsto specificamente con riferimento alle norme del codice civile e a quelle in materia di adozioni recate dalla

legge n. 184 del 1983, le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e dei contratti collettivi che fanno riferimento al matrimonio e ai coniugi si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile;

considerato che l'estensione prevista dal provvedimento comporta, tra l'altro, l'applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente, la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare nonché, in caso di morte di uno dei due conviventi, l'estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità;

richiamate, al riguardo, le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'emendamento 1.10000, presentata nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica;

rilevato che il comma 17 del medesimo articolo 1 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro siano corrisposte all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

apprezzato che i commi da 28 a 31 dell'articolo 1 recano una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, volta a disciplinare ulteriori aspetti della normativa non espressamente interessati dal provvedimento in esame;

osservato che, con riferimento alle convivenze, sia tra persone dello stesso sesso sia tra persone di sessi diversi, il disegno di legge riconosce alle parti importanti diritti in caso di infermità o di decesso di uno dei due compagni o di scioglimento della convivenza, tali

da tutelare la parte superstite in posizione di maggiore debolezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 156

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella,
C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586
Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730
Marazziti (*Seguito dell'esame e rinvio*). 158

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913
Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola
Boldrini e C. 3556 Binetti 159

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza
del presidente Mario MARAZZITI.*

La seduta comincia alle 11.

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad

esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 3634, approvata dal Senato, concernente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'introduzione di una disciplina delle convivenze di fatto, limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda, altresì, preliminarmente che il provvedimento è stato trasmesso alla Camera il 25 febbraio 2016; la Commissione giustizia ha concluso l'esame degli emendamenti presentati senza apportare modifiche al testo licenziato dal Senato.

Fa presente che il provvedimento si compone di un articolo unico, composto a sua volta da 69 commi.

In particolare, il comma 1 individua la finalità della legge, ravvisabile, come già ricordato, nell'istituzione dell'unione civile

tra persone dello stesso sesso, quale « specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione », nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.

Al riguardo, rileva che dal combinato disposto degli articoli 2 – che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità – e 29 della Costituzione – che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio – la Corte costituzionale ha costantemente affermato che « la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento » in ragione del particolare valore e della specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 310 del 1989, 352 del 2000 e 138 del 2010).

La stessa Consulta, per effetto della copertura *ex* articolo 2 della Costituzione, considera tuttavia la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio (si veda, tra le altre, la sentenza n. 140 del 2009).

Come per le unioni tra persone di sesso diverso, anche il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale nell'ambito della tutela delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. In tal senso la Corte costituzionale, pur nel rispetto della discrezionalità del Parlamento, ha sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che assumono forme diverse dal matrimonio (si veda, da ultimo, la sentenza n. 170 del 2014).

Dopo l'inquadramento costituzionale degli istituti previsti dalla proposta di legge in esame, entrerei nel merito del contenuto di quest'ultima, partendo dai commi da 2 a 35 dell'articolo 1, che recano la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

In particolare, i commi da 2 a 10 stabiliscono chi può costituire l'unione civile oltre a prevedere una serie di cause impeditive (ai sensi del comma 4: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte); la presenza di una di tali cause impeditive determina la nullità dell'unione stessa (comma 5). Lo stesso comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio; i commi da 6 a 8 riguardano, poi, l'impugnazione dell'unione civile.

Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato): con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; l'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato. Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.

Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina

dell'articolo 342-ter del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti. Al riguardo, fa presente che già gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile (in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari) prevedono le stesse forme di tutela dagli abusi sia per il coniuge che per il convivente. Parte della giurisprudenza ritiene già che possano essere legittimati alla tutela anche i conviventi nell'ambito di un rapporto omosessuale (sempre se caratterizzato da un vincolo solidaristico con carattere di stabilità e durevolezza tali da conferire alla convivenza un determinato grado di certezza).

Il comma 15 dell'articolo unico in esame prevede: che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile che, al cessare della causa, può chiederne la revoca. Osserva che già oggi, rispetto ai predetti istituti, il codice civile (articoli 406, 408, 417) contempla espressamente, in mancanza del coniuge, « anche la persona stabilmente convivente » e, pertanto, venendo in rilievo situazioni connotate dalla cosiddetta *affectio maritalis*, tali situazioni possono concretarsi indifferentemente sia in convivenze eterosessuali che omosessuali.

Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (*ex* articolo 2118 del codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (*ex* articolo 2120 del codice civile).

Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.

Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (libro primo, titolo XIII).

Particolarmente rilevante è il comma 20 il quale prevede che – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione – le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi », « marito » e « moglie », ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche ai partner delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Il comma 21 estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile, mentre i commi successivi riguardano le ipotesi di scioglimento dell'unione civile.

Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio, tra cui segnalo soprattutto l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell'altro quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli e il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Prevede, inoltre, l'applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014.

Un'ipotesi di trasformazione del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso è contemplata dal comma 27, facendo seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014: se, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

I commi da 28 a 31 prevedono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, sulla base di determinati principi e criteri direttivi.

La normativa delegata è adottata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti.

Se, dunque, come rilevato in premessa, la prima parte del provvedimento riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda parte di esso (commi 36-65) è dedicata invece alla disciplina delle convivenze di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Al riguardo, ricorda che una costante giurisprudenza, maturata con riguardo alla famiglia di fatto, ha sempre ritenuto necessaria la presenza di una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità e con un minimo di durata temporale e che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.

I commi 38 e 39 estendono ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi, sia quelli derivanti dall'ordinamento penitenziario che un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario. Restando in ambito sanitario, i commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie. Si tratta di disposizioni particolarmente rilevanti con riferimento alla materia di competenza della XII Commissione. In realtà,

già l'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, stabilisce che «I medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale».

I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione tra cui, in particolare, in caso di morte del proprietario della casa, il diritto di abitazione per un certo periodo di tempo, che diventa più ampio in caso di presenza di figli minori o con disabilità, al convivente superstite, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, e in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie.

Il comma 46 contiene una disposizione innovativa, introducendo nel codice civile l'articolo 230-*ter* per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa, riconoscendo al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato.

I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente con riferimento all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno, che ho avuto modo di richiamare nella prima parte della relazione, relativa alle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso. Il comma 49, poi, equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, recependo così orientamenti giu-

risprudenziali consolidati, seppure con riguardo a convivenze *more uxorio* eterosessuali.

I commi da 50 a 63, inoltre, disciplinano il contratto di convivenza, stabilendone in particolare finalità (si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali) e forma (forma scritta, a pena di nullità; atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sono poi stabiliti i possibili contenuti del contratto (comma 53) le cause di nullità (comma 57) nonché di risoluzione (commi 59 e seguenti).

Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo articolo 30-*bis*, ai sensi del quale ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza.

Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti, che deve essere affermato da un giudice, a condizione che il convivente versì in stato di bisogno o non sia comunque in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Fa presente, infine, i commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili, prevedendo anche un monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in oggetto, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro.

Paola BINETTI (AP), in attesa della proposta di parere della relatrice, intende porre in evidenza gli aspetti problematici del testo in esame. Rileva in primo luogo la contraddittorietà tra quanto affermato nel primo comma, che richiama la specificità delle unioni civili, e le disposizioni successive che, sostanzialmente, ricalcano tutte le norme relative all'istituto matrimoniale. Osserva che in tal modo viene meno quella sorta di « favore » previsto

dalla Costituzione per quanto riguarda la famiglia.

Nel ricordare che nel corso dell'esame al Senato è stato eliminato il riferimento alla cosiddetta *stepchild adoption*, sottolinea che la formulazione del comma 20 non esclude del tutto tale possibilità, con la conseguenza di potenziali lesioni dei diritti di soggetti, quali i minori, che restano al di fuori dall'impianto consensuale che si vorrebbe dare alle unioni civili.

Evidenzia che il testo in esame non è stato votato dalla Commissioni di merito al Senato essendo stato approvato in Assemblea con un voto di fiducia su un maxiemendamento, con una maggioranza risicata, e segnala che, anche in conseguenza di ciò, il provvedimento appare ora « blindato » senza possibilità di modifiche da parte della Camera. Si configura, pertanto, un anticipo della visione monocalameralista alla base della riforma costituzionale, riducendo lo spazio per il confronto parlamentare. Paventa, in proposito, l'apposizione della fiducia anche in questo ramo del Parlamento, che sposterebbe l'asse della relazione tra Camere e Governo, fatto ancor più grave in una materia in cui dovrebbe prevalere la libertà di coscienza.

Marisa NICCHI (SI-SEL) rileva che la relazione svolta dalla collega Piccione non sembra porre in risalto il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, nel riconoscere la necessità di regolare le unioni di persone nello stesso sesso, ha precisato che sarebbe stato possibile seguire sia la strada delle unioni civili sia quella del matrimonio paritario. Per il suo gruppo parlamentare sarebbe stato largamente preferibile adottare la seconda soluzione in quanto in grado di realizzare pienamente il dettato dell'articolo 3 rispetto alla piena uguaglianza di tutti i cittadini nel riconoscimento dei loro diritti, a prescindere dall'orientamento sessuale.

Sottolinea che il mancato recepimento del principio di uguaglianza, nonostante alcuni passi avanti contenuti nel testo in

esame, che vengono incontro alle esigenze delle coppie omosessuali, non rispetta quanto previsto dalla giurisprudenza a livello europeo. A maggior ragione, il dettato dell'articolo 3 della Costituzione avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei figli delle coppie omosessuali, anche come scelta umana e di civiltà, tanto più che le recenti modifiche legislative hanno sancito la piena equiparazione dei figli nati o meno all'interno del matrimonio. Auspica che la *stepchild adoption* possa trovare spazio in un distinto provvedimento, lamentando che lo stralcio delle relative disposizioni al Senato ha rappresentato in ogni caso un'occasione perduta.

Giuditta PINI (PD) evidenzia che con il provvedimento in discussione si avvia alla conclusione un percorso trentennale per estendere a tutti i diritti fondamentali necessari per la piena realizzazione di un progetto di vita in comune. Nel ricordare lo stimolo rappresentato dalla richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, rileva che l'Italia si appresta a recuperare il terreno perduto rispetto agli altri Paesi europei. Le unioni civili rappresentano una formazione sociale specifica con pari dignità pur nella diversità, anche tramite gli opportuni richiami agli articoli del codice civile relativi al matrimonio. La piena tutela dei figli delle coppie omosessuali potrà avvenire con gli auspicabili aggiornamenti della legge sulle adozioni.

Sottolinea anche la rilevanza delle disposizioni, poco all'attenzione del dibattito politico e nell'opinione pubblica, che fissano diritti e doveri nelle convivenze, tutelando in particolare i soggetti più deboli. Nel complesso, pur riconoscendo che non tutti i problemi hanno trovato soluzione, valuta con favore l'introduzione in tempi rapidi di norme concrete in grado di garantire una tutela efficace di tutti i soggetti coinvolti senza delegare ad altre figure, quali il personale medico o gli enti territoriali, l'individuazione di soluzioni

provvisorie. In conclusione, osserva che ulteriori risposte potranno giungere attraverso i decreti attuativi.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, nell'osservare che alcune delle riflessioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito hanno una certa rilevanza, ricorda che la Commissione in questa fase è chiamata ad esprimere un parere sulle parti del provvedimento rispetto alle quali ha una specifica competenza, a cominciare dalle disposizioni che regolano i rapporti tra le parti delle convivenze di fatto in ambito sanitario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 11.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 28 aprile ha deliberato la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in oggetto alle ore 16 di lunedì

9 maggio. Ricorda altresì che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 23 maggio.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che il testo licenziato dal Senato appare peggiorativo rispetto a quello approvato dalla Camera, a partire dalla prevista istituzione della Fondazione Italia sociale, con una dotazione di un milione di euro, che rischia di costituire esclusivamente una fonte di finanziamento per lauti stipendi da erogare ai membri dei futuri organi direttivi, con posti probabilmente riservati a politici « trombati », senza peraltro prevedere controlli adeguati.

Sottolinea che, con il provvedimento in esame, si favorisce una concorrenza scorretta delle imprese sociali ai danni degli altri imprenditori spostando allo stesso tempo il Terzo settore verso la ricerca del profitto e determinate forme di aggregazione, a danno dei soggetti di dimensioni ridotte.

In tal modo, si permane nella logica che mira a sostituire il settore pubblico in difficoltà, anche tramite gare di appalto che di solito sono vinte da soggetti costituiti *ad hoc* su impulso di esponenti politici in possesso delle necessarie informazioni e conoscenze.

Ribadisce l'assenza di strumenti di controllo efficaci, ricordando che in occasione delle audizioni dei rappresentanti dell'ANAC, nel corso della prima lettura alla Camera, è stato chiarito che gli enti del Terzo settore aventi rapporti con enti pubblici sono soggetti alle disposizioni della legge Severino, a cominciare dal regime di inconfirmità e di incompatibilità, ricordando che appare fuori luogo qualunque richiamo alla normativa sulla *privacy* esclusivamente al fine di eludere l'esigenza di una trasparenza effettiva.

Paola BINETTI (AP) afferma di essere dispiaciuta per le considerazioni svolte dal deputato Baroni dalle quali emergerebbe un ritratto molto negativo dei politici. Sottolinea come, in realtà, l'attività politica spesso segue l'impegno sociale.

Esprime, in termini generali, una valutazione positiva del provvedimento in

oggetto, che a suo avviso ha il merito di fare chiarezza in un settore in cui si è venuta a creare una vera e propria « giungla » dal punto di vista legislativo.

Al di là di questo indiscutibile merito, ritiene che vi siano singoli aspetti che, invece, suscitano qualche perplessità, quale ad esempio il fondo di cui all'articolo 9 del disegno di legge, in relazione al quale bisognerà prestare particolare attenzione alla qualità dei progetti che saranno riconosciuti.

Ribadendo il proprio giudizio positivo sul complesso del provvedimento, evidenzia l'importanza dell'apporto che le Commissioni parlamentari potranno dare nella successiva fase dell'adozione dei decreti legislativi, quando si porrà il problema di disciplinare le questioni più specifiche.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione perduta e che esso abbia introdotto di fatto una riforma « senz'anima ». Laddove sarebbe stato possibile puntare sullo sviluppo e sulla valorizzazione dell'economia sociale, si è scelta invece la via della spinta in senso commerciale del Terzo settore.

Richiamando l'intervento del deputato Baroni, fa presente che a suo avviso il Terzo settore non è affatto da demonizzare, dovendosi invece condannare singoli comportamenti specifici.

Condivide, invece, le critiche avanzate nei confronti della Fondazione Italia sociale, sia perché è stata inserita all'ultimo momento nel corso dell'esame al Senato, sia perché reputa molto discutibili le finalità di tale Fondazione. Rileva come essa farà *dumping* sui finanziamenti, sottraendoli alle associazioni più piccole.

Mario MARAZZITI, *presidente*, esprime il proprio apprezzamento per il disegno di legge in oggetto, che introduce una riforma organica del Terzo settore, che mette fine a un lungo periodo caratterizzato dal caos legislativo e dalla sovrapposizione di norme. Sottolinea come si tratti di una legge particolarmente attesa, a partire dalla riforma del titolo V della Costitu-

zione e, soprattutto, dell'articolo 118, con il quale si valorizza questo settore.

Tra i meriti del provvedimento in esame, evidenzia il fatto che siano rispettare le differenti realtà esistenti in un settore complesso, che vanno dalle attività di mero volontariato all'impresa sociale. Ritiene, quindi, che siano stati introdotti elementi di chiarezza importanti, soprattutto per quanto riguarda la differenziazione tra attività svolta a titolo gratuito e attività solidaristica, che sono state spesso oggetto di confusione.

Ricordando che il mondo delle associazioni è quello che ha consentito di ridurre in parte gli effetti, sulla popolazione, della crisi che ha colpito in anni recenti il nostro Paese, auspica che, a seguito dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, l'attività degli enti e delle associazioni facenti parte del Terzo settore possa procedere con ancora maggior vigore.

Tra gli elementi positivi del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, annovera altresì la previsione di norme di trasparenza per l'impresa sociale e l'esplicitazione del fatto che le fondazioni bancarie non sono comprese nel Terzo settore. Per quanto riguarda le critiche avanzate nei confronti dell'introduzione della Fondazione Italia sociale, fa presente che dipende da come essa funzionerà nei fatti, in quanto potrebbe costituire una sorta di meccanismo di attrazione di risorse aggiuntive, e non sostitutive, senza quindi sottrarre finanziamenti alle associazioni più deboli.

Ritiene, infine, che Governo e Parlamento dovranno lavorare insieme nella fase successiva, della predisposizione dei decreti legislativi, dai quali dipenderà molto l'esito, positivo o meno, della riforma.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C.

3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (n. 1142 Mantero, n. 1298 Locatelli, n. 1432 Murer, n. 2229 Roccella, n. 2264 Nicchi, n. 2996 Binetti, n. 3391 Carloni, n. 3561 Miotto, n. 3596 Calabrò, n. 3586 Fucci, n. 3599 Brignone, n. 3584 Nizzi, n. 3630 Iori, n. 3723 Marzano e n. 3730 Marazziti).

Ricorda che il 28 aprile scorso si sono concluse le audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata in relazione all'esame delle suddette proposte di legge. Ricorda altresì che prima della deliberazione dell'indagine, avvenuta il 3 marzo scorso, si erano svolte tre sedute dedicate alla discussione, che proseguirà nella seduta odierna e in altre sedute, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 28 aprile.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire, invitando i deputati, ove possibile, ad iscriversi preventivamente, in modo da consentire alla presidenza di stimare il numero complessivo di sedute da dedicare alla fase della discussione.

Preso atto, quindi, delle numerose richieste pervenute, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che occorrerà prevedere all'incirca tre ulteriori sedute prima di concludere la fase dell'esame preliminare.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 maggio 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 13.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	163

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. COM(2015)671 final (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015)586 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Verso il completamento dell'Unione bancaria ». COM(2015)587 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	167
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. COM(2016)128 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea.	
Audizione del Direttore Migrazione e Protezione della Direzione generale della Migrazione e degli Affari interni (HOME) della Commissione europea, Laurent Muschel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.05.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 aprile la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento. Nella seduta del 27 aprile è quindi proseguito l'esame, senza interventi. Invita quindi i colleghi a prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.**ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in esame reca integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (adottato sulla base della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96) con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Ricorda che la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La direttiva disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3). Per quanto concerne il diritto alla traduzione, la direttiva precisa che vanno sempre tradotti i documenti fondamentali tra i quali sono ricompresi in modo esplicito le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e infine le sentenze (articolo 3, paragrafo 2), nonché il mandato d'arresto europeo.

La direttiva contempla poi due significativi temperamenti con riguardo al diritto alla traduzione. Il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale non è indispensabile garantire la traduzione integrale dei documenti fondamentali, potendosi omettere quei passaggi che « non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico ». Il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire

la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto.

In relazione a tutte e due le facoltà la direttiva statuisce espressamente la natura gratuita del servizio (articolo 4) e la necessità di rispettare standard minimi di qualità nell'interpretazione e nella traduzione. A tal fine, da un lato, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (articolo 5, paragrafo 2), e, dall'altro di prevedere il riconoscimento del diritto di contestare la qualità della traduzione (articolo 3, paragrafo 5). Le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è spirato il 27 ottobre 2013.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 attua la direttiva intervenendo su tre versanti:

la modifica del codice di procedura penale (articolo 1), attraverso la riscrittura dell'articolo 143 e l'inserimento di un comma all'articolo 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore all'imputato *in vinculis*;

l'introduzione di due norme nelle disposizioni di attuazione al codice di rito, al fine di inserire gli esperti in « interpretariato e traduzione » nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale;

la modifica del testo unico spese di giustizia, al fine di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili.

L'Atto del Governo n. 288 apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 e persegue due finalità:

dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori;

alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

In particolare, l'articolo 1 aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 c.p.p. al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, nel caso in cui questi risieda nella circoscrizione di altro tribunale.

L'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 51-*bis* mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. In particolare la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, per ciascuno dei casi che legittimano il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui. Il comma 2 prevede che quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta, l'autorità giudiziaria dispone – se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato – la traduzione orale anche in forma riassuntiva. Il comma 3 dell'articolo prevede che la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci alla traduzione scritta.

Come segnalato la direttiva 2010/64/UE non contempla in via assoluta il diritto dell'imputato ad una traduzione scritta degli atti processuali rilevanti, deman-

dando agli Stati membri la possibilità di assicurare il raggiungimento medesimo obiettivo attraverso un sistema di interpretazione orale.

Il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali videoconferenza, telefono o internet, rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. Tale previsione appare in linea con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 della direttiva 64/2020/UE.

Il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia.

La direttiva, come rilevato, impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico. La previsione introdotta mira, come si afferma nella relazione illustrativa, ad assicurare un giusto temperamento fra l'esigenza da un lato di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e, dall'altro, quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non presenta profili di criticità, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei

lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 aprile la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.

COM(2015)671 final.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, sottolinea come la Commissione avvii oggi – ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali – l'esame della proposta di Regolamento dell'Unione europea con la quale si dispone la

costituzione di una guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015)671).

Per comprendere le dimensioni del fenomeno basti considerare che – secondo Frontex, l’Agenzia per il coordinamento della sorveglianza delle frontiere esterne UE – nel 2015 sono stati rilevati 1.83 milioni attraversamenti irregolari di migranti, a fronte dei 283.500 nell’anno precedente. Solo in Grecia nel 2015 sarebbero arrivate 880 mila persone, mentre in Italia si sono stimati 170 mila arrivi.

La restante parte degli attraversamenti irregolari riguarda sostanzialmente la rotta dei Balcani occidentali, sebbene – secondo Frontex – una quota maggioritaria di tali migranti è in realtà transitata dalla stessa Grecia.

L’UNHCR ha stimato nei primi due mesi del 2016, 132 mila migranti lungo le rotte del Mediterraneo, di cui circa 123 mila in Grecia (rotta del Mediterraneo orientale impiegata dai flussi migratori che transitano dalla Turchia e raggiungono le isole elleniche), e circa 9 mila in Italia (provenienti dalla Libia e che attraversano il Mediterraneo centrale). Secondo l’UNHCR, sono morti in mare dal 1° gennaio 2016 410 persone.

Come è noto, in risposta a tale emergenza molti Stati dell’area Schengen hanno stabilito la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, nel tentativo di frenare l’ondata di profughi (tra gli altri, si tratta di Norvegia, Svezia, Danimarca, Austria, Germania); inoltre, in sede di Consiglio, molti Stati membri hanno altresì richiesto di attivare la procedura ex articolo 26 del Codice frontiere Schengen, che in estrema sintesi consente al Consiglio di raccomandare agli Stati membri di reintrodurre i controlli alle frontiere interne per un periodo fino a due anni laddove siano riscontrate gravi lacune nella gestione delle frontiere esterne tali da compromettere il funzionamento globale dell’area Schengen.

Da ultimo, il Consiglio Giustizia e affari interni del 12 febbraio 2016, a seguito della cosiddetta relazione di valutazione Schengen adottata dalla Commissione europea (sulla base di un’inchiesta condotta

sul territorio ellenico), ha approvato una serie di raccomandazioni alla Grecia volte alla correzione delle gravi carenze individuate nel corso della valutazione e a garantire che tale Stato membro applichi in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative alla gestione delle frontiere esterne.

Ricorda che qualora la Grecia non dovesse colmare tali lacune, entro un termine di tre mesi, il Consiglio potrebbe raccomandare agli Stati membri (in particolare gli Stati esposti alla rotta balcanica) l’applicazione dei controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di 2 anni, di fatto sospendendo tale Stato membro dall’area Schengen.

Obiettivo della proposta è quello di provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

La proposta fa parte delle iniziative previste dalla stessa Commissione nell’Agenda europea sulla migrazione presentata a maggio 2015, la quale ha annoverato la gestione delle frontiere esterne fra i quattro pilastri su cui basare la politica migratoria dell’Unione. In particolare, l’Agenda proponeva di modificare la base giuridica di Frontex, in modo da ampliarne le funzioni e le capacità.

Con la presente proposta di regolamento la Commissione intende dunque innalzare il livello qualitativo della politica esistente in materia di gestione delle frontiere, ampliando le capacità di Frontex di reagire efficacemente a minacce presenti o future alle frontiere esterne e provvedendo a « rafforzare, valutare e coordinare proattivamente gli interventi degli Stati membri nell’attuazione di misure adeguate alle frontiere esterne ».

È in questo contesto che l’articolo 1 individua quale obiettivo della proposta l’istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea.

L’articolo 2 reca le definizioni, e l’articolo 3 chiarisce che la guardia costiera e

di frontiera europea sarà un sistema costituito dalle autorità nazionali di controllo delle frontiere (comprese le guardie costiere quando esercitano tali funzioni) e dall'Agenzia Frontex che, in ragione del potenziamento di alcune sue funzioni, cambierebbe anche il nome prendendo quello di « Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ».

Alla creazione di un sistema comune tra livello nazionale e livello europeo si accompagna la previsione, di cui all'articolo 5, della responsabilità condivisa nella gestione delle frontiere esterne. Si tratta di un notevole progresso se si considera che il vigente quadro giuridico di Frontex assegna a tale organismo la gestione della cooperazione operativa, in sostanza la semplice funzione di coordinamento delle attività di sorveglianza delle frontiere incluse nella sfera di competenza degli Stati membri.

Merita poi sottolineare il rafforzamento del principio, già parzialmente previsto dalla normativa vigente, dello scambio di informazioni e dell'obbligo posto a carico delle autorità nazionali, di fornire alla istituenda Agenzia tutte le informazioni necessarie per sciogliere i compiti previsti dalla proposta di regolamento.

L'articolo 10 reca disposizioni per l'istituzione all'interno dell'Agenzia di un centro di monitoraggio dei flussi migratori e analisi dei rischi.

L'articolo 11 rafforza il ruolo degli ufficiali di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri, il cui compito principale sarà raccogliere sul terreno le informazioni richieste dall'Agenzia per effettuare il monitoraggio, le analisi dei rischi e la valutazione di vulnerabilità di uno Stato membro.

Quest'ultimo strumento è quanto previsto all'articolo 12 e prefigura un nuovo ruolo di supervisore assegnato all'Agenzia rispetto alla condotta degli Stati membri nella gestione delle frontiere.

Con la valutazione di vulnerabilità l'Agenzia verifica la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne,

anche valutando l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri.

Di particolare importanza il ruolo assegnato al direttore esecutivo della nuova Agenzia, che stabilisce le necessarie misure correttive che dovranno essere adottate dagli Stati membri interessati, con decisione vincolante per lo Stato membro.

L'articolo 18 prevede poi che qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, oppure nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili. Quest'ultima disposizione costituisce una delle novità fondamentali della proposta di regolamento ipotizzando un intervento diretto della Commissione europea sugli scenari di crisi.

L'impianto normativo che scaturisce dalla proposta rappresenta senza dubbio un meccanismo di gestione delle frontiere esterne fortemente innovativo: lo Stato membro interessato è previamente sottoposto al giudizio dell'Agenzia circa la sua vulnerabilità alle frontiere, è poi obbligato ad attuare le eventuali misure correttive suggerite dal direttore esecutivo dell'Agenzia, ed in ultima istanza qualora non si conforma a tali decisioni è la stessa Commissione europea ad intervenire stabilendo con decisione di esecuzione le misure che l'Agenzia deve attuare con la collaborazione obbligatoria dello Stato membro.

Deve tuttavia segnalarsi che tale assetto, recante un nuovo riparto tra le

competenze degli Stati membri e quelle dell'Unione europea (per il tramite della Commissione e dell'Agenzia), deve essere attentamente valutato; non a caso alcuni Parlamenti, e in particolare la Camera dei deputati della Repubblica ceca e la Camera dei rappresentanti del Parlamento dei Paesi Bassi, hanno già evidenziato le criticità che presenta tale nuovo meccanismo, se non addirittura — come nel caso del Parlamento olandese — espresso posizioni fortemente critiche lamentando il rischio di un'eccessiva cessione di sovranità.

Lo stesso Governo nazionale, nella Relazione elaborata dal Ministero dell'Interno e trasmessa il 23 febbraio scorso, non manca di esprimere talune perplessità sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, specie per quanto concerne la facoltà, per la Commissione, di adottare misure urgenti e la possibilità per l'Agenzia di intervenire direttamente.

L'articolo 19 istituisce una riserva di rapido intervento cui l'Agenzia potrà direttamente attingere per formare le squadre europee di guardia costiera e di frontiera da inviare negli scenari di crisi. Si tratterà dunque di un corpo permanente immediatamente a disposizione dell'Agenzia composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1.500 persone.

Segue la stessa *ratio* l'articolo 37, ai sensi del quale l'Agenzia può acquistare o noleggiare attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni. Inoltre l'articolo 38 prevede la creazione e la conservazione da parte dell'Agenzia di un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche.

La proposta di regolamento, agli articoli da 26 a 32, prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di rimpatrio. Oltre all'istituzione al suo interno di un apposito ufficio in materia di rimpatrio al fine di assistere gli Stati membri nel garantire un rimpatrio efficace dei migranti irregolari, il nuovo re-

golamento sembra abilitare l'Agenzia ad organizzare operazioni di rimpatrio di propria iniziativa.

L'articolo 52 prevede una cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, con lo sviluppo di una cooperazione intersettoriale tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Infine la proposta prevede, all'articolo 72, un nuovo strumento a tutela dei diritti fondamentali. Si tratta in particolare di un meccanismo di denuncia inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività svolte dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

L'Agenzia non potrà procedere autonomamente all'indagine su presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ma sarà la persona direttamente interessata, che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che intervenga per conto di tale persona, a poter presentare una denuncia scritta all'Agenzia.

Con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea sottolinea che lo spazio Schengen è sostenibile soltanto se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne, e che il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un interesse comune e condiviso che dev'essere perseguito secondo norme rigorose e uniformi a livello di Unione.

Ne deriva, secondo la Commissione, che gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Richiama in conclusione il documento presentato il 16 aprile scorso dal Presidente del Consiglio Renzi e inviato alle istituzioni europee, intitolato «*Migration*

compact: contributo a una strategia UE per l'azione esterna sulla migrazione», con il quale il Governo italiano dichiara di appoggiare con piena convinzione la proposta di istituire una Guardia di frontiera e costiera europea e di riformare il sistema di Dublino. Si tratta di un impegno assunto dall'Esecutivo sin dal semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea e che trova ora traduzione concreta nella proposta di regolamento in esame.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) sebbene occorra certamente intervenire, rileva con rammarico come la proposta in esame appaia superata dalla realtà dei fatti; la protezione dei confini esterni dell'Unione europea è di fatto impraticabile, non potendosi certo respingere in mare coloro che approdano sulle coste italiane.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
COM(2015)586 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Verso il completamento dell'Unione bancaria ».

COM(2015)587 final.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto – ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – della Pro-

posta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e della Comunicazione della Commissione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final).

Si tratta di due documenti di particolare importanza, che si collocano nel quadro delle azioni intraprese dalle istituzioni europee per rispondere alla condizione di grave precarietà del sistema finanziario europeo. La crisi economico-finanziaria ha prodotto infatti significativi effetti negativi sui bilanci delle banche, derivanti dalla rilevante quantità di titoli di debito pubblico detenuti in portafoglio e dall'aumento delle sofferenze provocato dalla crescita delle insolvenze.

Come è noto, per porre fine al circolo vizioso tra crisi dei sistemi bancari e crescita del debito sovrano, la Commissione europea ha avviato la costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri:

un sistema unico di vigilanza;

un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune;

un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari.

Allo stato attuale, il progetto dell'Unione bancaria vede realizzati i primi due pilastri:

il meccanismo unico di vigilanza bancaria (*single supervisory mechanism*, SSM, istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013), che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cd. « sistemiche » (circa 130 su un totale di 6000 banche europee), e indirettamente – per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali – su tutti gli istituti di credito;

il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (istituito con il regolamento (UE) n. 806/2014), che mira a

limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cosiddetto *bail-out*), introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cosiddetto *bail-in*). Si è provveduto inoltre ad istituire, con accordo intergovernativo, il fondo unico di risoluzione (operativo dal 1° gennaio 2016), che sarà alimentato da contributi delle banche per un totale stimato di 55 miliardi di euro.

La disciplina prevista dalla proposta di regolamento in esame è volta ad attuare il terzo pilastro ed interviene, novellandolo, sul regolamento (UE) n. 806/2014, richiamato in precedenza, che conseguentemente accorperebbe le regole relative al meccanismo di risoluzione unico e il nuovo sistema di assicurazione dei depositi (EDIS).

Ricorda che la materia è già oggetto di disciplina europea (la direttiva 2014/49/UE) che ha inteso armonizzare i livelli di tutela offerti dai fondi nazionali di garanzia dei depositi e le loro modalità di intervento in caso di crisi. La disciplina europea non realizza una integrale armonizzazione ma fissa alcuni principi comuni: l'obbligo per tutte le banche di aderire ai sistemi di garanzia nazionali; la previsione della integrale garanzia per i depositi fino al 100 mila euro; la copertura, sia pure entro il tetto previsto, di tutti i depositi a prescindere dalla natura giuridica del titolare e dalla loro entità; la definizione di termini precisi e molto stringenti per l'erogazione dei rimborsi; la previsione del finanziamento dei sistemi nazionali a carico delle banche.

Non si è quindi pervenuti ad una integrale uniformità dei regimi applicati. La persistenza di differenze è considerata dalla Commissione europea suscettibile di creare distorsioni per cui si propone ora il superamento dei disallineamenti esistenti attraverso la creazione di un sistema comune di assicurazione sui depositi.

In base alla proposta di regolamento, parteciperanno al nuovo sistema gli Stati

membri che adottato l'euro e gli altri Stati che intenderanno volontariamente aderirvi. La creazione di un sistema comune non dovrebbe comportare maggiori oneri per le banche (che già sono chiamate a concorrere al finanziamento del fondo unico di risoluzione) perché i relativi contributi verrebbero dedotti da quelli erogati a favore dei rispettivi sistemi nazionali. Ovviamente, tale invarianza vale nella misura in cui i sistemi nazionali corrispondano già agli standard previsti. È comunque da valutare quale funzione accessoria potranno svolgere i sistemi di garanzia nazionali una volta completato il percorso di realizzazione del nuovo sistema europeo.

È infatti prevista, infatti una precisa scansione temporale, in tre tappe, per la realizzazione del nuovo sistema:

1. in una prima fase, fino al 2020, si realizzerebbe una sorta di riassicurazione per cui il sistema unico, denominato EDIS, interverrà soltanto pro quota alle eventuali perdite dei sistemi di garanzia partecipanti. In sostanza, in questa fase, un sistema nazionale potrà chiedere l'intervento del DIF (fondo di assicurazione dei depositi che sostiene l'EDIS) fino al 20 per cento del suo ammanco di liquidità; la restante parte (80 per cento) dovrà essere coperta con altre risorse. Un SGD nazionale potrà accedere ai fondi EDIS soltanto dopo aver esaurito tutte le sue risorse proprie e solo se in regola con il livello di contribuzione stabilito;

2. successivamente, dal 2020 al 2024 subentrerebbe una fase di coassicurazione in cui opererebbe un sistema di mutualizzazione progressiva con un contributo a carico dell'EDIS che crescerà dal 20 per cento il primo anno al 40 per cento il secondo anno al 60 per cento il terzo anno e l'80 per cento dal quarto anno; la differenza fondamentale rispetto al sistema di assicurazione è che un SGD non sarà tenuto a esaurire i propri fondi prima di poter accedere ai fondi EDIS e verrà introdotto un maggior grado di condivisione dei rischi tra i sistemi nazionali attraverso l'EDIS;

3. a partire dal 2024 l'EDIS assicurerà integralmente i sistemi nazionali.

Si tratta di un passaggio decisivo perché si prospetta la sostanziale confluenza dei sistemi nazionali in un sistema comune, che dovrà assicurare, sia pure entro i limiti previsti che restano invariati, i depositanti presso tutte le banche dei paesi coinvolti.

Si opererebbe, quindi una sorta di mutualizzazione di fronte alla quale sono emerse forti perplessità di alcuni paesi membri i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri paesi per l'insolvenza di banche straniere.

L'Italia registra una incidenza delle sofferenze particolarmente elevata che ha inevitabilmente determinato una riduzione del ROE delle nostre banche. Va tuttavia osservato che il Governo si è attivato per consentire una riduzione del livello delle sofferenze; ciò è avvenuto in primo luogo attraverso l'adozione di una disciplina tributaria finalizzata a velocizzare la deducibilità delle sofferenze e, più recentemente, attraverso l'avvio di un negoziato, rivelatosi assai complesso, con le Istituzioni europee per individuare uno strumento idoneo a consentire alle banche lo smobilizzo delle sofferenze attraverso la loro cartolarizzazione.

Occorre quindi salutare con compiacimento la notizia dell'accordo che sarebbe stato raggiunto con la Commissione europea che avrebbe convenuto che la normativa che il Governo italiano intende adottare non prefigura un aiuto di Stato.

Alla luce della normativa che il Governo si accinge ad adottare con l'avallo delle istituzioni europee e nell'auspicio che tale normativa si riveli utile per alleviare i conti delle banche italiane, occorre dunque valutare se la previsione di un regime comune di assicurazione di depositi, qual è quella prospettata dai documenti al nostro esame, rappresenti un progresso per la salvaguardia dei risparmiatori italiani o se invece non possa penalizzare il sistema nazionale che già in passato è

stato chiamato a far fronte alle crisi bancarie di altre paesi attraverso il finanziamento del fondo salva Stati.

Quanto alla Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria», questa prospetta ulteriori misure che dovrebbero rispondere all'obiettivo di ridurre i rischi residui nel settore bancario. In particolare, la Comunicazione sottolinea che:

sono necessari ulteriori interventi per garantire che il meccanismo unico di vigilanza possa operare nel modo più efficace possibile, riducendo le opzioni e le discrezionalità nazionali nell'applicazione delle norme prudenziali;

l'armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi dovrà progredire contemporaneamente all'istituzione dell'EDIS;

il Comitato di risoluzione unico deve poter intervenire in modo tempestivo ed efficace nel caso di banche in dissesto o a rischio di dissesto per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare i costi potenziali per l'intero settore bancario e per i contribuenti (Il Comitato, istituito dal regolamento UE/2014/806, è pienamente operativo da gennaio 2016);

è essenziale che l'uso dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore bancario sia ridotto al minimo e sia disponibile solo in ultima istanza;

va rafforzata la convergenza fra gli Stati membri per quanto riguarda la normativa sull'insolvenza e le procedure di ristrutturazione, come evidenziato nel piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015;

dovrebbero essere adottate ulteriori misure prudenziali volte a limitare la leva finanziaria delle banche, garantire la stabilità dei finanziamenti bancari e migliorare la comparabilità degli attivi ponderati per il rischio;

si dovrebbe infine riesaminare l'adeguatezza del trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano.

La Comunicazione sottolinea altresì la necessità che gli Stati membri recepiscano integralmente le direttive 2014/59/UE (sul meccanismo unico di risoluzione) e 2014/49/UE (sugli schemi di garanzia dei depositi).

Rileva, in conclusione, che la Comunicazione richiama i contenuti della Relazione dei cinque Presidenti del giugno 2015, facendo esplicito riferimento ad una ipotesi alla quale il Governo italiano si è sinora fortemente opposto: l'introduzione di limiti all'esposizione del portafoglio delle banche nei confronti dei titoli di Stato. Si tratta di una previsione che metterebbe in grave difficoltà il sistema creditizio italiano, che non ha fatto ricorso a finanziamenti pubblici e che si vedrebbe ora penalizzato per il possesso di titoli sovrani.

Ritiene opportuno che la XIV Commissione, in sede di espressione del parere sugli atti, sottolinei la questione, che rischia di determinare un grave *vulnus* per il sistema creditizio nazionale.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

COM(2016)128 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 aprile la

relatrice ha illustrato i contenuti dell'atto. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sugli strumenti e i metodi per la valutazione ex ante e ex post dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

Audizione del Direttore Migrazione e Protezione della Direzione generale della Migrazione e degli Affari interni (HOME) della Commissione europea, Laurent Muschel.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Laurent MUSCHEL, *Direttore Migrazione e Protezione della Direzione generale della Migrazione e degli Affari interni (HOME) della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ilaria CAPUA (SCpI), Francesca BONOMO (PD),

Tea ALBINI (PD) e il presidente Michele BORDO per formulare quesiti ed osservazioni.

Laurent MUSCHEL. *Direttore Migrazione e Protezione della Direzione generale della Migrazione e degli Affari interni (HOME) della Commissione europea*, replica ai quesiti posti.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il dottor Muschel per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo (<i>Deliberazione</i>)	172
<i>ALLEGATO (Programma approvato dalla Commissione)</i>	174

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

(*Deliberazione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Il programma, frutto di consultazione in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stato autorizzato dai Presidenti delle due Camere.

Nel programma sono illustrate le ragioni che inducono la Commissione a focalizzare la propria attenzione su questo tema, già sfiorato nel corso delle precedenti indagini e di grande attualità.

Anche in conseguenza della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, si è rafforzata l'attenzione per la vigilanza nei comparti finanziario, bancario e assicurativo e per la tutela degli utenti ma tale attenzione – come è scritto nel programma dell'indagine – si traduce in una normativa, per lo più di derivazione europea, che impone ai soggetti operanti in questi settori di sottoporre ai cittadini interessati una modulistica la cui complessità va a scapito della trasparenza e della chiarezza. Gli utenti dei comparti finanziario, bancario e assicurativo sono obbligati a firmare moduli articolati in numerose clausole, spesso scritti in caratteri minuti, che vivono come adempimenti puramente formali, senza percepirne l'utilità e le eventuali segnalazioni di rischi connessi con le operazioni che stanno conducendo.

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha quindi l'obiettivo di verificare la stratificazione normativa e i fattori di complicazione in questi comparti, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione e alla trasparenza.

Precisa che l'indagine riguarderà un ambito molto più mirato, incentrato sul binomio semplificazione-trasparenza, ri-

spetto alle tematiche generali affrontate nell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Finanze della Camera e in corso di svolgimento, riguardante nel complesso i rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ai fini dell'indagine, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto degli utenti.

Propone quindi di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) e il deputato Fabio LAVAGNO (PD) dichia-

rano il proprio voto favorevole allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Ufficio di presidenza.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che mercoledì prossimo, a partire dalle 8.15, dopo l'esame dello schema di decreto legislativo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività, avrà luogo una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire meglio tempi e modalità delle audizioni.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha concluso, nel corso della legislatura, due indagini conoscitive, rispettivamente dedicate alla semplificazione legislativa e amministrativa ed alle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

In entrambe le indagini è emersa la necessità di rendere più semplici e trasparenti i rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo. In particolare:

nel corso della prima indagine, si segnala la memoria redatta dal direttore generale della banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Salvatore Rossi, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 13 marzo 2014;

nel corso della seconda indagine, il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, nella seduta del 26 novembre 2015, ha tra l'altro richiamato un protocollo d'intesa siglato con il Dipartimento della protezione civile e 13 associazioni di tutela dei consumatori, finalizzato al sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, nel segno della trasparenza dei rapporti tra sistema bancario e cittadini.

Il 9 febbraio di quest'anno, lo stesso direttore generale e il Presidente dell'ABI hanno scritto al presidente della Consob invocando «la semplificazione dei prospetti informativi relativi alla compravendita dei prodotti finanziari», sottolineando come essi «siano troppo complessi, sia per linguaggio, sia per dimensione», visto che «condensano decenni di normative che sono state decise dalle competenti autorità

nazionali ed europee che, di volta in volta, si sono trovate a reagire a mutate esigenze e a nuove fattispecie».

La lettera sintetizza mirabilmente quanto è avvenuto negli ultimi anni, anche in conseguenza della crisi economico-finanziaria, che ha indotto alla massima attenzione per la vigilanza sui comparti finanziario, bancario e assicurativo e per la tutela degli utenti. Questa attenzione si è sovente tradotta in una normativa, per lo più di derivazione europea, che impone ai soggetti operanti nei settori richiamati di sottoporre ai cittadini interessati una modulistica la cui complessità va a scapito della trasparenza e della chiarezza. Gli utenti dei comparti finanziario, bancario e assicurativo sono spesso obbligati a firmare moduli articolati in numerose clausole, spesso scritti in caratteri minuti, che vivono come adempimenti puramente formali, senza percepirne l'utilità e le eventuali segnalazioni di rischi connessi con le operazioni che stanno conducendo.

Per questo motivo, la banca d'Italia ha già assunto talune iniziative volte a garantire la semplificazione e la trasparenza della documentazione indirizzata agli utenti.

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha quindi l'obiettivo di verificare la stratificazione normativa e i fattori di complicazione nei comparti finanziario, bancario e assicurativo, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione e alla trasparenza.

Si tratta di un ambito molto più mirato, incentrato sul binomio semplificazione-trasparenza, rispetto alle tematiche ge-

nerali affrontate nell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Finanze della Camera e in corso di svolgimento, riguardante nel complesso i rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ai fini dell'indagine, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto degli utenti.

Si elencano di seguito, per ciascun ambito, i soggetti che verranno auditi con l'obiettivo di individuare le possibili linee di azione per rendere più semplici e trasparenti i rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Associazioni a tutela dei cittadini: associazioni di risparmiatori, consumatori, utenti di servizi bancari e finanziari.

Comparto finanziario: consulenti finanziari;

Comparto bancario: ABI, intermediari finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziarie.

Comparto assicurativo: intermediari assicurativi;

Professioni: Liberi professionisti, attivi anche nelle attività di conciliazione e mediazione (in particolare: commercialisti; avvocati).

Istituzioni: Banca d'Italia – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Consob; Ministero dell'economia e delle finanze; Ente nazionale per il microcredito; Ministero dello sviluppo economico; Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; organismi europei.

Esperti: docenti universitari; ricercatori.

Potranno essere auditi altri soggetti negli ambiti indicati.

L'indagine si concluderà entro il 30 settembre 2016.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	176
------------------------------------	-----

*Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Cementir Italia Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Audizione di rappresentanti di Taranto Energia Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Audizione di Giovanni De Marzo, amministratore unico di Italcave Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178

Martedì 3 maggio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione di rappresentanti di Cementir Italia Spa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di Cementir Italia Spa, che ringrazia per la presenza.

Paolo GRAZIANI, *direttore stabilimento Cementir Italia Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD) e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Paolo GRAZIANI, *direttore stabilimento Cementir Italia Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Taranto Energia Srl.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di Taranto Energia Srl, che ringrazia per la presenza.

Antonio GIORDANO, *direttore centrale Taranto Energia Srl*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la sena-

trice Laura PUPPATO (PD), e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Antonio GIORDANO, *direttore centrale Taranto Energia Srl*, e Antonio MARSELLA, *responsabile ufficio ambiente Taranto Energia Srl*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Giovanni De Marzo, amministratore unico di Italcave Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giovanni

De Marzo, amministratore unico di Italcave Spa, che ringrazia per la presenza.

Giovanni DE MARZO, *amministratore unico di Italcave Spa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giovanni DE MARZO, *amministratore unico di Italcave Spa*, e Francesco LASIGNA, *direttore tecnico di Italcave Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus (Moige) e dell'associazione Civiltà cittadina Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 maggio 2016. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi, avverte che il 19 maggio prossimo è stata invitata a partecipare ad un convegno che si svolgerà a Roma organizzato da *Save the children* Italia onlus sul tema « Una scomoda verità: i bambini che il mondo ha deciso di dimenticare », che sarà dedicato ai « bambini più esclusi », quelli cioè privati dei loro diritti fondamentali, quali la salute, l'educazione e la protezione.

Propone pertanto la sua designazione in rappresentanza della Commissione.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus (Moige) e dell'associazione Civiltà cittadina Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che per impegni sopravvenuti, il direttore generale del MOIGE, Antonio Affinita, non potrà essere presente all'audizione e non ha designato nessuno in sua sostituzione.

Per l'associazione Civiltà cittadina Onlus è presente la dottoressa Antonella Massaro, coordinatrice delle attività dell'associazione nonché, responsabile delle relazioni istituzionali.

Antonella MASSARO, *coordinatrice delle attività dell'associazione Civiltà cittadina Onlus*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S) a più riprese, e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Antonella MASSARO, *coordinatrice delle attività dell'associazione Civiltà citta-*

dina Onlus, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	181

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 maggio 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la Polizia di Stato di compiere una serie di accertamenti in relazione agli agenti di polizia Renato Di Leva e Giovanni Intrevado, presenti sulla scena del crimine di Via Fani;

incaricare la Polizia di Stato di acquisire documentazione relativa ai passaporti concessi a Dario Bozzetti e Olindo Andreini e a una perquisizione realizzata nel luglio 1979, nell'ambito delle indagini su Adriana Faranda e Valerio Morucci;

acquisire sommarie informazioni testimoniali da persone informate dei fatti in relazione ai rapporti tra Servizi italiani e movimenti palestinesi all'epoca del sequestro Moro;

Comunica inoltre che:

il 3 maggio 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali di Olindo Andreini;

nella stessa data, il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, di libera consultazione, relativa a accertamenti documentali su Giovanni Intrevado.

Ricorda infine le prossime celebrazioni della Giornata delle vittime del terrorismo e dell'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	182
Proposta di Relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 maggio 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente e relatore*, ricordo che nella seduta del 27 aprile si è

svolta la relazione introduttiva ed ha avuto inizio il dibattito. Nella medesima data l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha fissato alle ore 15 di lunedì 2 maggio il termine per presentare eventuali proposte di modifiche o di integrazione del documento.

Avverte quindi che sono pervenute 28 proposte integrative e modificative dai colleghi Beni, Gadda e Fontana, nonché sottoscritte congiuntamente dai deputati Brescia, Lorefice e Colonnese, cui si aggiunge un'ulteriore proposta di integrazione a sua firma.

Prima di sottoporle al voto, esprime quindi il proprio parere in ordine alle proposte formulate, di cui dispone la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico.

Intervengono per formulare osservazioni sulle proposte di modifica e integrazione del testo in esame, a più riprese, i deputati Paolo BENI (PD), Vega COLONNESE (M5S), Giuseppe BRESCIA (M5S),

Elena CARNEVALI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Giuseppe GUERINI (PD) Khalid CHAOUKI (PD) e Marco RONDINI (LNA).

Federico GELLI, *presidente e relatore*, sottopone a distinte votazioni le proposte modificative ed integrative pervenute e, successivamente, pone in votazione il testo della relazione, come risultante dalle riformulazioni su cui si è registrato l'orientamento favorevole della Commissione.

La Commissione approva.

Federico GELLI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, di cui dispone la pubblica-

zione in allegato al resoconto stenografico della seduta e ricorda che la relazione sarà trasmessa alla Presidenza della Camera e pubblicata con il DOC. XXII-bis n. 6.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
Comunicazioni della Presidente	184
<i>ALLEGATO 1 (Delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno)</i>	185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.15 alle 20.30.

Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.30.

Comunicazioni della Presidente.

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé conclusa, ha adottato la delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, ricorda altresì che giovedì 5 maggio, alle ore 8.30, avrà luogo l'audizione della ministra della

difesa, senatrice Roberta Pinotti, sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare di competenza della Commissione, secondo quanto già deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 20 aprile e in quella odierna.

Avverte, infine, che secondo quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, nel mese di maggio e fino a giovedì 26 maggio 2016, la Commissione tornerà a riunirsi il martedì e il mercoledì, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea e il giovedì alle ore 8.30, per lo svolgimento di audizioni.

Avverte che giovedì 12 maggio alle ore 8.30 verrà audito il signor Stefano Vigneri.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.35.

Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno.

ART. 1.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO DEI NOVE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. C. 2039-902-948-1176 e 1909-A.	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	28
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di Testo Unificato del Relatore</i>)	53

Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XII, n. 65 Lupi (<i>Esame e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. Emendamenti C. 3511-A Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	59
AVVERTENZA	52
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	62
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	65
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di atto di indirizzo</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di atto di indirizzo</i>)	70
INTERROGAZIONI:	
5-07801 Ferraresi: Sull'applicazione della normativa in materia di tirocinio professionale del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari	66
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	72
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	66
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634 Governo, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AVVERTENZA	87

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
RISOLUZIONI:	
7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	88
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione</i>)	93
AVVERTENZA	92

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. C. 2039-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	96
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	102
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
SEDE CONSULTIVA:	
Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. C. 2039-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	103

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinata C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

Audizione dei rappresentanti di Assoconfidi Italia 105

Audizione dei rappresentanti di Confprofessioni 105

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 105

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 113

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. C. 3666 Bernardo (*Esame e rinvio*) 121

RISOLUZIONI:

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione (*Discussione e rinvio*) 127

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (*Discussione e rinvio*) 130

ALLEGATO (*Emendamenti approvati in via di principio*) 133

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 131

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni 132

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti) in merito alle subconcessioni aeroportuali relative alle attività commerciali 135

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-08041 Pili: Blocco dei bandi di concorso per l'accesso dei diplomati nella professione di guida turistica 136

5-08480 Cancellieri: Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi economica del settore del turismo italiano 136

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 145

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri e C. 3725 Basso (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 137

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 138
- Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abbinato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 141

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica, ing. Mauro Moretti, sulle strategie della *One Company* 144

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

- Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

SEDE CONSULTIVA:

- Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 147
- ALLEGATO (*Parere approvato*) 149

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

- Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

SEDE REFERENTE:

- Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 156
- Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti (*Seguito dell'esame e rinvio*). 158

COMITATO RISTRETTO:

- Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 159

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

- Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 161

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 161
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 163

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. COM(2015)671 final (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015)586 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Verso il completamento dell'Unione bancaria ». COM(2015)587 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	167
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. COM(2016)128 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea.	
Audizione del Direttore Migrazione e Protezione della Direzione generale della Migrazione e degli Affari interni (HOME) della Commissione europea, Laurent Muschel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo (<i>Deliberazione</i>)	172
<i>ALLEGATO (Programma approvato dalla Commissione)</i>	174

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	176
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di rappresentanti di Cementir Italia Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Audizione di rappresentanti di Taranto Energia Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Audizione di Giovanni De Marzo, amministratore unico di Italcave Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	179
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus (Moige) e dell'associazione Civiltà cittadina Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	181

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 182

Proposta di Relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 (*Svolgimento e conclusione*) 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 184

Comunicazioni della Presidente 184

ALLEGATO 1 (Delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno) 185

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA



17SMC006490